SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

547° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 7
2ª - Giustizia . . . . . » 12
3ª - Affari esteri . . . . . » 53
4ª - Difesa . . . . . » 63
5ª - Bilancio . . . . . » 70
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 81
7ª - Istruzione . . . . . » 85
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 120
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 126
10ª - Industria . . . . . » 128
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 129
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 131

Commissioni congiunte

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera) . . . . . *Pag.* 5

Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . . *Pag.* 145

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 149
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato » 167
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 168
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 170

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

4ª - Difesa - Pareri . . . . . *Pag.* 172
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 173
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 183
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri . . . . . » 184
RAI-TV - Accesso . . . . . » 185

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 191

COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione del Senato
RONCONI

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RONCONI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione sia della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato, eventualmente in differita. Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata: audizione del Ministro per le politiche comunitarie

Il presidente RONCONI ricorda che l'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata.

Ricorda altresì che è prevista l'audizione del Ministro per le politiche comunitarie, onorevole Rocco Buttiglione, che ringrazia per la sua presenza.

Il ministro BUTTIGLIONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i senatori: AGONI *(LP)*, BASILE *(Misto)*, VICINI *(DS-U)* e BONGIORNO *(AN)*. Prende infine la parola l'onorevole DE GHISLANZONI CARDOLI *(FI)*, presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati.

Interviene in sede di replica il ministro BUTTIGLIONE.

Il presidente RONCONI, ringraziato il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

486ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Codice dell'amministrazione digitale» (n. 448)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 febbraio.

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore, informa la Commissione che il ministro Stanca mette a disposizione un documento, elaborato dal suo Ufficio legislativo, nel quale si propone una prima riformulazione del «codice» in titolo che tiene conto, in particolare, del parere reso dal Consiglio di Stato.

A integrazione dell'illustrazione già svolta nella seduta del 9 febbraio sottolinea che il codice dell'amministrazione digitale trova un'autonoma collocazione nello schema di decreto legislativo in esame, ma rimane strettamente collegato alle disposizioni emanate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 – il quale rappresenta la disciplina base in materia di documenti elettronici – e che analogamente a quelle disposizioni si applica anche ai privati, tra di loro e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Ricorda, inoltre, che il testo è accompagnato dal parere espresso dal Consiglio di Stato, che svolge alcune osservazioni generali e fornisce anche suggerimenti di dettaglio.

Dopo aver invitato il Governo a tenere conto delle singole correzioni proposte in tale parere, si sofferma sui rilievi generali mossi dal Consiglio di Stato. Premette la personale convinzione che la raccolta delle disposizioni in testi unici misti su una determinata materia, se è apprezzabile sotto il profilo della unicità dello strumento che regola la materia, spesso genera incongruenza e antinomie fra le diverse fonti di produzione normativa. La confluenza in un unico testo di norme aventi in origine rango diverso assume un rilievo particolare con riguardo al codice in esame poiché la materia che ne costituisce l'oggetto ha dovuto subire nel tempo, a causa dell'accelerazione del progresso tecnologico, interventi diversificati e disomogenei anche sotto il profilo della fonte normativa. Il Consiglio di Stato osserva in proposito che si è sottovalutata la possibilità di utilizzare lo strumento regolamentare, che consentirebbe una procedura meno rigida nella fase attuativa; in tal modo, inoltre, si potrebbe rinviare l'entrata in vigore delle norme legislative collegandola al perfezionamento delle norme attuative, dando modo così alle pubbliche amministrazioni di assorbire l'impatto che sicuramente si determinerà sulla loro organizzazione.

Richiama quindi l'osservazione in merito all'opportunità di includere nel codice alcune norme entrate in vigore successivamente alla legge delega, ricorrendo alla emanazione di decreti correttivi, e la necessità di valorizzare la corresponsabilizzazione delle autonomie territoriali, poiché se è vero che la materia rientra chiaramente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato è altrettanto vero che l'oggetto della disciplina investe anche competenze degli enti territoriali.

Infine, richiama l'attenzione su alcune possibili correzioni di carattere formale e tecnico. Sottolinea l'opportunità di consentire alle Poste italiane di assicurare la certezza nella consegna della certificazione in forma cartacea e di richiamare il concetto di «altro tipo di firma elettronica qualificata» anche nell'articolo 19, comma 3.

Conclude, riservandosi di esprimere ulteriori considerazioni dopo aver esaminato il documento presentato dal ministro Stanca che riformula parzialmente lo schema di decreto legislativo.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* chiede chiarimenti sul significato della norma di cui all'articolo 3 in cui si prevede che «I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni». Si domanda, fra l'altro, quali siano le conseguenze nella ipotesi che la pubblica amministrazione sia impossibilitata dal punto di vista organizzativo a garantire quel diritto. Egli ritiene che non sia opportuno stabilire norme particolarmente dettagliate in un testo legislativo, essendo preferibile demandare la disciplina di dettaglio allo strumento regolamentare che assicurerebbe maggiore flessibilità.

Si sofferma quindi sull'articolo 18, in materia di valore probatorio del documento informatico. Esso prevede che il documento informatico cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio, è liberamente valutabile in giudizio, «tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità

e sicurezza». Ora, a suo avviso, il limite contenuto nell'ultima parte della norma introduce un elemento di incertezza dal momento che non è indicato alcun criterio in base al quale si debbano valutare quelle caratteristiche oggettive.

Né appare chiara, a suo avviso, la portata della norma di cui all'articolo 28, dove si prevede che il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati, che rappresentano un elemento essenziale per il funzionamento della documentazione informatica. Non sono chiari i limiti del potere demandato al CNIPA e la disposizione, a suo avviso, potrebbe rivelarsi un elemento di debolezza della disciplina.

Infine, a proposito dell'articolo 37, ritiene che la formulazione del comma 2, che prevede in forma facoltativa la realizzazione del fascicolo informatico, potrebbe contraddire sul piano organizzativo la statuizione di cui al comma 1, che afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* si riserva di intervenire più diffusamente sullo schema di decreto legislativo in una prossima seduta, tenendo conto, tra l'altro, del documento che il ministro Stanca ha messo a disposizione della Commissione. Domanda, tuttavia, quali garanzie siano state previste per il caso di alterazione o distruzione del documento informatico.

Il ministro STANCA sottolinea come il principale obiettivo di cui si è tenuto conto nella redazione del codice sia stato il collegamento della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni con la realizzazione di un sistema pubblico di connessione.

Per quanto riguarda la perimetrazione della disciplina contenuta nel codice, aspetto sul quale il parere del Consiglio di Stato interviene per sollecitare l'inclusione di ulteriori materie, osserva che si è privilegiata la formazione di un quadro normativo di riferimento per tutte le amministrazioni, tralasciando altri ambiti di regolazione concernenti specifiche procedure informatiche.

Anche sotto il profilo del sistema delle fonti normative, ritiene condivisibile il suggerimento di ricondurre alcune norme allo strumento regolamentare, ma ricorda che lo stesso Consiglio di Stato ha osservato, a suo avviso giustamente, che la disciplina della documentazione sulla posta certificata dovrebbe essere realizzata attraverso norme legislative.

Per quanto riguarda la proposta di prevedere un termine ampio per l'entrata in vigore del codice (attualmente fissato in 180 giorni), sottolinea che la digitalizzazione dell'azione amministrativa costituisce un processo che il Governo ha inteso favorire attraverso la formazione di un quadro normativo di riferimento. Alcune amministrazioni probabilmente non saranno in grado di applicare la normativa neppure alla scadenza di quel termine così ampio; tuttavia, a suo avviso, non si può condizionarne l'appli-

cazione all'approntamento dei necessari strumenti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* condivide le considerazioni svolte dal ministro Stanca con riguardo al processo di attuazione progressiva delle norme che riguardano la documentazione informatica, un processo in funzione del quale un termine di 180 giorni potrebbe non essere sufficiente.

In ogni caso, sottolinea il rischio che l'introduzione di norme di grado legislativo possa rivelarsi un danno irreversibile, poiché la successiva delegificazione richiederebbe ulteriori interventi del legislatore. In proposito, occorre considerare che le tecnologie si rinnovano con velocità impetuosa per cui sarebbe più opportuno lasciare alla disponibilità del Governo la regolazione degli aspetti di dettaglio.

Il presidente PASTORE *(FI)* sottolinea l'opportunità di prevedere fin d'ora che l'utilizzo di tecnologie oggi ancora non mature, ma che potrebbero svilupparsi in futuro, sia introdotto attraverso atti di natura regolamentare.

Il ministro STANCA, replicando, a sua volta ricorda che lo schema di decreto legislativo ha recepito le osservazioni formulate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Richiama altresì il principio di neutralità tecnologica che sta alla base del «codice», per cui le scelte tecniche vengono rinviate allo strumento regolamentare.

Infine, ringrazia il senatore Bassanini per il suo condivisibile suggerimento nel senso di limitare al massimo le norme di grado legislativo, anche al fine di agevolare una maggiore flessibilità nell'attuazione del codice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2633) ***SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno***

(3053) ***Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.

Il relatore FALCIER *(FI)* propone di assumere a base dell'esame il disegno di legge n. 2633.

La Commissione consente e conviene, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2633, alle ore 18 di giovedì 24 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

433ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(3247) ***Deputati CIRIELLI ed altri*** **(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) –** ***Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi***, approvato dalla Camera dei deputati

(2784) ***GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive***

(2699) ***FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo***

(260) ***FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il presidente ZANCAN avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il presidente ZANCAN illustra quindi l'emendamento 3.1 che propone la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 3247, richiamando l'attenzione sulle conseguenze, a suo avviso drammatiche, che deriverebbero dall'applicazione della disposizione. Anche a voler ammettere che l'esclusione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti in alcuni casi possa costituire una opzione normativa non priva di una certa razionalità, non altrettanto può dirsi con riferimento all'impianto della disposizione di cui al citato articolo 3, rispetto al quale viene in discussione la proporzionalità della sanzione. L'effetto derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in esame sarà infatti dirompente e si estenderà a piovra su tutto il processo penale determinando trattamenti

sanzionatori inadeguati alle peculiarità delle fattispecie concrete. Con l'intervento in esame si realizzerà inoltre un ritorno al passato, essendo evidente come la *ratio* ispiratrice dello stesso richiami l'assetto dell'articolo 69 del codice penale anteriormente alla riforma del 1974; un assetto che – come è noto – comportava applicazioni sanzionatorie del tutto sproporzionate, con riferimento in particolare ad alcuni reati. Invita pertanto la maggioranza ad un ripensamento della norma. Si chiede poi quali siano le ragioni alla base della scelta di non restringere la discrezionalità del giudice nei casi considerati, osservando che gli errori indubbiamente compiuti in qualche caso dalla magistratura nell'applicazione delle norme non possono costituire argomenti a sostegno di una riforma che non appare in alcun modo equa e razionale. Si tratta altresì di una norma che non interessa il tema della prescrizione che è particolarmente caro alla maggioranza per finalità che sono a tutti evidenti, per cui non appare comprensibile la chiusura della maggioranza rispetto a proposte migliorative del testo. Dopo per aver dato per illustrati gli emendamenti 3.4 e 3.7, in merito all'emendamento 3.13, invita la Commissione a considerare l'opportunità di specificare la non applicazione del primo comma dell'articolo 69 del codice penale con riferimento alle diminuzioni di pena previste dagli articoli 444 e 441 del codice di procedura penale e ciò al fine di evitare che l'innovazione introdotta dall'articolo 3 possa determinare un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia.

Il senatore AYALA *(DS-U)* illustra gli emendamenti 3.2, 3.11 e 3.12 ribadendo con l'occasione la sua forte perplessità per l'assoluto atecnicismo dell'articolato che la maggioranza si accinge ad approvare. Ricorda come l'intervento operato sul codice penale con la riforma del 1974 fu salutato con favore sia dal mondo accademico sia dagli operatori giuridici proprio in quanto conferiva al giudice maggiore discrezionalità, permettendogli di graduare la pena in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta in coerenza con il dettato costituzionale e, in particolare, con il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione. L'obiettivo di una pena che possa tendere alla rieducazione del condannato presuppone infatti necessariamente che il giudice sia posto in condizione di adeguare la sanzione al caso di specie. Si è già detto che l'articolato approvato dalla Camera dei deputati costituisce una «legge *ad personam*», ma non altrettanto sufficientemente è stato evidenziato che la sua approvazione segnerà il ritorno a scelte che caratterizzavano originariamente l'impianto del codice penale e che l'esperienza ha dimostrato inadeguate e non pienamente coerenti con il vigente quadro costituzionale. Con molta probabilità si sta determinando anche in questa occasione quanto già accaduto con l'approvazione della cosiddetta legge Cirami che, ricorda, ha sostanzialmente reintrodotto nell'ordinamento un istituto considerato da molti un «reperto archeologico». Si tratta dunque di iniziative che guardano al passato in maniera non comprensibile. Non si comprende, più specificamente, per quale ragione si vuole ridurre il ruolo del giudice ad una funzione di tipo ragionieristico che contraddice l'evoluzione della normativa penalistica, cancel-

lando le innovazioni frutto dell'esperienza applicativa. Esprime conclusivamente il suo rammarico per la decisione della maggioranza di blindare l'articolato in questione in assenza di un atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione; la qual cosa impedirà che le necessarie correzioni suggerite da più parti possano essere recepite nel testo.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 3.3, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.10 di cui il senatore Dalla Chiesa è primo firmatario.

Il relatore ZICCONE *(FI)* formula un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3. Riferendosi all'intervento del presidente Zancan, ritiene le osservazioni svolte essere di un certo interesse, ma richiama l'attenzione sul fatto che l'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento risponde ad una *ratio* ben evidente. L'articolo 3 non costituisce una disposizione avulsa dal complesso delle norme in esame, anzi chiarisce in modo deciso l'impostazione guida che sottende la riforma. Il problema di fondo evocato dall'articolato è quello del rapporto tra discrezionalità del giudice nell'applicazione della pena e certezza del diritto. Si può ritenere che il legislatore possa aver fatto un uso non del tutto appropriato dello strumento delle aggravanti ad effetto speciale, ma è pur vero che tali interventi rispondono alla indubbia esigenza di orientare e limitare la discrezionalità del magistrato. Nel caso in esame non si tratta dunque della eliminazione della discrezionalità del giudice, così come affermato da alcuni oratori, quanto dell'esigenza di ripristinare la certezza del diritto e di cercare di porre rimedio ad alcune applicazioni giurisprudenziali che vanno nel senso di un buonismo non del tutto giustificato dalla gravità delle fattispecie concrete. Pur giudicando che l'inasprimento del regime sanzionatorio non sia di per sè uno strumento adeguato a svolgere una funzione di prevenzione, diversamente deve ritenersi per le innovazioni volte ad assicurare un quadro di certezza applicativa al sistema sanzionatorio. Le modifiche introdotte dall'articolato in esame meritano rispetto rispondendo ad opzioni normative ben precise che al più possono essere ritenute non condivisibili ma, che in ogni caso non possono ritenersi irrazionali o ingiustificate. Conclude quindi il suo intervento ribadendo l'importanza di circoscrivere in alcuni casi la discrezionalità del giudice perché eccessiva, auspicando in termini generali che si possa realizzare una diminuzione del ricorso alle aggravanti ad effetto speciale.

Il presidente ZANCAN replicando alle osservazioni del relatore osserva che sarebbe possibile condividere le considerazioni dallo stesso svolte, se da questo punto di vista gli interventi in discussione si inserissero in una generale rivisitazione dell'impianto codicistico senza la quale invece le innovazioni introdotte nell'ordinamento non trovano sufficiente giustificazione. Si tratterebbe quindi dell'ennesimo caso di un intervento modificativo privo di respiro e all'interno di un corpo normativo vecchio; ragion per cui lo stesso non appare possibile ed accettabile.

Il senatore MARITATI *(DS-U)* sottolinea come l'intervento del relatore non appaia sufficiente ad attribuire dignità alla riforma evidenziando la contraddizione in cui è incorso il medesimo quando ha affermato che gli aumenti di pena non costituiscono di per se stessi uno strumento adeguato a contenere la criminalità, mentre la riforma si limita a realizzare proprio esclusivamente un inasprimento del regime sanzionatorio, peraltro in modo del tutto irrazionale. Pur non essendo favorevole ad un atteggiamento di buonismo nei confronti di condotte di rilievo penale non gli appare possibile ragionevolmente ritenere, ad esempio, che il problema della criminalità napoletana possa essere risolto semplicemente inasprendo i trattamenti sanzionatori. Se questo fosse il rimedio non ci sarebbe alcuna difficoltà a sostenere un provvedimento urgente di tale contenuto. Si tratta invece di un intervento che lancia un messaggio di forza che non servirà a nulla, ma che invece determinerà in non pochi casi una risposta punitiva indiscriminata e arbitraria. È necessario ribadire piuttosto che il magistrato deve essere posto in condizione di valutare caso per caso quale sia la pena più adeguata al caso concreto nell'ambito ovviamente dei parametri posti dal legislatore. Evidenzia infine le conseguenze della riforma sulla realtà penitenziaria che testimoniano ulteriormente della inadeguatezza dell'intervento, essendo evidente che l'impatto dello stesso sui numeri della popolazione detenuta, restando immutate le attuali condizioni strutturali, renderà più difficile la realizzazione di forme di trattamento penitenziario coerenti con la finalità rieducativi della pena.

Segue un breve intervento del senatore AYALA *(DS-U),* il quale ancora una volta invita a riflettere sulle conseguenze della riforma sul regime sanzionatorio di alcuni reati.

Il sottosegretario VITALI dichiara il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti all'articolo 3. Osserva che la *ratio* ispiratrice dell'intervento è chiara anche se è legittimo che possa non essere da tutti condivisa. Sottolinea una contraddizione nell'atteggiamento dell'opposizione che, mentre lamenta eccessivo l'inasprimento del regime sanzionatorio poi, grida allo scandalo per l'introduzione di una nuova circostanza attenuante con riguardo agli ultrasettantenni. Il senso della riforma è quello di dare un chiaro segnale alla collettività. È stato fatto l'esempio delle conseguenze che gli interventi in esame avranno sul trattamento sanzionatorio. Ebbene dati statistici testimoniano che la maggioranza dei reati risulta commesso dalle medesime persone. In considerazione di ciò, la riforma manifesta attenzione verso gli incensurati, ma al tempo stesso realizza un giro di vite per i recidivi reteirati. Sarà poi l'applicazione concreta delle norme a permettere di valutare quale risulterà in concreto l'efficacia della riforma.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

434ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2430) ***Modifiche al codice di procedura civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) ***CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile***

(763) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi***

(836) ***COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile***

(1438) ***CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo***

(2047) ***MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 febbraio scorso, e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà con l'esame dell'emendamento 27.0.1, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 2 febbraio scorso.

Il RELATORE raccomanda l'approvazione dell'emendamento che interviene sul secondo comma dell'articolo 479 del codice di procedura civile, in materia di notificazione del titolo esecutivo e del precetto, espungendo il secondo capoverso della disposizione; in conseguenza della sua approvazione ne deriverebbe che, anche per il titolo esecutivo costituito

da una sentenza, la relativa notificazione dovrà essere sempre fatta alla parte personalmente.

Sulla proposta seguono brevi interventi dei senatori LEGNINI *(DS-U)*, del sottosegretario VIETTI e del presidente Antonino CARUSO.

Con il parere favorevole del GOVERNO è quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 27.0.1.

Il RELATORE propone che venga disposto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti relativi alla materia dell'espropriazione per consentire una maggiore riflessione sul tema.

Il PRESIDENTE condivide la proposta del relatore anche perché questo consentirebbe di poter tener conto di alcune simulazioni ed applicazioni concrete, in corso di svolgimento e di prossime conclusioni di alcune delle innovazioni proposte dalla Commissione, esperimenti effettuati dai magistrati auditi dalla Commissione medesima il cui esame potrebbe essere utile per valutare l'impatto della riforma.

In considerazione di quanto sopra emerso, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi agli articoli da 28 a 53 inclusi del testo unificato.

Il senatore GUBETTI *(FI)* fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 54.0.1.

Dopo che il RELATORE ha manifestato qualche perplessità sull'utilità della proposta, il PRESIDENTE invita invece a considerare con attenzione la questione affrontata dall'emendamento in esame. Si tratta infatti del problema dei locatori i quali, dopo lunghe ed estenuanti procedure esecutive, ottenuto il rilascio dell'immobile, rinvengono nello stesso, ad esempio, alcuni arredi dell'inquilino lasciati nell'appartamento e finiscono talora per dover a provvedere alla custodia degli stessi con addebito delle relative spese a loro carico con l'emendamento si conterrebbe al locatore di far vendere le cose con una procedura più rapica di quella oggi esistente.

Seguono brevi interventi del senatore CAVALLARO *(Mar-DL-U)* – il quale manifesta interesse per la proposta anche se ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti quali la destinazione del ricavato dalla vendita e l'informazione dell'inquilino che reputa necessaria – del RELATORE – per il quale disporre la vendita dei beni potrebbe in alcune circostanze non rispondere ad un'esigenza di equità – e del senatore BUCCIERO *(AN)*, per il quale invece la previsione di un termine di almeno sessanta giorni, qual è quello indicato nella proposta emendativa in esame, do-

vrebbe essere sufficiente a far venir meno la preoccupazione espressa dal relatore.

Su proposta del RELATORE che reputa opportuno un approfondimento della questione, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 54.0.1.

Il senatore GUBETTI *(FI)* fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 54.0.3.

Sulla proposta seguono brevi interventi del RELATORE – che valuta favorevolmente la precisazione contenuta nell'emendamento, pur invitando ad una migliore formulazione della disposizione – del sottosegretario VIETTI – per il quale la disciplina vigente dovrebbe ritenersi sufficiente – del senatore LEGNINI *(DS-U)* – che ritiene superflua la precisazione in quanto sarebbe possibile in via interpretativa già oggi giungere alla conclusione predetta – del senatore CENTARO *(FI)* – che invita a valutare con attenzione se non si debba anche intervenire su altre disposizioni una volta che si convenga sulla validità dell'emendamento – ed infine del senatore TIRELLI *(LP)*, che esprime perplessità in proposito.

In considerazione di quanto emerso nel corso della discussione, il senatore GUBETTI *(FI)* modifica l'emendamento 54.0.3 riformulandonlo nell'emendamento 54.0.3 (testo 2) che, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

In merito agli emendamenti 54-*bis*.1 e 54-*bis*.2 seguono brevi interventi del senatore LEGNINI *(DS-U)* – che dichiara la sua preferenza per il mantenimento dell'articolo 54-*bis* che introduce, a suo avviso, una innovazione dagli effetti pratici rilevantissimi consentendo di evitare al cittadino di subire una esecuzione non giusta – del RELATORE – per il quale occorrerebbe comunque disciplinare meglio l'innovazione introdotta con l'articolo 54-*bis* e del sottosegretario VIETTI, che si interroga se l'intervento non contraddica la volontà della maggioranza di accelerare i tempi del processo civile, non apparendo altresì chiaro quale sia il procedimento da seguire.

Quanto invece all'emendamento 54-*bis*.2 il PRESIDENTE si chiede se non sia il caso di meglio precisare la disposizione in quanto l'espressione «concorrendo gravi motivi» gli appare una formula troppo generica.

Il sottosegretario VIETTI invita a valutare l'opportunità di cogliere l'occasione della riforma in esame per far venir meno una volta per tutte la distinzione esistente fra opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione. Sulla proposta manifesta interesse il senatore CAVALLARO *(Mar-DL-U)* il quale prospetta l'opportunità di prevedere un utilizzo appropriato della cauzione.

Dopo brevi interventi dei senatori BUCCIERO *(AN)*, del RELATORE e del sottosegretario VIETTI, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 54-*bis*.1 e 54-*bis*.2 per consentire al relatore la predisposizione di una proposta che valuti, appunto, la possibilità di un superamento della distinzione oggi esistente tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, disciplinando al tempo stesso la cauzione come strumento utile a realizzare un equo contemperamento degli interessi in rilievo.

Il senatore GUBETTI *(FI)* fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 56.0.1.

Seguono brevi interventi del PRESIDENTE, del RELATORE, del senatore LEGNINI *(DS-U)* e del sottosegretario VIETTI sulla opportunità di intervenire sull'articolo 629 del codice di procedura civile e non invece più opportunamente su altre disposizioni.

Il senatore GUBETTI *(FI)* alla luce delle proposte emerse nel corso della discussione modifica l'emendamento 56.0.1, riformulandolo nell'emendamento 56.0.1 (testo 2) che, posto ai voti, col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è approvato.

Dopo che il sottosegretario VIETTI ha chiesto chiarimenti sulle ragioni della soppressione dell'articolo 57 del testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione, dopo brevi interventi dei senatori CAVALLARO *(Mar-DL-U)*, del RELATORE e del PRESIDENTE, conviene di rinviare ad altra seduta la discussione sulla questione.

Il GOVERNO presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 58.100 che propone di reintrodurre nell'articolato il testo approvato dalla Camera dei deputati osservando che il requisito della autenticità dell'estratto non appare più conforme alle attuali esigenze operative.

Il senatore BUCCIERO *(AN)* manifesta apprezzamento per la proposta anche perché essa tiene conto di quanto accade in altri ordinamenti che non conoscono estratti autentici.

Posto ai voti l'emendamento 58.100, con il parere favorevole del RELATORE, è quindi approvato.

Il senatore GUBETTI *(FI)* fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 58.0.1 che modifica riformulandolo l'emendamento 58.0.1 (testo 2).

Sulla proposta, seguono interventi del sottosegretario VIETTI, del senatore LEGNINI *(DS-U)* e del senatore CENTARO *(FI)*.

Posto quindi ai voti l'emendamento 58.0.1 (testo 2) è approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 58.0.2.

Sugli emendamenti 59.0.1, 59.0.2 e 59.0.3 si svolge una breve discussione nella quale intervengono il senatore LEGNINI *(DS-U)* – il quale osserva l'improprietà del riferimento alla disciplina dello sfratto per morosità – del RELATORE – che invece ritiene non sussistente la preoccupazione espressa dal senatore Legnini – del sottosegretario VIETTI – il quale non comprende la distinzione tra comodato con o senza previsioni di durata contenuta negli emendamenti 59.0.1 e 59.0.3 – e del presidente Antonino CARUSO, il quale ricorda che le proposte in esame tengono conto dell'esito dei lavori svolti dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno d legge n. 1590.

Accogliendo l'invito del RELATORE, l'emendamento 59.0.1 è ritirato.

In esito alla discussione svolta il senatore CAVALLARO *(Mar-DL-U)* modifica l'emendamento 59.0.2 riformulandolo nell'emendamento 59.0.2 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

È quindi precluso l'emendamento 59.0.3.

Il senatore CAVALLARO *(Mar-DL-U)* modifica l'emendamento 59.0.4 riformulandolo nell'emendamento 59.0.4 (testo 2) e l'emendamento 59.0.2 riformulandolo nell'emendamento 59.0.5 (testo 2).

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti 59.0.4 (testo 2) e l'emendamento 59.0.5 (testo 2) che, in esito a distinte votazioni, sono approvati; è invece respinto l'emendamento 59.0.6.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

435ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(2430) ***Modifiche al codice di procedura civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) ***CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile***

(763) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi***

(836) ***COSTA. – Modifica degli articoli 591- bis e 591- ter del codice di procedura civile***

(1438) ***CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo***

(2047) ***MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi, e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio 2004.

Prima di passare all'esame dell'articolo 60 si svolge un breve dibattito in merito all'articolo 59-*bis* del testo unificato – in relazione al quale non sono stati presentati emendamenti – nel quale intervengono il relatore SEMERARO *(AN)*, il presidente Antonino CARUSO e il sottosegretario VIETTI e al termine del quale, pur concordandosi in linea di principio sulla validità della previsione introdotta con il predetto articolo, il relatore SEMERARO *(AN)* si riserva di ritornare sulla sua formulazione nel proseguo dell'esame.

Il senatore CENTARO *(FI)* illustra poi l'emendamento 60.1, interamente sostitutivo degli articoli 60, 60-*bis* e 61 del testo unificato e diretto

a innovare in modo significativo la disciplina dei procedimenti cautelari. In particolare, l'emendamento attribuisce al giudice competente a conoscere della domanda cautelare poteri istruttori più ampi di quelli oggi previsti dal vigente articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile e, correlativamente, prevede che avverso l'ordinanza che conclude il procedimento cautelare, se questo è stato instaurato prima dell'inizio della causa di merito, sia proponibile soltanto l'appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti del predetto codice. L'emendamento poi apporta alle disposizioni di codice di rito alcune modifiche di coordinamento, fra le quali vanno segnalate soprattutto quelle relative all'articolo 669- *quaterdecies*.

La proposta emendativa, più in generale, si inserisce in una prospettiva di semplificazione e accelerazione dei meccanismi processuali di particolare importanza, se si tiene conto del notevolissimo rilievo che, nella concreta prassi giudiziaria, riveste la materia cautelare.

Il relatore SEMERARO *(AN)* manifesta perplessità sulla proposta contenuta nell'emendamento 60.1, ritenendo assai problematica sotto il profilo sistematico la scelta di privare le parti del procedimento cautelare di un giudizio di merito a cognizione piena e ritiene, pertanto, preferibile la soluzione adottata sul punto dal Comitato ristretto.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario di Stato VIETTI, il quale evidenzia come le innovazioni introdotte con gli articoli 60 e 60-*bis* del testo del Comitato ristretto rappresentino già un significativo passo avanti nella prospettiva di una valorizzazione delle potenzialità deflattive del procedimento cautelare rispetto alla fase del giudizio di merito.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene, più in particolare, problematica la scelta compiuta con l'emendamento 60.1 nel senso dell'applicazione del nuovo modello procedurale ivi previsto anche ai provvedimenti d'urgenza contemplati dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)*, dopo aver ricordato di aver aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo, dà per illustrato l'emendamento 60.2 e manifesta poi, con più specifico riguardo al tema in discussione, perplessità con riferimento alle soluzioni delineate negli articoli 60 e 60-*bis* del testo predisposto dal Comitato ristretto, evidenziando le implicazioni problematiche che potrebbero derivare dalla scelta di non prevedere una connessione necessaria fra la fase cautelare ed un successivo o contestuale giudizio di merito. Appare infatti – quanto meno ad una prima valutazione – evidente l'anomalia sistematica di un provvedimento cautelare, per sua natura anticipatorio degli effetti della pronuncia di merito, che potrebbe non essere mai seguito da tale pronuncia e che, nonostante ciò, conserverebbe la sua efficacia e sarebbe poi in qualsiasi momento successivamente modificabile o revocabile dal giudice che lo ha emesso. Ne consegue pertanto la necessità di

una valutazione approfondita di questa innovazione che, per le ragioni anzidette, non può non implicare il rischio di uno snaturamento dei caratteri propri del provvedimento cautelare.

Il senatore CENTARO *(FI)* condivide le perplessità espresse dal senatore Legnini e sottolinea come la soluzione da lui proposta con l'emendamento 60.1 affronti il tema della valorizzazione del procedimento cautelare in un'ottica diversa che non si presta alle suddette obiezioni.

Il senatore BUCCIERO *(AN)* rileva di aver condiviso dubbi e incertezze analoghi a quelli sollevati dal senatore Legnini e di averli però superati in forza della considerazione che la soluzione delineata nel testo unificato del Comitato ristretto trova un suo ancoraggio sistematico nel principio dispositivo che, come è noto, costituisce uno dei cardini intorno ai quali ruota il vigente modello processuale civilistico. Si può ritenere che l'opzione normativa espressa dal testo unificato sul punto esprime proprio una esaltazione del principio dispositivo, che verrebbe portato alle sue più ampie conseguenze.

Il relatore SEMERARO *(AN)* fa propri i rilievi testè svolti dal senatore Bucciero, mentre il presidente Antonino CARUSO e il sottosegretario VIETTI concordemente richiamano l'attenzione sul fatto che le obiezioni rivolte alla asistematicità dell'impostazione seguita negli articoli 60 e 60-*bis* del testo del Comitato ristretto devono essere valutate tenendo conto del fatto che la soluzione ivi prevista trova un suo precedente in materia societaria nell'articolo 23 del recente decreto legislativo n. 5 del 2003.

A quest'ultimo proposito il sottosegretario VIETTI evidenzia come la proposta di rimuovere la previsione che rende necessario far seguire al provvedimento cautelare l'instaurazione del giudizio di merito, stabilendo diversamente il venire meno degli effetti del provvedimento cautelare, intenda perseguire una finalità deflativa. Scommette quindi sul dato di esperienza rappresentato dal fatto che, in un elevato numero di casi, le parti dopo l'emissione del provvedimento cautelare non hanno un reale interesse e una effettiva volontà di intraprendere un giudizio di merito lungo e dispendioso e potrebbero pertanto sostanzialmente prestare acquiescenza alla risposta fornita alla loro domanda di giustizia con il provvedimento cautelare medesimo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3247

Art. 3.

3.1

ZANCAN, CALVI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Sopprimere l'articolo.

3.4

ZANCAN, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«*1.* Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è stato sostituito dal seguente:

"Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ma il giudizio di prevalenza non è consentito nei casi di cui all'articolo 99 quarto comma del codice penale, nonché in quelli di cui agli articoli 111 e 112 primo comma n. 4 del codice penale"».

3.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Sopprimere le parole: «esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma».

3.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Dopo le parole: «112, primo comma», *aggiungere le seguenti:* «numero 3) e».

3.7

ZANCAN, CALVI

Sopprimere le parole da: «circostanze aggravanti» *sino al termine.*

3.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», *aggiungere le seguenti:* «limitatamente al numero 1) dell'articolo 61».

3.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», *aggiungere le seguenti:* «limitatamente al numero 4) dell'articolo 61».

3.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, BATTISTI

Dopo le parole: «ritenute circostanze aggravanti», *aggiungere le seguenti:* «limitatamente al numero 9) dell'articolo 61».

3.11

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, quarto comma dell'articolo 69 del codice penale, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di prevalenza, di cui sopra, non opera nei confronti delle diminuzioni di pena previste per la scelta di riti processuali alternativi né per quelle previste a favore di chi collabora con la giustizia».

3.12

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, quarto comma dell'articolo 69 del codice penale ivi richiamato, aggiungeer, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di prevalenza, di cui sopra, non opera nei confronti delle diminuzioni di pena previste per la scelta di riti processuali».

3.13

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, dopo il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«Il primo comma non si applica con riferimento alla diminuzione di pena conseguente agli articoli 444 e 441 del codice di procedura penale».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI

Art. 28.

28.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. – 1. All'articolo 490 del codice di procedura civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti INTERNET"».

28.2

CALLEGARO

Sostituire il comma 2, del capoverso «Art. 490» *con il seguente:*

«In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 15.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice, è inserito in appositi siti internet, individuati con atto dal Ministero della giustizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

28.3

ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis) nel terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, le parole: "una o più volte sui" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due volte su almeno due"».

28.4

SEMERARO, *relatore*

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «è inserito» *fino a:* «incanto» *con le seguenti:* «è reso disponibile per via telematica, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto».

28.5

ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) dopo il terzo comma dell'articolo 490 codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* La violazione delle disposizioni indicate nel presente articolo comportano l'invalidità dell'istanza di vendita e possono essere eccepite in giudizio fino all'emanazione del decreto di trasferimento del bene (586 c.p.c.)"».

28.6

ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) dopo il terzo comma dell'articolo 490 codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* Il giudice dispone che siano pubblicati con le medesime forme di pubblicità, di cui al terzo comma del presente articolo, l'istanza di vendita (567 c.p.c) o di assegnazione (584 c.p.c.), nonché, successivamente al decreto di trasferimento del bene, un avviso contenente l'indicazione se

l'acquirente è persona fisica o una società, il numero di incanti al quale è stato venduto l'immobile, il numero di offerte ricevute, il prezzo fissato come base d'asta, la percentuale di rialzo, il prezzo di acquisto e le eventuali ulteriori informazioni ritenute utile"».

Art. 29.

29.1

CENTARO

Al comma 1, al secondo capoverso «Art. 492» *del c.p.c. richiamato sopprimere le parole:* «dichiarandolo sul proprio onore».

29.2

IL GOVERNO

Al comma 1, secondo capoverso articolo 492 richiamato, dopo le parole: «luoghi in cui si trovano» *aggiungere le seguenti:* «previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'art. 371-*bis* del codice penale».

29.3

IL GOVERNO

Al comma 1, al terzo capoverso articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, sopprimere le parole: «anche se negativa».

29.4

CAVALLARO

Al comma 1, al capoverso 4 dell'articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, dopo le parole: «ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione» *inserire le seguenti parole:* «e comunque per l'assunzione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del titolo,».

29.5

CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 492 del codice di procedura civile richiamato, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con poteri di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste».

Art. 30.

30.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. – *1.* All'articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569».

30.2

CALLEGARO

Sopprimere la lettera b).

Art. 33.

33.0.1

CALLEGARO

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

1. L'art. 514 del c.p.c., viene sostituito dal seguente:

«Art. 514 – *Cose mobili assolutamente impignorabili.* – Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) gli oggetti, i libri, gli scritti, le immagini sacre nonché tutto ciò che serve all'esercizio del culto di qualsiasi cultura o confessione religiosa;

2) l'anello nuziale ovvero ogni altro oggetto simbolico nuziale; i vestiti, la biancheria personale e della casa; i letti, gli armadi guardaroba, i cassettoni, le cassepanche e i mobili del bagno; gli utensili di casa e di cucina; i mobili di cucina, i piccoli elettrodomestici, il frigorifero, il congelatore, i fornelli e i piani di cottura in qualsiasi modo alimentati, la lavatrice; il salotto; il televisore, il videoregistratore, la radio, lo stereo, il *computer* completo degli accessori necessari; i libri ed ogni altro strumento essenziale alla crescita culturale. Tutto ciò giacché indispensabile al debitore e alle persone della sua famiglia, nell'accezione più ampia, con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i beni, ad eccezione dei letti, di rilevante valore economico o di pregio artistico o d'antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari, per alcuni mesi, al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente tenuto conto della situazione economica e lavorativa degli interessati;

4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore il cui impiego è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determina l'impossibilità economica di continuare l'attività stessa ovvero che i medesimi siano considerati indispensabili per l'attività da disposizioni di legge o regolamentari;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le fotografie, i filmati, le registrazioni, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione».

39.1

TIRELLI

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 532 del codice di procedura civile richiamato, sostituire le parole: «sono affidate, di regola,» *con le seguenti:* «devono essere affidate».

Art. 40.

40.1
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40.

1. All'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile le parole: "nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: "preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri"».

40.2
PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera c) *sopprimere la seguente parola:* «preferibilmente».

40.3
PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole:* «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario».

40.4
CALLEGARO

Al comma 1, lettera c) *sopprimere le parole:* «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario» *sono sostituite:* «o a un avvocato, o a un dottore commercialista o a un ragioniere e perito commerciale iscritto al consiglio dell'ordine del circondario».

40.5

CENTARO

Al comma 1, lettera c) *inserire dopo le parole:* «iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario» *le parole:* «nel relativo elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione».

40.6

TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delega delle operazioni di vendita";

b) le parole: "Il Pretore" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice";

c) le parole: "nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri" sono sostituite dalle seguenti: "preferibilmente nel circondario o a un istituto all'uopo autorizzato (att. 159) o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del cirocndario il compimento delle ooperazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri"».

40.0.1

CALLEGARO

*Dopo l'***articolo 40,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

Al fine di pervenire alla redazione del certificato notarile di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, il notaio o suo delegato ha diritto di accesso ai documenti di cui agli articolo 22 legge 7 agosto 1990, n. 241».

Art. 41.

41.0.1
CAVALLARO

*Dopo l'***articolo 41,** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

1. All'articolo 547 del codice di procedura civile sono inserite le seguenti modifiche:

"*a)* al comma 1: dopo le parole: 'con dichiarazione all'udienza', sono inserite le seguenti: 'o con dichiarazione resa all'Ufficiale giudiziario'"».

Art. 42.

42-*bis.*1
IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

42-*bis.*2
CALLEGARO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «È nominato custode, in sostituzione del debitore, l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534», *aggiungere le seguenti:* «o altro soggetto indicato dal giudice».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 43.

43.1
IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 44.

44.1
CENTARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «se muniti di titolo esecutivo».

Art. 46.

46.1
CALLEGARO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis.* All'articolo 569, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all'articolo 173-*bis.* delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza"».

46.0.1
CALLEGARO

*Dopo l'***articolo 46,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

Dopo l'**articolo 569,** *inserire il seguente articolo:*

"Art. 569-*bis.*

La vendita dei beni prevista dalle disposizioni del capo IV, c.p.c., potrà essere svolta anche in via telematica, nel rispetto della vigente normativa in materia di firme elettroniche e documento informatico secondo le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

Art. 48.

48.0.1

CALLEGARO

*Dopo l'***articolo 48-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*ter*.

1. All'articolo 574 c.p.c., primo comma, dopo le parole: "il decreto previsto dall'articolo 586" inserire il seguente periodo: "Con lo stesso decreto il giudice indica altresì la banca presso la quale la somma dovrà essere depositata".

2. Dopo l'ultimo comma del medesimo articolo 574 c.p.c. inserire il seguente periodo: "Il giudice può altresì emettere decreto di trasferimento una volta acquisita una fideiussione bancaria a garanzia del versamento, nel termine stabilito, del prezzo promesso e degli accessori da parte dell'offerente a favore del quale è stata disposta la vendita. Il decreto di trasferimento prevede altresì l'ingiunzione esecutiva al debitore o al custode o al detentore di rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio"».

48.0.2

CALLEGARO

*Dopo l'***articolo 48-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*quater*.

1. L'articolo 576, comma 1, n. 5 c.p.c., è sostituito dal seguente:

"l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta, nonché quello delle spese nella stessa misura, e il termine entro il quale tali ammontari devono essere prestati dagli offerenti"».

Conseguentemente:

2. *Sostituire nell'articolo 580, comma 1 c.p.c. le parole:* «l'ammontare approssimativo delle spese di vendita», *con le parole:* «l'ammontare delle spese di vendita come disposto dal giudice a norma dello stesso articolo 576».

3. *Sostituire nell'articolo 47, che modifica l'articolo 571, comma 2 c.p.c., la parola:* «inferiore» *con il termine:* «superiore».

Art. 49.

49.1

IL GOVERNO

Al comma 1, ultimo capoverso dell'articolo 584 c.p.c., sostituire le parole: «pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa», *con le parole:* «dispone l'incameramento della cauzione».

Art. 50.

50.1

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, sostituire il capoverso dell'articolo 585 c.p.c. ivi inserito, con il seguente:

«Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei Registri Immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata. Il Giudice con lo stesso decreto ordina la cancellazione dei gravami, anche successivi alla trascrizione del pignoramento».

50.0.1
CALLEGARO

*Dopo l'***articolo 50,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis.*

All'articolo 586 c.p.c, dopo le parole: "versamento del prezzo" vanno aggiunte le seguenti parole: "o una volta acquisita la garanzia bancaria di cui all'articolo 574 c.p.c. in ordine al versamento dello stesso"».

50-*bis.*1
IL GOVERNO

Sopprimere il terzo comma.

Art. 51.

51.1
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 51. - 1. All'articolo 591-*bis.* del codice di procedura civile sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «sede», *è inserita la seguente:* «preferibilmente» *e dopo le parole:* «576 e seguenti», *sono aggiunte le seguenti:* «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591».

51.2

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario».

51.3

CALLEGARO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell'ordine del circondario» *con le seguenti:* «o a un avvocato, o a un dottore commercialista o a un ragioniere e perito commerciale iscritto al consiglio dell'ordine del circondario».

51.4

CAVALLARO

Al comma 1, lettera a), *al primo comma dell'articolo 591-*bis *del codice di procedura civile ivi modificato, dopo le parole:* «del circondario» *aggiungere le seguenti:* «ovvero a un Ufficiale giudiziario».

51.5

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d).

51.6

CAVALLARO

Al comma 1, lettera b)*, al secondo comma dell'articolo 591-*bis, *del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola:* «professionista» *aggiungere le seguenti:* «o Ufficiale giudiziario».

51.7

CAVALLARO

Al comma 1, lettera c), *al terzo comma dell'articolo 591*-bis, *del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola:* «professionista» *aggiungere le seguenti:* «o Ufficiale giudiziario».

51.8

CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), *all'articolo 591*-bis, *del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola:* «professionista» *aggiungere le seguenti:* «o Ufficiale giudiziario».

51.9

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera e), *capoverso, le parole:* «il professionista delegato», *ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti:* «il notaio».

51.10

CAVALLARO

Al comma 1, lettera e), *all'ottavo comma dell'articolo 591*-bis *del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola:* «professionista» *aggiungere le seguenti:* «o Ufficiale giudiziario».

51.11

PASTORE, SCARABOSIO

Dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* dopo il comma nono è aggiunto il seguente:

"Il notaio delegato, limitatamente alle esigenze del processo esecutivo relative a dati personali del soggetto esercutato, nonché a caratteristiche dell'immobile oggetto di espropriazione forzata, può chiedere informazioni e notizie alla pubblica amministrazione"».

51-*bis*.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

51-*bis*.2

PASTORE, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

51-*bis*.3

CAVALLARO

*Al comma 1, dell'articolo 591-*ter *del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola:* «professionista» *aggiungere le seguenti:* «o Ufficiale giudiziario».

Art. 52.

52.1

PASTORE, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

52.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-*bis*"».

52.3

CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» *aggiungere le seguenti:* «o ufficiale giudiziario».

53.1

PASTORE, SCARABOSIO

Soprimere l'articolo.

53.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 53. – *1.* All'articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-*bis*"».

53.3

CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 598 del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» *aggiungere le seguenti:* «o Ufficiale giudiziario».

54.0.1

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 54,** *inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. All'articolo 609 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il locatore, in ogni caso, trascorsi sessanta giorni dalla data del rilascio dell'immobile, può far vendere le cose delle quali è stato nominato custode, con il procedimento di cui all'articolo 2797 del codice civile"».

54.0.2

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 54,** *inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. All'articolo 609 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il locatore, in ogni caso, trascorsi sessanta giorni dalla data del rilascio dell'immobile, può far vendere le cose delle quali è stato nominato custode, con il procedimento di cui all'articolo 2797 del codice civile"».

54.0.3

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 54,** *inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. All'articolo 611 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: "liquidazione delle spese", sono inserite le seguenti: ", nonché dei diritti e degli onorari del procedimento di esecuzione,"».

54.0.3 (testo 2)
ALBERTI CASELLATI, GUBETTI

*Dopo l'***articolo 54,** *inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis.*

1. All'articolo 611 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: "giudice dell'esecuzione", sono inserite le seguenti: "a norma degli articoli 91 e seguenti"».

54-*bis.*1
CALLEGARO

*Sopprimere l'articolo 54-*bis.

54-*bis.*2
SEMERARO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «gravi motivi», *aggiungere le seguenti:* «anche in riferimento alla solvibilità delle parti».

56.0.1
ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 56,** *inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis.*

1. All'articolo 629 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante rinuncia agli atti, prima della consegna o del rilascio, con atto da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente e da notificarsi alla parte esecutata."».

56.0.1 (testo 2)
ALBERTI CASELLATI, GUBETTI

*Dopo l'***articolo 56,** *inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis.*

1. Dopo l'articolo 608 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 608-*bis.*

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente"».

Art. 58.

58.100
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 58. - 1. All'articolo 634, secondo comma del codice di procedura civile, la parola: "autentici", ovunque ricorre, e le parole: ", purché bollate e vidimate nelle forme di legge e" sono soppresse».

58.0.1
ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 58,** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. All'articolo 642 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo le parole: "pubblico ufficiale autorizzato", sono inserite le seguenti: ", ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, ed offre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni"».

58.0.1 (testo 2)
ALBERTI CASELLATI, GUBETTI

*Dopo l'***articolo 58,** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. All'articolo 642 del codice di procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel ritardo", sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; e la parola: "ma" è soppressa"».

58.0.2
ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo 58,** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. All'articolo 642 del codice di procedura civile, all'inizio del secondo comma, è premesso il seguente periodo: "Il giudice può, altresì, concedere l'esecuzione provvisoria se il ricorrente fornisce prova scritta del diritto fatto valere ed offre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni."».

Art. 59.

59.0.1
CAVALLARO, CARUSO Antonino

*Dopo l'***articolo 59,** *inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis.*

1. All'articolo 657 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La licenza o lo sfratto di cui al primo e al secondo comma possono essere intimati anche nei confronti di chi utilizza un immobile in forza di un contratto di comodato di cui sia stabilita la durata".».

59.0.2

CAVALLARO, GIARETTA

*Dopo l'***articolo 59,** *inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis.*

1. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 658-*bis.* – Le norme di cui agli articoli 657 e 658 si applicano anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili urbani"».

59.0.2 (testo 2)

CAVALLARO, GIARETTA

*Dopo l'***articolo 59,** *inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis.*

1. All'articolo 657 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili"».

59.0.3

CAVALLARO, CARUSO Antonino

*Dopo l'***articolo 59,** *inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis.*

1. All'articolo 658 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Può essere altresì intimato lo sfratto con le medesime modalità stabilite nell'articolo precedente anche nei confronti di chi occupa un immobile a titolo di comodato senza previsione di durata oppure senza titolo».

59.0.4

CAVALLARO, CARUSO Antonino

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

1. All'articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quanto disposto dal primo e secondo comma si applica anche ai contratti di comodato di beni immobili con o senza determinazione di scadenza e alle occupazioni abusive di beni immobili"».

59.0.4 (testo 2)

CAVALLARO, CARUSO Antonino

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

1. All'articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quanto disposto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusive di beni immobili"».

59.0.5

CAVALLARO, CARUSO Antonino

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

1. All'articolo 663 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quanto previsto dal comma 1 e dal comma 2 si applica anche ai contratti di comodato con o senza determinazione di scadenza e alle ipotesi occupazioni abusiva di beni immobili"».

59.0.5 (testo 2)
CAVALLARO, CARUSO Antonino

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

1. All'articolo 665 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quanto previsto dal primo e dal secondo comma si applica anche ai contratti di comodato e alle occupazioni abusiva di beni immobili"».

59.0.6
ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

1. Dopo l'articolo 669-*bis* del codice di procedura civile è inserito seguente:

"Art. 669-*bis.1*. Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data della esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

Nelle ipotesi in cui il conduttore abbia ottenuto dal giudice un termine per il pagamento dei canoni scaduti e non abbia provveduto a sanare la morosità nel termine stesso, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualunque momento e limitatamente ala data fissata per l'esecuzione, proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale collegiale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618.

Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti"».

Conseguentemente è abrogato l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 60.

60.1
CENTARO

Sostituire gli articoli da 60 a 61 con i seguenti:

«Art. 60.

Sostituire l'articolo 669-*sexies* con il seguente:

Art. 669-*sexies. - (Procedimento).* – Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese".

Art. 61.

1. All'articolo 669-*septies* sostituire il comma 2 con il seguente:

"Con l'ordinanza di incompetenza il giudice provvede, definitivamente sulle spese del procedimento.

2. Sopprimere il comma 3 dell'articolo 669-*septies*.

Art. 61-*bis.*

1. Sopprimere l'articolo 669-*octies.*
2. Sopprimere l'articolo 669-*novies*.
3. Sopprimere l'articolo 669-*decies*.

4. Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 669-*duodecies*.

5. Sostituire l'articolo 669-*terdecies* con il seguente:

"Art. 669-*octies*. - *(Impugnazione contro i provvedimenti cautelari)*. – *1*. Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-*sexies* e 669-*septies* è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro II.

2. Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

3. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

4. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti gioeni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

6. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione".

6. Sopprimere nell'articolo 669-*quaterdecies* la parola: "II".

7. Aggiungere nell'articolo 669-*quaterdecies* dopo le parole: "di questo capo" le parole: "nonché del capo IV".

Art. 61-*ter*.

1. Inserire, dopo l'articolo 671, l'articolo 672:

"Art. 672. - *(Procedimento)*. – Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-*bis* a 669-*septies*".

2. Aggiungere all'articolo 675 dopo il comma 1 il seguente:

"Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio di estingue".

Art. 61-*quater*.

Aggiungere al commma 1 dell'articolo 339 in fine le seguenti parole: "nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-*sexies*, 669-*septies* e 669-*octies*, comma 1"».

60.2

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c) *le parole:* «provvedimenti di danno temuto» *sono sostituite con le parole:* «provvedimenti emessi a seguito di denunzia di danno temuto».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

222ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3285) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio 2005.

Il presidente PROVERA ricorda che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi iscritti a parlare la Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, conferisce al relatore senatore Pianetta, che sostituisce il senatore Sodano impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a domandare di svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE DELIBERANTE

(3150) ***Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)***
(Discussione e approvazione)

Il presidente relatore PROVERA *(LP)* illustra il provvedimento in titolo. Esso si propone di autorizzare la concessione del contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica, che permette il funzionamento dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nella misura complessiva di euro 3.600.000 annui, a decorrere dal 2005.

Rileva come si tratti di un finanziamento assai importante perché volto a rilanciare il sostegno da parte italiana ad un'Agenzia la cui importanza si profila sempre crescente sia nella prospettiva dei prossimi scenari connessi alla scarsità delle risorse energetiche, sia, più indirettamente nel quadro dei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, i quali vedono nell'AIEA un istituto determinante per bilanciare le sperequazioni nell'attribuzione e nell'utilizzo delle stesse risorse. Il ruolo dell'AIEA come attore nel quadro internazionale appare crescente sol che si pensi all'importanza della funzione ispettiva impiegata nei riguardi di Paesi che hanno in corso programmi di sviluppo ed impiego dell'energia nucleare che esulano dall'uso per fini esclusivamente pacifici e civili.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa all'esame dell'articolo unico.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.1 che recepisce le condizioni proposte dalla Commissione Bilancio nel suo parere.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'articolo unico nel testo emendato.

IN SEDE REFERENTE

(3269) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio 2005.

Il relatore presidente PROVERA *(LP)* ricorda preliminarmente che la firma del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, avvenuta a Roma il 29 ottobre 2004, si pone in una linea di continuità con la firma del Trattato che ha istituito la Comunità europea il 25 marzo 1957. Il nuovo Trattato, che racchiude in sé i precedenti Trattati e la Carta dei diritti, opera una semplificazione delle procedure delineando una nuova ge-

rarchia delle fonti del diritto dell'Unione, superando la suddivisione in pilastri e attribuendo alle istituzioni un ruolo rafforzato.

La conferenza intergovernativa ha approvato il Trattato, ma gran parte delle sue disposizioni sono state definite dalla Convenzione sul futuro dell'Unione. In essa si sono confrontati per la prima volta rappresentanti dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e dei governi dei Paesi membri. Questo metodo – precisa il relatore – dovrà essere, anche per il futuro, il metodo ordinario per le eventuali modifiche del Trattato stesso.

Il Trattato, consta di 448 articoli arricchiti da atti connessi, protocolli e dichiarazioni, volto a disciplinare le basi dell'intero diritto dell'Unione.

Il disegno di legge in titolo è composto di soli tre articoli, recando esclusivamente l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.

Il Preambolo del Trattato reca i principi fondamentali su cui si fonda l'Unione. Vengono menzionate le eredità culturali, religiose ed umanistiche dell'Europa, che hanno portato ai valori universali dei diritti dell'uomo. Ricorda, quindi, che a causa dell'opposizione di alcuni Stati e nonostante un intenso dibattito, non è stato possibile inserire un esplicito riferimento alle radici giudaico-cristiane. Il Trattato si articola in quattro Parti: la I composta di 60 articoli, reca le disposizioni relative al funzionamento delle istituzioni; la II contiene i 54 articoli della Carta dei diritti fondamentali; la III, composta di 322 articoli, disciplina le politiche dell'Unione; la IV contiene 12 articoli recanti le disposizioni finali.

Passando all'illustrazione della Parte I, il relatore chiarisce che essa definisce in primo luogo le istituzioni dell'Unione e ne enuncia gli obiettivi. L'Unione europea è descritta come unione di popoli e di Stati intenzionati a costruire un futuro comune sulla base di valori fondanti e condivisi: la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani. Gli obiettivi dell'Unione sono ricompresi in un unico articolo (l'articolo I-3) che enuncia anche alcuni obiettivi non contenuti in disposizioni normative previgenti. Tra questi i principi di tutela sociale sottesi all'obiettivo di un elevato livello di occupazione, il perseguimento del progresso scientifico e tecnologico, la lotta contro l'esclusione sociale e la discriminazione e la promozione della giustizia. L'articolo I-4 attribuisce forza costituzionale alle libertà fondamentali sancite dal Trattato: la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.

Sottolinea quindi gli elementi di novità contenuti anche nell'articolo I-6 che, nel disciplinare i rapporti tra l'Unione e gli Stati, riconosce per la prima volta in modo esplicito il ruolo delle autonomie regionali e locali. Esso stabilisce inoltre che l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati e l'identità nazionale. L'articolo I-7 attribuisce all'Unione la personalità giuridica che, sino ad oggi veniva riconosciuta alla CE e all'EURATOM, ma non all'Unione, la quale, per tale ragione, non era legittimata a stipulare accordi con Stati terzi o con organizzazioni internazionali. Mentre la CE, assorbita dall'Unione, non sussisterà più come entità giuridica sepa-

rata, l'EURATOM manterrà una personalità giuridica distinta finchè il relativo Trattato non sarà sottoposto alla revisione. In sostanza, l'attribuzione di personalità giuridica sembra pregiudiziale sia per il potere di stipulare trattati sia per lo sviluppo in prospettiva della politica estera comune.

L'articolo I-9 integra nella Costituzione la Carta dei diritti fondamentali che acquista quindi un valore giuridico vincolante.

L'articolo I-11, relativo alle competenze dell'Unione, contiene un'innovazione significativa. Vengono infatti ribaditi i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità già enunciati nei trattati e, per la prima volta, è previsto il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà: qualora un terzo dei Parlamenti nazionali consideri una proposta legislativa lesiva del principio di sussidiarietà, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta medesima. Inoltre, ricorda che un Parlamento nazionale, attraverso il proprio Governo, può presentare ricorso alla Corte di giustizia per violazione del medesimo principio di sussidiarietà. La novità sembra consistere nel controllo politico *ex ante* cui si aggiunge un controllo giurisdizionale *ex post*, ma sempre attivato dai Parlamenti dei singoli Stati nazionali. Svolge quindi brevi rilievi circa l'attribuzione di un potere di ricorso per violazione del principio di sussidiarietà al Comitato delle Regioni in relazione agli atti legislativi che devono essere sottoposti al parere del Comitato stesso.

Prosegue quindi ricordando come gli articoli da I-12 a I-18 mirino a disciplinare con chiarezza le competenze dell'Unione ripartendole in tre categorie: esclusive; concorrenti; di sostegno, coordinamento o completamento. Solo la prima categoria esclude l'intervento degli Stati, salvo autorizzazione da parte dell'Unione. Le competenze concorrenti ammettono invece l'intervento degli Stati qualora l'Unione non le eserciti o abbia cessato di esercitarle. Per quanto riguarda la terza categoria si realizza invece un concorso dell'Unione all'azione degli Stati che mantengono tuttavia un ruolo fondamentale.

La PESC costituisce un settore dove le competenze dell'Unione e degli Stati tendono a sovrapporsi ed integrarsi. Accenna in particolare all'articolo I-16 che dispone che gli Stati membri sostengano attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà. Gli Stati devono astenersi da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione e tale da nuocere alla sua efficacia.

Passa quindi ad illustrare gli articoli da I-19 a I-32 che riguardano le istituzioni e gli organi dell'Unione. L'elemento innovativo è rappresentato dall'attribuzione al Consiglio europeo della qualifica di istituzione dell'Unione. Il mandato del Presidente del Consiglio europeo, figura di nuova istituzione con il compito di assicurare il buon funzionamento dell'organo, avrà una durata di due anni e mezzo. Al Parlamento europeo vengono attribuite la funzione legislativa, di bilancio, di controllo politico e consultiva ed il compito di eleggere il Presidente della Commissione su proposta

del Consiglio europeo adottata a maggioranza qualificata. Quanto al Consiglio dei Ministri, questo insieme al Parlamento europeo, eserciterà le funzione legislativa e di bilancio, definirà le politiche dell'Unione e le coordinerà secondo il dettato della Costituzione.

Solo il Consiglio Affari Generali e quello Affari esteri, tra le formazioni consiliari, vengono espressamente regolamentati. Il primo ha compiti di coordinamento delle varie formazioni consiliari e di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo, al secondo spetterà il compito di elaborare l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche fissate dal Consiglio stesso. La Presidenza del Consiglio dei ministri è assicurata per periodi di 18 mesi da gruppi di tre Stati. Ricorda come questo abbia rappresentato uno degli aspetti più controversi in sede di Conferenza intergovernativa. La soluzione raggiunta è nella sostanza vicina all'attuale sistema di rotazione semestrale.

Volge l'attenzione quindi ad un altro cruciale punto cardine delle trattative in Conferenza intergovernativa e nei lavori della Convenzione: il meccanismo della doppia maggioranza quale regola generale per le deliberazioni assunte a maggioranza qualificata dal Consiglio dei ministri. Esso rappresenta una delle innovazioni maggiormente significative e un aspetto qualificante l'intera forma di Governo dell'Unione Europea. Una decisione è validamente adottata se approvata dal 55 per cento degli Stati membri rappresentativi del 65 per cento della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco delle decisioni deve essere costituita da almeno quattro Stati.

La Commissione europea, composta in via transitoria da un commissario per ogni Stato, e a regime da un numero di commissari pari ai 2/3 degli Stati membri, mantiene il monopolio dell'iniziativa legislativa, mentre il suo Presidente viene dotato dei poteri necessari ad assicurargli un'effettiva autorità sul collegio; tra questi la possibilità di richiedere le dimissioni dei Commissari europei.

Sempre nel quadro della funzione di governo, sottolinea l'innovazione istituzionale di maggiore rilievo, rappresentata dall'istituzione del Ministro degli Affari esteri dell'Unione che partecipa alle riunioni del Consiglio europeo e presiede il Consiglio Affari esteri, ma è anche membro e vicepresidente della Commissione. La nuova figura eserciterà le attuali competenze dell'Alto rappresentante per la PESC e del Commissario per le Relazioni esterne. In questo modo il Ministro risulterà responsabile verso i governi, ma anche responsabile nei confronti del Parlamento europeo. L'intera azione esterna dell'Unione, anche se condotta, a seconda degli ambiti, sulla base del metodo intergovernativo o del metodo comunitario, farà quindi capo ad un unico soggetto secondo la formula del «doppio cappello». Si tratta di un ulteriore passo verso il riconoscimento di una piena identità politica dell'Unione della quale la politica estera costituisce uno dei banchi di prova più impegnativi.

Precisa, quindi, che il Ministro è chiamato ad assicurare l'organizzazione ed il coordinamento degli Stati membri nei consessi internazionali. Tale articolo sembra rafforzare il principio di cooperazione tra gli Stati

membri e sancisce un obbligo di consultazione nell'ambito del Consiglio europeo prima di intraprendere qualsiasi azione o assumere qualsiasi impegno internazionale. Sottolinea al riguardo, l'impatto che tale disciplina potrebbe avere rispetto alle prospettive di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su cui i lavori della Commissione si sono soffermati recentemente. Per quanto concerne la procedura di assunzione delle decisioni nell'ambito della PESC, viene sostanzialmente confermata la regola dell'unanimità. In questo caso si è mantenuta la clausola cosiddetta passerella, in base alla quale il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio dei Ministri deliberi a maggioranza qualificata.

Passa quindi ad illustrare la disciplina della PESD (articolo I-41) quale parte integrante della PESC. Anche in questo ambito vale la regola dell'unanimità ma vengono introdotte alcune innovazioni: viene arricchito l'elenco delle missioni dell'Unione, istituita un'Agenzia europea per gli armamenti, prevista la possibilità di cooperazioni rafforzate ed introdotta una clausola di mutua assistenza nel caso di attacco armato contro uno Stato membro.

Il Trattato disciplina inoltre una clausola di solidarietà (articolo I-43) con carattere obbligatorio e vincolante che prevede un'azione congiunta degli Stati membri, qualora uno di questi risulti vittima di un attacco terroristico, di una calamità naturale o provocata dall'uomo.

Sotto il versante della semplificazione degli strumenti giuridici, ma anche dell'efficacia e della trasparenza dell'azione dell'Unione, gli articoli da I-33 a I-39 compiono un'opera di ridefinizione degli atti giuridici dell'Unione prevedendone solo sei rispetto agli attuali quindici. Il relatore rileva come si tratti di un'opera di risistemazione delle fonti del diritto per cui i «regolamenti» e «direttive» vengono sostituiti dalle «leggi europee» e dalle «leggi quadro europee», denominazioni queste ultime, assai più conformi alla forza giuridica degli atti in questione. Gli atti non legislativi, a seconda che rivestano necessariamente o meno una portata generale, vengono invece ridenominati regolamenti o decisioni, mentre le tipologie di atti non vincolanti si riducono a due: le raccomandazioni ed i pareri. Ricorda quindi l'istituto del regolamento europeo delegato che consente di delegare l'esercizio del potere normativo alla Commissione.

Venendo ad illustrare le modifiche circa la realizzazione di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia (articolo I-42), ricorda che è prevista l'adozione di leggi e leggi quadro europee per il riavvicinamento delle legislazioni nazionali con il conseguente superamento degli strumenti tipici dell'attuale terzo pilastro: posizioni comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni. In questo ambito si prospetta quindi il passaggio dal metodo intergovernativo al metodo comunitario. Pone quindi l'attenzione sulla garanzia del cosiddetto freno di emergenza che consente ad uno Stato di appellarsi al Consiglio europeo, con conseguente blocco del procedimento, qualora ritenga che una proposta di atto legislativo incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale.

Precisa poi che gli articoli da 45 a 54 della I parte del Trattato riguardano la vita democratica dell'Unione. In essi – prosegue il relatore Presi-

dente – è affermato il principio dell'uguaglianza democratica di tutti i cittadini dell'Unione. Il suo fondamento è identificato nella democrazia rappresentativa, precisando che i cittadini debbono ritenersi rappresentati sia dal Parlamento europeo sia dai Governi nazionali responsabili dinanzi ai Parlamenti nazionali. Èaltresì enunciato il principio della democrazia partecipativa, in base al quale i cittadini e le associazioni rappresentative devono avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita dell'Unione. Passa quindi ad evidenziare brevemente il riconoscimento del ruolo delle parti sociali tra le quali l'Unione si impegna a facilitare il dialogo nel rispetto della loro autonomia.

L'articolo I-52 riconosce lo *status* delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, prevedendo che l'Unione non pregiudichi la posizione di cui esse godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.

La Parte II realizza, l'incorporazione nel Trattato della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 settembre 2000. I relativi articoli sono disposti in sette titoli che riguardano rispettivamente: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e le disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta.

Rispetto al testo elaborato a suo tempo, e che fu proclamato in occasione del Consiglio europeo di Nizza, l'articolato reca alcune modifiche nel preambolo e negli articoli II-111 e II-112. Più precisamente, al paragrafo 5 del Preambolo è stata aggiunta una disposizione per mezzo della quale le cosiddette spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Pr%sidium della Convenzione e aggiornate sotto la responsabilità del Pr%sidium della Convenzione europea, vengono elevate a fonti interpretative. Esse dovranno, quindi, essere utilizzate dai giudici comunitari e dai giudici nazionali al fine di dirimere eventuali questioni sorte nell'interpretazione o nell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali, delimitandone dunque il campo di applicazione. La seconda modifica al testo proclamato a Nizza è rappresentata da due aggiunte al testo dell'articolo II-111 (che riproduce l'articolo 51 della Carta), ai sensi delle quali l'incorporazione della Carta nel Trattato non modificherà la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. L'altra modifica si ritrova nel testo dell'Articolo II-112 (che riproduce l'articolo 52 della Carta), relativo alla portata e interpretazione dei diritti e dei principi.

L'articolo in questione distingue tra diritti soggettivi e principi fondamentali, per la cui attuazione può essere necessaria l'emanazione di atti legislativi ed esecutivi comunitari o nazionali. Laddove, infatti, la Carta recepisca diritti fondamentali mutuati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, la loro interpretazione dovrà essere effettuata sulla base delle tradizioni costituzionali stesse, che sono così elevate a fonte interpretativa diretta (articolo II-112, paragrafo 4). Nel paragrafo 5, viene invece affermato che le disposizioni che contengono principi attuabili solamente per mezzo di ulteriori atti legislativi o esecutivi potranno essere utilizzate dal Giudice comunitario o nazionale esclusivamente ai fini dell'interpretazione o del controllo di legalità degli atti derivati. Si vuole quindi delimitare restrittivamente la portata dei principi e dei diritti

sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali ed evitare riflessi sugli equilibri istituzionali dell'Unione, come ulteriormente ribadito dal paragrafo 6 dello stesso articolo. La Conferenza intergovernativa ha inoltre aggiunto un nuovo paragrafo 7 che prevede, per i giudici dell'Unione e degli Stati membri, l'obbligo di tenere nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta. A tal fine, ribadisce che una Dichiarazione allegata all'atto finale riporta, i testi di tutte le spiegazioni relative alla Carta.

Si sofferma quindi sulla Parte III del Trattato, concernente le politiche ed il funzionamento dell'Unione, la quale è oggetto della valutazione delle altre Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge in esame per gli specifici profili di competenza. Evidenzia come nel Trattato trovino disciplina il mercato interno, la politica economica e la politica monetaria, per la quale si prevede tra l'altro una più accentuata cooperazione tra i paesi che adottano l'euro. Vengono inoltre regolamentate le politiche relative ai seguenti ambiti: occupazione; politica sociale; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; ricerca, sviluppo tecnologico e spazio; energia. In tali ambiti la disciplina vigente rimane per molti aspetti invariata, ma non mancano significative novità. Un apposito Capo, il Capo IV, è esclusivamente dedicato alle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevedendo, come accennato, una significativa estensione del metodo comunitario specie in materia di controllo alle frontiere, asilo e immigrazione.

Nel Titolo V, dedicato all'azione esterna dell'Unione, oltre alle disposizioni in materia di PESC, a suo giudizio rivestono particolare importanza le disposizioni in materia di politica commerciale comune, cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario, misure restrittive nei confronti di paesi terzi, accordi internazionali e relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Tale disciplina va posta in relazione sia con quanto riferito circa la personalità giuridica sia con le funzioni del ministro degli Esteri dell'Unione.

Infine, svolge alcuni rilievi sulla Parte IV del Trattato che disciplina la procedura di revisione ordinaria del Trattato e la procedura di revisione semplificata che consente al Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, di prevedere che nell'ambito della parte III del Trattato il Consiglio dei Ministri possa votare a maggioranza qualificata e non più all'unanimità. Viene inoltre disciplinata una procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione che affida al Consiglio europeo un potere di decisione, su proposta dei Governi nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione, salva l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

In sostanza, conclude il relatore Presidente, si tratta di una Costituzione a differente grado di rigidità.

Precisa quindi che la relazione ha voluto essere meramente espositiva e riassuntiva dei contenuti del Trattato. Si riserva di intervenire su alcuni aspetti del provvedimento in esame anche alla luce dei pareri formulati

dalle altre Commissioni e del dibattito che si svolgerà presso la prima Commissione sull'impatto del Trattato sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3150

Art. 1.

1.1
Il Relatore PROVERA

Al primo periodo del comma 1 sostituire le parole: «2005 e 2006» *con le seguenti:* «2005, 2006 e 2007», *al secondo periodo del medesimo comma sostituire le parole da*: «utilizzo» *a*: «2004-2006» *con le seguenti*: «corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,» *nonchè le parole*: «per l'anno 2004,» *con le altre*: «per l'anno 2005,»; *al comma 2 sostituire la parola*: «2006» *con l'altra*: «2007».

D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE propone di effettuare, nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 marzo, una missione in Sardegna per assistere ad un'esercitazione delle unità della Marina militare.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BERSELLI risponde all'interrogazione n. 3-01844, a firma del senatore Guerzoni, ricordando che il 14 luglio 2000 il Parlamento tedesco ha approvato la legge istitutiva della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro» che disciplina gli indennizzi a favore dei lavoratori forzati i quali, durante l'ultimo conflitto mondiale, furono impiegati presso le imprese tedesche dislocate sul territorio del *Reich* e nelle zone occupate dalla Germania, escludendo però espressamente i prigionieri di guerra. Il Governo italiano ha comunque seguito la questione con la massima attenzione, per il doveroso rispetto ed assistenza nei confronti di un gruppo di connazionali sopravvissuti a trattamenti ingiusti e inumani, nonché per la rilevanza che il tema può assumere nei rapporti bilaterali con la Germania.

I deportati dopo l'8 settembre 1943, contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1929, vennero impiegati come lavoratori

coatti in campi di concentramento ed imprese industriali e agricole, e furono in seguito collocati – per espresso ordine di Hitler – in una posizione giuridica atipica che li sottraeva a qualunque forma di assistenza e sostegno internazionale.

Comunque, attraverso l'ambasciata d'Italia a Berlino e quelle accreditate nei Paesi rappresentati nel Consiglio d'amministrazione *(Kuratorium)* della citata Fondazione è stata effettuata una sensibilizzazione degli ambienti politici e della stessa Fondazione per sottolineare l'ingiustizia che avrebbe comportato una esclusione dei soggetti di cui sopra dai benefici della legge, ma, nell'agosto 2001, il Governo tedesco ha sostenuto che essi non avrebbero avuto diritto all'indennizzo. La decisione scaturiva da un parere legale emesso da un esperto nominato dal Governo tedesco, il quale ha stabilito che costoro, durante la seconda guerra mondiale, avevano continuato a possedere lo *status* di prigionieri di guerra, nonostante la decisione di Hitler di modificare la loro condizione in lavoratori civili.

In esito a tale decisione e stante l'esigenza di fornire ai soggetti in questione il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite, si è quindi ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti della questione con la parte tedesca: a tale scopo, il ministero degli Affari esteri ha promosso una concertazione interministeriale con la Presidenza del Consiglio dei ministri, i dicasteri interessati, tra cui anche la Difesa, con la partecipazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria, la quale potrà avvalersi anche degli elementi che emergeranno dall'esame delle diverse proposte di legge, presentate in Parlamento, su indennizzi e riconoscimenti agli *ex*-militari italiani internati. In particolare, fra le previsioni contemplate dai provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, vi sono interventi in favore dei cittadini italiani (militari e civili) sottoposti ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti dopo l'8 settembre 1943, nonché l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia di un albo d'onore in cui siano iscritti tutti questi cittadini italiani, sia di un fondo per gli interventi in favore degli stessi soggetti, per i quali è stata stabilita l'erogazione di una somma, a titolo simbolico. Inoltre, è prevista l'istituzione di una commissione di nove membri, composta da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, della Difesa, dell'Interno, degli Affari esteri e delle maggiori organizzazioni ed associazioni interessate, per valutare le istanze d'iscrizione al citato albo.

Inoltre, in virtù della sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004 della corte di Cassazione, gli italiani costretti al lavoro coatto in Germania potranno chiamare in causa direttamente lo Stato tedesco per ottenere, con cause civili nei tribunali italiani, il riconoscimento dei danni morali e patrimoniali subiti a causa della deportazione.

La sentenza, che costituisce un importante elemento di novità giurisprudenziale nell'ambito del diritto internazionale, precisa che l'immunità degli Stati nell'esercizio della loro sovranità è limitata ad atti posti in essere nel corso di operazioni belliche, ma non per atti lesivi di valori universali che trascendono gli interessi dei singoli Stati.

Il Governo segue quindi costantemente l'evolversi della questione operando sul piano diplomatico, politico e legislativo, al fine di contribuire alla definizione del problema in un quadro complessivo che contemperi le norme di diritto internazionale con le legittime aspettative dei militari italiani internati.

Replica il senatore GUERZONI *(DS-U)*, ringraziando innanzitutto la presidenza della Commissione ed il rappresentante del Governo per la sollecitudine con cui è stata fornita risposta alle sue interrogazioni. Con riferimento a quanto poc'anzi esposto dal sottosegretario Berselli, osserva quindi che, mentre possono considerarsi soddisfacenti le delucidazioni fornite sui primi due quesiti del suo atto di sindacato ispettivo, la risposta in ordine al terzo appare forse generica, non fornendo adeguati chiarimenti sugli intendimenti del Governo, e pone allo stesso tempo l'accento sulla necessità di studiare attentamente misure alternative alla monetizzazione dei danni subiti dai prigionieri di guerra italiani deportati in Germania durante la seconda guerra mondiale.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario BERSELLI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01845, sempre a firma del senatore Guerzoni, ricordando che già da tempo la Difesa è concretamente impegnata sulla questione della liquidazione degli indennizzi ai prigionieri italiani sotto giurisdizione degli USA, durante il secondo conflitto mondiale.

Infatti, in esito alle istanze avanzate da parte di ex prigionieri o dei loro rispettivi eredi che affermano di non aver mai percepito le spettanze loro dovute, il ministero del Tesoro aveva chiesto alla Difesa l'elenco dei nominativi dei presunti creditori. Di conseguenza, il dicastero ha istituito, nel marzo 2001, la Commissione per le necessarie verifiche volte ad accertare la fondatezza delle richieste, impartendole, all'inizio dell'attuale legislatura, precise disposizioni per fare piena luce sull'intera problematica, nel rispetto della verità. Ad essa è stato demandato, infatti, il difficile compito di ricostruire storicamente gli eventi, di analizzare i singoli aspetti amministrativi e giuridici, di individuare il numero dei destinatari dei presunti crediti residuali eventualmente ancora, in tutto o in parte, inevasi e di quantificare, quindi, il relativo onere finanziario da comunicare al ministero del Tesoro per i provvedimenti di competenza.

La Commissione, nonostante le difficoltà dovute al reperimento di documentazione originale, e soprattutto probante, ha comunque esaminato fino ad oggi 6.802 istanze: di esse 5.365 sono state definite, 1.017 si sono rivelate reiterazioni, solleciti o richieste estranee alla questione, 253 sono tuttora in corso di accertamento, per 167 non è stato rinvenuto il relativo fascicolo.

In sostanza, nel minuzioso riscontro delle singole contabilità presenti nei fascicoli personali sono stati accertati, sinora, solo pochissimi casi (circa 89), di *ex* prigionieri che risultano ancora in credito. Ciò è attribui-

bile prevalentemente a meri errori di contabilizzazione, peraltro di lieve entità. Per tali posizioni, così come per le analoghe che dovessero essere riscontrate in futuro, si provvederà a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze per gli adempimenti di competenza.

Essendo inoltre quella della suddetta Commissione un'attività complessa che necessariamente richiede tempi adeguati e difficilmente comprimibili, si è ritenuto opportuno prorogare ulteriormente i suoi lavori fino al giugno 2005, data alla quale sarà possibile avere un quadro aggiornato e definitivo della situazione per le conseguenti determinazioni.

Una prima serie di dati, comunque, è già stata comunicata al Ministero dell'economia in data 30 luglio 2004, evidenziando 84 situazioni di presunto possibile credito.

Per completezza d'informazione, il rappresentante del GOVERNO precisa, inoltre, che dopo il 1966 l'Amministrazione militare avrebbe provveduto a versare all'erario le rimanenti disponibilità finanziarie che erano pari a circa 15 milioni di vecchie lire, poiché nessuno degli aventi diritto aveva più prodotto, a quella data, istanze tese ad ottenere il riconoscimento dei relativi benefici economici, ricordando allo stesso tempo che un consistente numero di *ex* prigionieri decise, negli anni 1955-1966, di adire le vie legali avverso la Presidenza del consiglio dei ministri e i ministeri della difesa e del tesoro, reclamando una riliquidazione *ex novo* delle loro spettanze sulla base di 2,10 dollari (paga giornaliera del soldato americano) anziché su quella di 0,80 dollari unilateralmente stabilita dalla potenza detentrice: la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi nel merito, ritenne però infondate le motivazioni addotte dai ricorrenti.

La Difesa ha comunque posto in essere ogni consentita azione per completare nel più breve tempo possibile l'esame delle istanze tese ad ottenere la liquidazione degli indennizzi.

Replica nuovamente il senatore GUERZONI *(DS-U)*, sottolineando l'opportunità della decisione adottata dal Governo di prorogare fino al 30 giugno 2005 i lavori della Commissione volta ad accertare la fondatezza delle richieste di risarcimento, ma dichiarandosi solo parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti, considerata l'annosità della vicenda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PASCARELLA *(DS-U)* propone un'inversione dell'ordine del giorno, ipotizzando di procedere da subito all'esame dell'Affare assegnato sul patrimonio abitativo della Difesa, attualmente iscritto all'ultimo punto. Ciò in ragione della particolare attualità e delicatezza dell'argomento trattato.

Non sussistendo particolari ragioni per opporsi alla richiesta, la Commissione accoglie la proposta del senatore Pascarella.

AFFARE ASSEGNATO

Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre 2004.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che, su richiesta del senatore Nieddu, il 19 maggio 2004 la Commissione aveva convenuto l'attivazione della procedura. Conseguentemente, la Presidenza del Senato aveva disposto l'assegnazione dell'affare il successivo 25 maggio.

L'esame si era successivamente articolato nelle sedute del 16 giugno e del 29 settembre, ed era terminato con l'approvazione di una proposta di risoluzione predisposta dal relatore Zorzoli.

Conseguentemente, su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione, egli ha ritenuto di attivare la procedura di cui all'articolo 50, comma 3 del Regolamento, in forza della quale la Commissione può valutare di trasmettere al Presidente del Senato la risoluzione approvata, accompagnandola da una relazione scritta.

Si apre quindi un dibattito.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* rimarca la particolare delicatezza della questione inerente agli alloggi di servizio delle Forze armate da alienare ricorrendo alla procedura della cartolarizzazione, ricordando che, in occasione della risposta ad un'interrogazione presentata dall'onorevole Cossiga ed altri deputati, il sottosegretario Bosi aveva riconosciuto l'esistenza di margini di indeterminatezza nella disciplina vigente. Altro fatto da non trascurare, a suo avviso, sarebbe la recente decisione della Corte dei conti di sospendere la registrazione del decreto concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2004, sulla base di importanti e non trascurabili indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Difesa dell'altro ramo del Parlamento, non recepite dal Governo.

Interviene brevemente il presidente CONTESTABILE, ricordando che, in occasione di un'indagine condotta nella città di Pavia dalla locale università era emersa la sussistenza di forme di abusivismo. Se i risultati acquisiti fossero confermati su larga scala, la situazione relativa agli alloggi di servizio delle Forze armate sarebbe quanto mai allarmante. Tali considerazioni suggerirebbero quindi un approccio piuttosto cauto alla problematica evocata.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)*, pur concordando sulla necessità di scoraggiare e reprimere eventuali abusi, obietta che, per contro, vi sono numerose situazioni, peraltro assai gravi, che non dovrebbero essere sottaciute. Peraltro, la Commissione Difesa della Camera dei Deputati aveva

chiaramente evidenziato la necessità di provvedere ad una valutazione accurata delle necessità del personale militare, anche in relazione alla sospensione del servizio di leva obbligatoria, nonché l'opportunità di considerare alienabili soltanto gli immobili occupati da persone che non versano in condizioni di disagio economico.

Il relatore ZORZOLI *(FI)* rileva che il fatto che la Commissione si soffermi periodicamente sulla problematica di cui all'affare assegnato in titolo dimostra come tanto la maggioranza quanto il Governo prestino ad essa particolare attenzione. Peraltro, la Difesa si è sempre scrupolosamente attenuta alla normativa vigente, che consentiva pochi margini di scelta. In ogni caso, non risulta preclusa, a suo avviso, la possibilità di pervenire alla stesura di una relazione tale da contemperare le posizioni delle forze politiche di maggioranza con le esigenze testè manifestate dalle opposizioni.

Ad avviso del senatore MANFREDI *(FI)*, si dovrebbe cogliere l'occasione per riesaminare tutta la complessa vicenda, tenendo conto sia del fatto che ben quattro mesi sono passati dall'approvazione della risoluzione in Commissione, sia delle argomentazioni poc'anzi espresse dal presidente Contestabile.

Il senatore PALOMBO *(AN)*, dopo aver ricordato che quella degli alloggi di servizio è una questione annosa che si protrae sin dalla scorsa legislatura, osserva che il punto nodale della problematica è rappresentato dalla necessità di garantire le aspettative di chi ha diritto ad usufruirne. Pertanto si dovrebbe prestare la massima attenzione a scongiurare i numerosi abusi riscontrabili sul territorio nazionale, che, di fatto, impediscono alla Difesa di poter disporre nella maniera più appropriata l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare.

Interviene nuovamente il presidente CONTESTABILE, associandosi alle osservazioni poc'anzi espresse dal senatore Palombo.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* precisa che le sue argomentazioni non riguardavano i casi di abuso. Osserva quindi che nella risoluzione approvata lo scorso 29 settembre, la Commissione aveva già evidenziato la necessità di salvaguardare dal processo di vendita forzosa le famiglie di utenti che, trovandosi in condizioni di difficoltà, non potevano aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi la possibilità di rimanere negli alloggi rinunciando alla cartolarizzazione degli stessi. Tuttavia, dalla lettura degli allegati allo schema di decreto ministeriale sulla gestione del patrimonio abitativo della Difesa, sul quale la sua parte politica espresse a suo tempo il voto contrario, risultava che numerosi utenti, pur con reddito inferiore a 35.000 euro, erano destinati al processo forzoso di vendita: la risoluzione non era stata quindi tenuta nella giusta considerazione dal Governo. La Commissione Difesa della Camera dei

Deputati, mostrando una lodevole sensibilità in ordine alla problematica, aveva inoltre approvato, lo scorso 24 novembre, un parere favorevole al suddetto schema di decreto, condizionandolo tuttavia all'effettuazione accurata delle effettive necessità del personale militare e alla revisione della tipologia degli alloggi da considerare alienabili in modo tale da ricomprendere solo quelli occupati da persone che non versavano in condizioni di disagio economico. Ma, prosegue l'oratore, anche le suddette indicazioni sono state ignorate dall'Esecutivo in occasione della trasmissione dell'atto governativo alla Corte dei conti, che, sulla base dei rilievi emersi nel parere parlamentare poc'anzi citato, ha però sospeso la registrazione del provvedimento.

In questo contesto, l'amministrazione della Difesa ha comunque fatto pervenire a centinaia di utenti comunicazioni intese ad avviare il recupero forzoso degli alloggi i cui conduttori potrebbero avere avuto addirittura titolo alla cartolarizzazione (e con ciò la possibilità di esercitare il diritto di opzione), mentre per contro sono risultati compresi negli elenchi di beni da cartolarizzare quelli con utenti di reddito medio o basso ai quali il suddetto diritto di opzione risulta di fatto precluso.

Stando così le cose, conclude il senatore Nieddu, sarebbe opportuno riesaminare l'intera questione, rivedendo l'elenco degli immobili da cartolarizzare e, se necessario, anche le disposizioni della legge n. 326 del 2003 alla luce sia dei rilievi espressi dalla Corte dei conti, sia di quanto deliberato nelle varie sedi dalle competenti commissioni parlamentari, sospendendo, comunque, il recupero forzoso degli alloggi di servizio, stante l'evidente ingiustizia sottesa allo sfratto di persone che avrebbero titolo ad acquistare l'immobile.

Il presidente CONTESTABILE, dopo aver ribadito la necessità di tutelare in primo luogo le esigenze degli aventi titolo all'utilizzo degli alloggi di servizio della Difesa (rispetto alle quali la sussistenza di un eventuale stato di bisogno non si può porre che a livello sussidiario), rinvia quindi il seguito dell'esame a prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16.

B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

627ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3276) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione***

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore IZZO *(FI)*, dopo aver ricordato che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, segnala l'articolo 1, comma 2, che prevede la riduzione ad un anno del periodo di servizio minimo valevole ai fini del conseguimento del giudizio di idoneità per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari. Come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, fa presente che occorre acquisire chiarimenti sugli effetti del computo della tredicesima mensilità nonché sulla quantificazione dei maggiori costi, per l'anno 2005, per i ricercatori non confermati in servizio al primo ottobre 2004 (dato che la relazione tecnica reca una stima complessiva di 8.065 unità-mese per il 2005 a fronte delle 29.279 unità-mese che risultano dal riscontro dei relativi dati). Segnala, altresì, l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla cadenza del relativo onere, verificando se non abbia carattere permanente, tenuto conto che la correlata copertura, di cui all'articolo 8, comma 1, si riferisce esclusivamente al quadriennio 2005-2008, nonché di escludere che possano essere avanzate pretese, anche in sede contenziosa, in merito alla ricostruzione della carriera da parte di unità di personale, in posizione di ricercatore già confermato, non considerate

nella relazione tecnica. In merito all'articolo 8 osserva poi che occorre infine verificare i margini di flessibilità dell'autorizzazione di spesa (relativa al fondo per il finanziamento ordinario delle università) che viene ridotta ai fini della copertura finanziaria.

In relazione all'articolo 2, comma 1, che prevede la concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia dello Stato per l'adempimento da parte della Società Sincrotrone di Trieste S.p.A. di una o più linee di credito attivate con la Banca europea degli investimenti, come osservato dal Servizio del bilancio, segnala che non appare conforme con le norme di contabilità di Stato la copertura, ivi prevista, a valere del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine; posto che la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi è concessa nel limite di 60 milioni di euro, ritiene che al riguardo sarebbe necessaria una valutazione, rispetto al capitale garantito, del livello di rischio connesso alla garanzia in questione, da coprire ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge n. 468 del 1978. Per quanto concerne il comma 2, che prevede una integrazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.A. del contributo ordinario per il suo funzionamento di importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avverte che appare necessario valutare l'opportunità di una riformulazione della norma in termini di tetto di spesa, valutando se residuano nell'autorizzazione di spesa richiamata ai fini della copertura risorse sufficienti per il perseguimento delle finalità originarie. In ordine al comma 3 del medesimo articolo segnala che occorre valutare se derivino eventuali effetti finanziari dalla norma che prevede la ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, posto che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 381 del 1999 prevedeva in via transitoria la costituzione di un Comitato per quattro anni nonché, a regime, ai sensi dell'articolo 3, la costituzione di un Consiglio direttivo.

In merito al comma 2 dell'articolo 3, concernente la destinazione a progetti di intervento rivolti alla conservazione o fruizione dei beni culturali di un incremento, pari al 2 per cento (in aggiunta al 3 per cento già previsto per la tutela di detti beni dalla legge finanziaria per il 2003), delle risorse finalizzate alla realizzazione di infrastrutture per gli anni 2005 e 2006, precisa che occorre valutare la compatibilità della norma con il perseguimento delle finalità previste dalla legge n. 443 del 2001. Per quanto concerne il comma 3 del medesimo articolo, come segnalato dal Servizio del bilancio, osserva che l'esclusione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche dal novero dei fondi rotativi sembra suscettibile di determinare conseguenze di natura finanziaria, atteso che all'affluenza ad appositi fondi rotativi delle risorse destinate alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti era stato ascritto, dalla relazione tecnica relativa alla legge finanziaria 2003, un effetto in termini di miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni pari a 200 milioni di euro annui. Al riguardo segnala che appare necessario acquisire chiarimenti.

In relazione alla proroga delle convenzioni indicate dall'articolo 4, comma 2, riscontra l'esigenza di acquisire una quantificazione dei relativi effetti finanziari al fine di verificare la capienza dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 nonché di valutare l'opportunità di riformulare il comma al fine di precisare che la suddetta autorizzazione di spesa deve costituire un limite massimo di spesa per il rinnovo delle citate convenzioni. Per quanto concerne le disposizioni di copertura finanziaria di cui al successivo comma 3, osserva che occorre verificare se nel fondo per l'occupazione ivi richiamato risultino risorse disponibili nonché verificare se la riduzione dello stanziamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, pure richiamato al comma 3, non comprometta le finalità del fondo stesso.

In ordine all'articolo 5 segnala che occorre valutare se dalla previsione di trasferimenti di personale tra enti pubblici ivi contemplata possano derivare eventuali effetti finanziari relativi sia alla diversa ripartizione degli oneri per il trattamento economico di base, sia all'eventuale riconoscimento di trattamenti accessori (quali indennità di trasferimento o di funzione).

Con riferimento all'articolo 7 (che modifica la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 300, della legge finanziaria per il 2005, concernente l'incremento degli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge n. 533 del 1954), come segnalato dal Servizio del bilancio, riscontra infine la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti. Osserva che occorre in particolare valutare se le modifiche ivi apportate alla legge finanziaria 2005 siano suscettibili di incidere sul gettito fiscale atteso a legislazione vigente, pari a 1.120 milioni di euro rispettivamente per il 2005 ed il 2006 e a 1.320 milioni per il 2007. Al riguardo, segnala infatti che l'articolo in esame sembra comunque sopprimere talune entrate e posporne altre che, peraltro, sono correlate all'aggiornamento delle tariffe relative a tipologie di atti che risultano rientrare tra le più frequentemente utilizzate direttamente dai contribuenti o nelle transazioni di natura economico-commerciale. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, numero 1) esclude dall'incremento citato la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle diffusioni televisive di cui alla lettera *b)* dell'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, nonché sull'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, per abbonamenti di utenze residenziali e di utenze «affari» di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 21 della medesima tariffa annessa al citato decreto. Il successivo numero 2) prevede la soppressione della modalità con cui la citata legge finanziaria disponeva l'aggiornamento in esame e cioè mediante decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio del corrente anno. Il numero 3) introduce nella citata legge finanziaria per il 2005 gli allegati dal 2-*bis* al 2-*sexies*, finalizzati a rendere applicabili

dal 1º febbraio del 2005 le nuove tariffe maggiorate per effetto degli incrementi disposti con il citato articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 2004 e concernenti solo alcune tipologie di atti sottoposti alle imposte e tasse in discorso. Infatti, fatte salve le esclusioni contenute nel precedente numero 1) della lettera in esame, per tutti gli importi in misura fissa relativi alle altre tipologie di atti non contenuti nei citati allegati viene operato un rinvio, per il loro aggiornamento, all'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti dovranno decorrere dal 1º giugno 2005. Nell'ultimo periodo viene ribadito che le disposizioni del comma in esame, così modificato, assicurano complessivamente il maggior gettito previsto nella originaria stesura del comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria. Come altresì segnalato dal Servizio del bilancio, sottolinea un'ulteriore osservazione legata alla possibilità che, per alcuni degli atti in discorso (ad esempio i passaporti, i contratti preliminari o le compravendite di prime case), i soggetti possano anticipare le proprie decisioni onde evitare di incorrere nelle maggiorazioni che scatteranno dal 1º giugno del corrente anno, con ciò andando a diminuire la materia imponibile relativa ad atti per i quali il rinnovo non si rende obbligatorio in tempi ravvicinati oppure, come nel caso delle compravendite, non si ripresenta la necessità di sottoscriverne di nuovi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame del testo ad altra seduta, rinviando, altresì, l'esame degli emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del testo, nonché l'esame degli emendamenti vengono quindi rinviati.

(3269) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI sottolinea che il disegno di legge di ratifica del Trattato sulla Costituzione europea costituisce uno dei più significativi provvedimenti sottoposti all'esame del Parlamento, in relazione al cui esame la Commissione, oltre alla verifica dei profili finanziari, avrà modo di soffermarsi più in generale sulla rilevante incidenza del processo costituente europeo sull'ordinario svolgimento delle politiche di bilancio e programmazione economica nazionali, e cede quindi la parola al senatore Fasolino, in sostituzione del relatore Nocco, per la relativa illustrazione.

Il senatore FASOLINO *(FI)*, in sostituzione del relatore Nocco, per quanto attiene all'incidenza del Trattato in oggetto sulla politica di bilancio e della programmazione economica, rileva che nella parte III, Titolo III, Capo II della Costituzione europea sono contenute le disposizioni relative alla politica economica e monetaria dell'Unione – che, ai sensi dell'articolo I-8, riconosce formalmente l'euro fra i propri simboli – le quali riprendono, nella quasi totalità, il regime normativo predisposto dal Trattato di Maastricht. Osserva pertanto che la modifica principale relativa al coordinamento delle politiche di bilancio riguarda l'attribuzione alla Commissione della responsabilità di adottare direttamente gli avvertimenti preventivi senza necessità di approvazione da parte del Consiglio; tale potere, segnala l'oratore, viene introdotto anche in presenza di un rischio di disavanzi eccessivi. Rimangono confermate le prerogative del Consiglio relative alla procedura di disavanzo eccessivo. Le altre modifiche consistono nella formalizzazione e nell'aumento di alcuni poteri dell'eurogruppo (chiamato ad esprimere un parere nel caso di adesione all'euro di altri paesi) e la possibilità di garantire una rappresentanza unificata dell'area dell'euro nell'ambito di istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Per quanto concerne la politica economica e monetaria, osserva che il Trattato sulla Costituzione europea presenta anche, tra gli allegati, il Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, di identico tenore del Protocollo allegato al Trattato di Maastricht. Il Trattato riporta quindi la regolamentazione di carattere generale sui disavanzi eccessivi (articolo III, paragrafo 184), per i cui valori di riferimento viene operato un rinvio al protocollo n. 10: si tratta, in particolare, dei valori del 3 per cento per il rapporto tra disavanzo pubblico e PIL, e del 60 per cento per il rapporto tra debito pubblico e PIL, che sono i valori attualmente previsti dall'attuale protocollo sui disavanzi eccessivi nonché dai regolamenti 1466/97 e 1467/97.

Rileva altresì che l'articolo I-12, paragrafo 3, anticipa parzialmente i contenuti dell'articolo I-15, disponendo che gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione. L'articolo I-15 si compone di tre paragrafi, dedicati, rispettivamente, alle politiche economiche, occupazionali e sociali. Il paragrafo 1 precisa che nell'ambito delle politiche economiche, la cui definizione è competenza degli Stati membri, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha il compito di definire gli indirizzi di massima di tali politiche, volti ad indicare priorità ed orientamenti per la conduzione del complesso delle politiche economiche. Evidenzia anche qui la distinzione delle politiche tra i Paesi aderenti all'euro e gli altri Stati membri: per questi ultimi, il Consiglio dei ministri dell'Unione si limita a dettare gli indirizzi di massima; per i primi si applicano disposizioni specifiche. Il paragrafo 2 prevede poi che l'Unione prenda misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per tali politiche. Il paragrafo 3 concerne la possibilità per l'Unione di prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle poli-

tiche sociali degli Stati membri. Rispetto al Trattato attualmente vigente sottolinea l'introduzione di modifiche sostanziali dal punto di vista procedurale, con specifico riguardo ai *quorum* richiesti per determinate decisioni da parte del Consiglio (resta peraltro confermata la deliberazione all'unanimità per atti legislativi inerenti all'armonizzazione della legislazione sulle imposte indirette, ai sensi dell'articolo III-171, nonché l'esclusione, salvo il divieto di comportamenti discriminatori, delle imposte dirette dalla sfera delle competenze comunitarie). Non riscontra invece modifiche apprezzabili in relazione all'impatto con le normative degli Stati membri. Segnala che sono inoltre introdotte disposizioni specifiche in tema di compatibilità con il mercato interno delle imposte sui capitali e di aiuti di Stato assunte da uno Stato membro (di cui agli articoli III-158 e III-168).

Analogamente, osserva che non si riscontrano significative modificazioni dell'assetto normativo vigente per quanto concerne la politica della coesione economica, sociale e territoriale, vale a dire il complesso d'interventi che l'Unione pone in essere per ridurre i divari di sviluppo regionale, disciplinata dal Capo III, Titolo III, Parte III, la quale assume un particolare rilievo in relazione all'entità delle risorse finanziarie ad essa destinate: dopo la politica agricola comune, la politica di coesione (il cui principale strumento di intervento è costituito dai fondi strutturali) rappresenta infatti una significativa voce di spesa del bilancio comunitario. Le previsioni del Trattato costituzionale, infatti, corrispondono sostanzialmente a quelle contenute nel Trattato sulla Comunità europea. La differenza di maggior rilievo è rappresentata dal fatto che l'articolo III-220 individua in modo specifico le zone beneficiarie della politica di coesione (mentre le previsioni attualmente vigenti trovano applicazione, più genericamente, alle «regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali») facendo riferimento alle zone rurali, alle zone interessate da processi di transizione industriale, e alle zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici (tra cui vengono specificamente indicate: le regioni settentrionali con bassissima densità demografica; le regioni insulari; le regioni transfrontaliere e le regioni di montagna).

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento in esame, dopo aver ricordato che esso è corredato di relazione tecnica, il relatore richiama la relazione illustrativa dove viene precisato che dallo stesso non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato poiché tutte le spese dell'Unione sono finanziate sul bilancio comunitario, che dispone di risorse proprie o di trasferimenti di risorse nazionali.

La relazione illustrativa sottolinea inoltre che i trasferimenti di risorse nazionali vengono decisi in un quadro finanziario pluriennale approvato all'unanimità dagli Stati membri e che anche l'istituzione di nuove categorie di risorse proprie è decisa all'unanimità del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo e dei singoli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Con riguardo alle politiche finanziarie ed alle decisioni di bilancio, segnala che il Trattato contiene, in particolare, norme relative alle risorse proprie dell'Unione ed al contenuto del quadro finanziario pluriennale (in base agli articoli I-54 e I-55): entrambi tali aspetti non risultano finora normati nel testo dei vigenti Trattati, e sono regolati da accordi interistituzionali tra gli Stati membri. Per quanto concerne, in particolare, le risorse proprie, è prevista, oltre all'unanimità, anche la ratifica nazionale (secondo la procedura già vigente). A tal fine una legge europea del Consiglio, deliberata all'unanimità, fissa i limiti delle risorse dell'Unione: tale legge entra in vigore soltanto previa approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Come specificato dall'articolo III-402 (collocato nella parte III, titolo VI, che reca le disposizioni relative al funzionamento dell'Unione), il quadro finanziario pluriennale si riferisce ad un periodo di almeno cinque anni. Esso è articolato per categorie di spesa, che corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. Per ciascuna categoria viene fissato il massimale annuo degli stanziamenti per impegni. Nel quadro finanziario viene altresì stabilito il limite massimo annuo complessivo degli stanziamenti per pagamenti. Nel caso in cui al termine del periodo di riferimento del quadro finanziario non sia stata ancora adottata la legge europea del Consiglio, che fissa il quadro finanziario successivo, continuano ad applicarsi, fino all'adozione della legge suddetta, i limiti massimi e le altre disposizioni relative all'ultimo anno del quadro vigente.

Osserva poi che al riguardo occorre acquisire conferma che – considerato il principio dell'unanimità che presiede alle decisioni sulle materie in esame e, per quanto concerne le risorse proprie dell'Unione, stante la necessità della previa legge nazionale di ratifica – in presenza di effetti onerosi per la finanza pubblica vengano individuate contestualmente le risorse per la copertura con appositi provvedimenti, posto che il paragrafo 4 dell'articolo I-55 consente anche, previa decisione unanime del Consiglio europeo, che il Quadro finanziario pluriennale possa essere approvato a maggioranza qualificata. Rileva, poi, che occorre altresì acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari derivanti dall'istituzione di una Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo I-41, paragrafi 3 e 6, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire ad individuare le esigenze operative e qualsiasi misura atta a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, tenuto altresì conto che il Protocollo n. 23, sulla cooperazione strutturata permanente, allegato al provvedimento, prevede che gli Stati membri debbono essere in grado di fornire, entro il 2007, unità di combattimento, rispondenti a criteri individuati nel protocollo medesimo, e mirate alle missioni previste. Al riguardo segnala che, benché il settore della politica di sicurezza e difesa sia compreso tra quelli per i quali il Trattato prevede l'adozione del criterio dell'unanimità, la norma in esame, prevedendo direttamente nel Trattato la istituzione dell'Agenzia in questione, potrebbe comportare oneri a carico della finanza pubblica.

Ritiene che occorre poi acquisire chiarimenti sugli effetti derivanti dall'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, di cui all'articolo III-296**,** che opera a supporto dell'attività del Ministro degli affari esteri dell'Unione europea. Tale Servizio collabora con i servizi diplomatici degli Stati membri, ed è composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione, e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. Come riportato nella relazione illustrativa, la Dichiarazione 24, allegata al Trattato, sottolinea che non appena sarà stato firmato il Trattato medesimo il Segretario Generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del Servizio europeo per l'azione esterna. A tale proposito, rileva che il distacco di personale dal servizio diplomatico nazionale – vale a dire principalmente dal Ministero degli affari esteri – è suscettibile di incidere negativamente sugli organici attualmente operanti presso il Ministero medesimo, con possibili conseguenze di carattere oneroso, derivanti ad esempio dall'aumento dei trattamenti retributivi per il personale che dovrà svolgere le funzioni di quello distaccato (straordinari, indennità varie). Tali conseguenze non si verificherebbero solo nel caso in cui fosse confermato che tutti gli oneri per il personale distaccato sono a carico dell'Unione. Appare inoltre opportuno verificare se possa prefigurarsi l'eventualità di dover procedere all'assunzione di ulteriori unità di personale in sostituzione di quelle impiegate presso la nuova struttura comunitaria in quanto, in tale caso, la norma sembrerebbe determinare nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Segnala che occorre infine acquisire conferma che non derivino direttamente effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato dall'articolo III-273 (che aumenta le competenze di *Eurojust*, potendo determinare l'eventuale esigenza del distacco di ulteriori unità di personale delle Amministrazioni degli Stati che vi partecipano), III-274 (che prevede la possibilità di istituire, con legge europea, deliberata all'unanimità, una Procura europea con il compito di perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione), III-321 (che istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario il cui statuto e le relative modalità di funzionamento saranno stabiliti con legge europea) e III-359 (che dispone che con legge europea possano essere istituiti tribunali specializzati affiancati al Tribunale della Corte di giustizia, competenti, in primo grado, in ordine ai ricorsi proposti su specifiche materie).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione ai chiarimenti richiesti sui profili finanziari del provvedimento in titolo, precisa che relativamente alle disposizioni degli articoli I-54 e I-55, concernenti la possibilità di variare l'apporto delle risorse proprie degli Stati membri con decisione unanime del Consiglio e previa ratifica degli Stati, in sede di predisposizione dell'apposito disegno di legge di ratifica saranno individuati i necessari mezzi di copertura finanziaria. Con riferimento alle osservazioni sull'articolo I-41, paragrafi 3 e 6, osserva che la costituzione

della Agenzia europea per la difesa viene sostenuta dal bilancio della Unione Europea: l'eventuale richiesta per l'invio delle unità militari italiane verrà esaminata in sede politica e, qualora si verifichi l'ipotesi di una maggiore spesa, la relativa copertura sarà assicurata con procedura analoga all'invio delle unità nazionali in altri Paesi. Sull'articolo III-296 rileva che l'eventuale distacco di alcuni funzionari del Ministero degli Affari esteri presso l'Unione europea per il Servizio dell'azione esterna, rientra nelle ordinarie competenze del predetto dicastero sulla base della normativa vigente e gli eventuali maggiori compiti presso l'Amministrazione inviante verranno assicurati dal rimanente personale. La possibilità di assumere nuove unità di personale avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limiti alle assunzioni presso la Pubblica Amministrazione. In relazione agli articoli III-273 e III-274, fa presente che la possibilità di aumentare le unità distaccate riveste allo stato attuale carattere del tutto eventuale e, pertanto, non è prevista alcuna spesa aggiuntiva. In risposta ai chiarimenti richiesti sugli articoli III-359 e III-321, precisa, da un lato, che la disposizione relativa all'istituzione di un Tribunale specializzato riveste carattere del tutto eventuale e non viene prevista al momento alcuna spesa aggiuntiva, mentre, dall'altro, per il Corpo volontario europeo, che la sua istituzione viene rinviata ad una futura legge europea e di conseguenza, in sede di predisposizione del disegno di legge di ratifica, verranno individuati i necessari mezzi di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

628ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3276) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione***

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta, in relazione al testo del disegno di legge in titolo, il Governo si è riservato di fornire i necessari chiarimenti in risposta alle osservazioni del relatore.

Il sottosegretario VEGAS chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le delucidazioni richieste.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame del testo ad altra seduta, rinviando, altresì, l'esame degli emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del testo, nonché l'esame degli emendamenti vengono quindi rinviati.

(3269) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva ed ha avuto luogo la replica del Governo.

Prende la parola il senatore TAROLLI *(UDC)* per esprimere parole di apprezzamento nei confronti dei Servizi di documentazione del Senato in quanto hanno messo a disposizione dei senatori un'esaustiva documentazione utile per l'esame del provvedimento in titolo. Osserva, tuttavia, che, stante la mole del materiale predisposto, sarebbe stato altresì utile poter disporre anche di note di sintesi per un più proficuo lavoro dei commissari.

Il senatore CADDEO *(DS-U)* si associa agli apprezzamenti del senatore Tarolli per il materiale di documentazione predisposto dagli Uffici del

Senato ed in particolar modo per l'esaustivo *dossier* del Servizio Studi sul Patto di stabilità e crescita.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito del dibattito sul provvedimento in titolo ad altra seduta per consentire ai colleghi di approfondire le complesse tematiche ad esso sottese.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO *(DS-U)* richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di concordare i termini di un'audizione del Vice Ministro per l'economia e le finanze Micciché sul tema della politica di coesione in tempi brevi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta del 27 gennaio scorso è già emerso l'orientamento unanime della Commissione di audire il Vice Ministro Micciché per la presentazione in Commissione del rapporto annuale sugli interventi nelle aree sottoutilizzate e conferma di aver preso gli opportuni contatti per definire la data dell'audizione che avverrà quanto prima.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

259ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTELLANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-01934 presentata dal senatore Turci, ricordando anzitutto che l'Agenzia delle entrate ha fatto presente, in relazione agli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione, di aver sempre sostenuto che la base imponibile, ai fini dell'Irpef, è costituita dal canone di locazione, diminuito del 15 per cento qualora la somma risultante sia superiore alla rendita catastale, secondo la disciplina generale prevista dall'articolo 37, comma 4-*bis,* del Testo unico delle imposte sui redditi. Rileva inoltre che, secondo l'avviso dell'Agenzia delle entrate, la sopravvenuta legge n. 431 del 1998 avrebbe avvalorato l'orientamento innanzi indicato. Tale legge prevede, infatti, all'articolo 8, che il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione – stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4 –, determinato ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico delle imposte sui redditi, è ulteriormente ridotto del trenta per

cento. Per effetto del rinvio al citato articolo 8 operato dall'articolo 1, comma 2, lettera *a),* della stessa legge n. 431 del 1998, l'agevolazione fiscale in esame è applicabile anche ai contratti di locazione relativi ad immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, qualora gli stessi siano stipulati secondo le modalità disposte dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 431.

Fa quindi presente come, secondo l'avviso dell'Agenzia delle entrate, tale circostanza confermi che, ove locati, gli immobili di interesse storico-artistico soggiacciono alle regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile, essendo inapplicabile l'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991.

Evidenzia poi che, come precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 22 del 2001, il reddito imponibile relativo agli immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione scaturisce dal confronto fra il reddito effettivo, opportunamente diminuito della percentuale deducibile, e la rendita catastale. Viceversa, per gli immobili non locati, indipendentemente dalla categoria loro attribuita o attribuibile, occorre fare riferimento in ogni caso alla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria in cui sono collocati.

Fa infine presente che detta problematica ha già formato oggetto di due risoluzioni approvate presso la VI Commissione della Camera del deputati in data 8 ottobre 2003, che impegnavano il Governo ad adottare tutte le iniziative, anche di natura normativa, necessarie per interpretare l'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 nel senso di prevederne l'applicazione anche agli immobili di interesse storico-artistico oggetto di locazione.

In conclusione, tenuto conto del fatto che la richiamata posizione interpretativa dell'Agenzia delle entrate non è pacificamente condivisa, alla luce delle pronunce giurisprudenziali in materia, assicura che il Governo sta approfondendo la problematica posta dall'interrogante al fine di tenere nella debita considerazione gli orientamenti della giurisprudenza e, nel contempo, attuare l'impegno in precedenza assunto.

Il senatore TURCI *(DS-U)* si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, apprezzando in particolare l'intenzione manifestata dall'Esecutivo di adottare le misure necessarie per specificare la portata normativa dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 rispetto alla tassazione degli immobili di interesse storico-artistico oggetto di locazione.

Il presidente CASTELLANI dà quindi conto della sopravvenuta indisponibilità del Sottosegretario delegato a rispondere all'interrogazione n. 3-01509 presentata dal senatore Eufemi. Rinvia pertanto ad altra seduta lo svolgimento della citata interrogazione e dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(2468) ***Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto***, approvato dalla Camera dei deputati

(2875) ***TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(2885) ***CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(Rinviati in Commissione dell'Assemblea il 29 luglio 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il sottosegretario MOLGORA, sulla scorta di quanto richiesto dalla Commissione, consegna alla Presidenza il testo della relazione tecnica concernente la quantificazione degli oneri recati dai disegni di legge, sottolineando che gli oneri previsti a decorrere dal 2005 appaiono inferiori rispetto a quelli indicati nei disegni di legge.

Dopo un'interlocuzione del senatore TURCI *(DS-U)*, il Rappresentante del GOVERNO riprende il proprio intervento illustrativo specificando che la quantificazione degli oneri tiene conto della legislazione attualmente vigente e, quindi, degli effetti sia del primo che del secondo modulo della riforma del sistema tributario statale.

Il relatore SALERNO *(AN)*, pur prendendo atto della disponibilità del Governo a fornire la quantificazione degli oneri, ritiene indispensabile approfondire la portata delle analisi contenute nella relazione tecnica per poi avviare una discussione approfondita sui mezzi di copertura finanziaria degli stessi. A suo parere, non può sfuggire, infatti, al rappresentante del Governo la sollecitazione ad approvare definitivamente le proposte di legge, tenendo altresì conto degli eventuali effetti sugli aventi diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto delle nuove norme introdotte con la legge finanziaria per il 2005.

Il senatore TURCI *(DS-U)* ribadisce che, in generale, l'applicazione della clausola di salvaguardia al fine di sterilizzare gli effetti peggiorativi delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con il primo e con il secondo modulo, costituisce un elemento essenziale della riforma dall'allora ministro Tremonti: appare quindi coerente con tale impostazione richiamare la necessità di applicare tale meccanismo anche in relazione ai trattamenti di fine rapporto.

Il sottosegretario MOLGORA sottolinea che la predisposizione di un'esatta quantificazione degli oneri costituisce il presupposto fondamentale per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo. Assicura pertanto l'impegno del Governo ad individuare le necessarie risorse finanziarie.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

360ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Caldoro, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3276) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* – era stato stabilito un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo. Recependo talune richieste pervenute da parte di alcuni senatori, dichiara peraltro la propria disponibilità alla fissazione di un breve termine per la presentazione anche di subemendamenti alle proposte emendative da lui presentate in qualità di relatore.

La Commissione conviene indi di stabilire alle ore 16 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del Presidente relatore presentate al decreto-legge.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché a quelli ad esso aggiuntivi (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il senatore MODICA *(DS-U)* interviene per illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma, sottolineando che essi sono anzitutto diretti a migliorare il testo dell'articolo 1 del decreto-legge ed in particolare a dettare criteri, attualmente assenti, per la definizione della programmazione da parte degli atenei del fabbisogno del personale universitario. Senza negare l'opportunità di procedere ad un'attività di programmazione, stigmatizza infatti come l'articolo 1, comma 1, si limiti a stabilire la data entro la quale gli atenei sono chiamati a sottoporre al Ministro tali programmi. In proposito, l'emendamento 1.2, diretto a definire una metodologia per la valutazione del fabbisogno del personale, stabilisce che il Ministero è tenuto a mettere a disposizione delle università strumenti e criteri omogenei per l'autovalutazione.

Soffermandosi indi sull'emendamento 1.3, sottolinea l'importanza di precisare, da un lato, che la valutazione ministeriale debba riguardare esclusivamente il controllo della compatibilità finanziaria del programma triennale e, dall'altro, che essa debba basarsi anche sulle risorse disponibili nel bilancio di ciascuna università.

Quanto all'emendamento 1.4, esso è finalizzato a chiarire che gli atenei possono procedere ad assumere personale universitario nelle more della procedura di valutazione.

L'emendamento 1.5 è teso, a sua volta, a stabilire che i citati programmi triennali di fabbisogno di personale siano aggiornati con cadenza annuale. Inoltre, l'emendamento precisa che la finalità della valutazione debba essere «esclusivamente» di ordine finanziario.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 1.6, egli si sofferma sull'emendamento1.7, che tende a risolvere la questione del sovradimensionamento degli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria ai fini del computo delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali.

Quanto all'emendamento 1.11, prosegue il senatore, esso intende assicurare un opportuno incremento delle retribuzioni dei ricercatori, offrendo tuttavia una soluzione a suo avviso più idonea rispetto alla riduzione ad un anno del periodo di servizio necessario per la conferma in ruolo stabilita all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge.

Il senatore dà indi conto dell'emendamento 1.12, teso a sopprimere il riferimento alla riforma dello stato giuridico del personale docente, che risulta a suo avviso inopportuno. Quanto all'emendamento 1.13, egli rileva che esso è diretto, per ragioni di uniformità, ad estendere la norma che riduce il periodo di servizio necessario per la conferma dei ricercatori, sulla quale il senatore ribadisce comunque le proprie perplessità, anche alle altre categorie di docenti.

Il senatore illustra inoltre l'emendamento 1.14, che dispone l'inquadramento a tutti gli effetti come professori confermati dei professori universitari di prima e seconda fascia, i quali provengono direttamente dai ruoli dei professori associati o dei ricercatori.

Con riferimento infine al subemendamento 1.0.1/1, esso è diretto a ridurre la percentuale di finanziamento per le università e gli istituti supe-

riori non statali. Al riguardo, senza peraltro negare che, in un sistema nel quale convivono università statali ed università private, a queste ultime siano destinati contributi pubblici, il senatore stigmatizza la circostanza che tale misura non sia stata adottata in sede di manovra di bilancio. Lamenta infine che dette risorse siano poste a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Il senatore VALDITARA *(AN)* dà anzitutto conto dell'emendamento 1.16, sottolineando che esso intende chiarire che la valutazione del piano triennale per le assunzioni da parte del Ministero dell'istruzione debba far riferimento esclusivamente alla compatibilità finanziaria, onde evitare possibili interpretazioni in senso difforme.

Coglie peraltro l'occasione per illustrare l'ordine del giorno n. 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto), a sua firma, diretto ad impegnare il Governo ad autorizzare la pubblicazione dei bandi di concorso per ricercatori e professori universitari entro un mese dal ricevimento dei programmi triennali per il fabbisogno di personale.

Si tratta di una iniziativa a suo avviso opportuna al fine di dare certezze e serenità al mondo universitario, che peraltro si pone in linea con le assicurazioni che lo stesso Ministro ha fornito.

Il senatore GABURRO *(UDC)* dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno n. 2 presentato dal senatore Valditara.

La senatrice SOLIANI *(Mar-DL-U)* illustra anzitutto l'emendamento 1.1, soppressivo del comma 1. Soffermandosi poi sull'emendamento 1.8, che giudica comunque secondario rispetto all'1.1, osserva che esso consentirebbe agli atenei di procedere alle assunzioni di personale nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

Il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* dà conto, a sua volta, del complesso degli emendamenti da lui presentati all'articolo 1, soffermandosi anzitutto sull'emendamento 1.18. Quest'ultimo è diretto a stabilire che le risorse aggiuntive assegnate al Ministero dell'istruzione, università e ricerca in sede di manovra di bilancio, pari a circa 9 milioni di euro, e successivamente imputate al capitolo n. 1714, siano effettivamente destinate a finanziare le assunzioni dei ricercatori delle università che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 dicembre 2004.

Si tratta di una misura a suo avviso opportuna, anche al fine di assicurare una continuità con analoghi stanziamenti previsti nel precedente esercizio finanziario, in quel caso per l'assunzione dei ricercatori vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003.

Quanto all'emendamento 1.0.2, esso risponde all'esigenza, che il Presidente relatore ricorda di aver rilevato nel corso della relazione al provvedimento, di collegare la definizione dei fabbisogni di personale dei singoli atenei ad obiettivi di carattere generale, diretti al miglioramento del servizio universitario, quanto meno a decorrere dall'anno 2006.

Relativamente all'emendamento 1.0.23, esso è diretto ad assicurare un contributo, pari a 1.500.000 euro per il triennio 2005-2007, in favore delle Accademie di belle arti non statali. Si tratta di un intervento che il Presidente relatore giudica quanto mai necessario in considerazione del protrarsi dei tempi previsti per la calendarizzazione in Aula del disegno di legge n. 2918, recante analogo contributo (ancorché limitato al solo biennio 2005-2006) e approvato in sede referente dalla Commissione istruzione lo scorso 16 novembre.

Al riguardo, ricorda con rammarico il mancato trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, nonostante la relativa proposta fosse stata deliberata all'unanimità dalla Commissione, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissinoe bilancio per ragioni di copertura finanziaria.

Illustrando altresì l'emendamento 1.0.18, il Presidente relatore sottolinea che esso è diretto ad istituire il ruolo di professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana per rispondere alle esigenze delle università per stranieri di Perugia e Siena.

Quanto all'emendamento 1.0.12, esso è finalizzato a sopprimere la norma, contemplata nel decreto-legge n. 97 del 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, con cui è stato attribuito un punteggio raddoppiato per il servizio prestato nelle scuole di montagna.

Si tratta infatti di una disposizione – egli prosegue – che, specie nella versione introdotta nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera, ha destato talune perplessità, sulle quali del resto ricorda di essersi soffermato in qualità di relatore in sede di esame in terza lettura del richiamato decreto-legge. Rammenta che la Commissione non ritenne tuttavia opportuno apportare ulteriori modifiche al decreto-legge, in considerazione della ristrettezza dei tempi per la sua conversione, che avrebbero altrimenti condotto alla decadenza dello stesso.

Relativamente all'emendamento 1.0.17, esso è diretto a completare la riforma dell'ordinamento delle professioni, dettando a tal fine alcuni principi ai quali il regolamento relativo al sistema elettorale e alla composizione degli organi degli ordini professionali, previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, dovrà attenersi.

In sede di illustrazione dell'emendamento 1.0.25, il Presidente relatore afferma che esso è volto a porre termine all'annosa questione di coloro che sono stati ammessi con riserva alla selezione all'accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici ed abbiano successivamente superato l'esame finale.

Quanto all'emendamento 1.0.26, esso è volto a stabilire che dall'anno scolastico 2006-2007 non saranno più conferiti nuovi incarichi di presidenza. I posti vacanti all'inizio del medesimo anno scolastico saranno assegnati ai vincitori di apposito corso-concorso, che sarà riservato a coloro che avranno maturato un anno di servizio in qualità di presidi.

Il sottosegretario VENTUCCI dà conto dell'emendamento 1.0.1, recante contributi per le università e gli istituti superiori non statali, nonché dell'emendamento 1.0.20, in materia di ordini professionali.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* illustra l'emendamento 1.0.6, sottolineando che esso intende riconoscere l'anzianità pregressa dei ricercatori universitari, provenienti dal ruolo dei tecnici laureati, al fine di ovviare a quella che definisce un'ingiustificata discriminazione.

Il senatore BEVILACQUA *(AN)* illustra l'emendamento 1.0.11, in materia di assunzione dei dirigenti scolastici, che ritiene affronti la questione in modo organico, e contestualmente dichiara di ritirare la propria firma dall'emendamento 1.0.13.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 1, nonché quelli ad esso aggiuntivi, sono indi dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso, nel corso della quale il Presidente relatore ricorda che si era avviata la discussione generale.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* esprime contrarietà nei confronti del provvedimento, adducendo motivazioni di carattere istituzionale e metodologico.

Sotto il primo profilo, ella stigmatizza che il Governo ha inteso procedere pur in mancanza dell'intesa in sede di Conferenza unificata, nonché del parere favorevole di ANCI e UPI. Si tratta, a suo avviso, di una vera e propria forzatura, tanto più in considerazione del ruolo centrale che gli enti territoriali svolgono con riferimento proprio alla definizione del sistema di alternanza scuola-lavoro.

La senatrice deplora altresì la mancanza dello schema di decreto legislativo relativo al secondo ciclo, che avrebbe definito un indispensabile contesto nel quale inserire l'atto in titolo, così come del resto anche lo schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Il Governo sta procedendo a dare attuazione alla legge n. 53 del 2003 di riforma della scuola, ella rileva, con eccessiva fretta e senza adeguata ponderazione, come testimonia fra l'altro la mancanza dei necessari rife-

rimenti alla legislazione in materia di lavoro, che del resto il senatore Viviani aveva rilevato anche con riguardo al provvedimento sul diritto-dovere.

Con riferimento ai rilievi di carattere didattico, la senatrice lamenta inoltre che nel provvedimento l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro risulti snaturato. Nel ribadire che i Democratici di sinistra non sono affatto contrari a forme di alternanza scuola-lavoro, deplora che queste ultime invece di costituire una strategia didattica, aperta a tutti gli studenti, finiscono per costituire un vero e proprio terzo canale di istruzione.

Dopo aver criticato la mancata definizione di criteri unitari per la realizzazione di tali esperienze, sottolinea altresì che con il provvedimento si perde l'occasione per realizzare uno dei pochi elementi potenzialmente positivi recati dalla legge n. 53 del 2003, sulla quale ribadisce comunque un orientamento complessivo contrario.

Sulla base di quanto affermato, ella illustra uno schema di parere contrario all'atto in titolo (allegato al presente resoconto), sottoscritto congiuntamente dai senatori Soliani, Cortiana, Tessitore, Vittoria Franco, Pagano, Modica, D'Andrea e Monticone.

Il senatore FAVARO *(FI)*, pur esprimendo rammarico per la mancata intesa in sede di Conferenza unificata, e per la circostanza che il provvedimento preceda il riordino del secondo ciclo dell'istruzione, ritiene tuttavia che l'atto in titolo rechi indiscutibili aspetti positivi. La promozione dell'alternanza scuola-lavoro risulta infatti a suo avviso necessaria al fine di accrescere le competenze dei giovani nell'ottica di un loro pronto inserimento nel mondo del lavoro, come del resto stabilito dalla cosiddetta strategia di Lisbona.

Il provvedimento, prosegue il senatore, nel favorire forme di alternanza, ha il merito di colmare il *gap* fra l'Italia e gli altri Paesi europei con riferimento all'età media di accesso dei giovani nel mercato del lavoro.

Conclude esprimendo il convincimento che il provvedimento risulterà decisivo anche per superare i pregiudizi di carattere culturale, secondo cui la vera educazione sarebbe quella classica impartita all'interno del sistema liceale, che hanno sino ad oggi negato dignità educativa alle esperienze maturate nel sistema produttivo.

Il senatore BRIGNONE *(LP)* sottolinea anzitutto che, al di là di talune ombre, fra cui l'orientamento contrario espresso dagli enti territoriali, il provvedimento reca molteplici elementi positivi, diretti a valorizzare lo stesso contributo degli enti locali.

Fra le disposizioni maggiormente condivisibili, il senatore cita la specificazione che l'alternanza non costituisce rapporto individuale di lavoro, la valorizzazione del sistema tutoriale, l'attenzione ai soggetti disabili, la definizione di un sistema di valutazione, certificazione e riconoscimento crediti (sino ad oggi indeterminato), nonché la previsione di percorsi integrati.

Tali misure, conclude il senatore, testimoniano che il provvedimento intende valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con evidente beneficio sia per le aree più in ritardo del Paese, sia per quelle più ricche.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* dichiara chiusa tale fase procedurale.

Indi, intervenendo in sede di replica, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3276

0/3276/2/7ª
VALDITARA, GABURRO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

premesso che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto la di sospendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso per ricercatori e professori universitari in attesa che le università presentino i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

per dare certezza al mondo universitario, che teme possa procrastinarsi per un tempo indefinito la sospensione delle procedure concorsuali con rischi evidenti per l'ordinato svolgimento della vita accademica,

impegna il Governo ad autorizzare la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale entro un mese dal ricevimento dei summenzionati programmi».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3276

al testo del decreto-legge

Tit.1

MORO, BRIGNONE

Nel Titolo le parole: «per semplificare gli adempimenti relativi a» *sono sostituite dalle seguenti*: «per modificare le».

Art. 1.

1.1

D'ANDREA, SOLIANI, MODICA, ACCIARINI

Sopprimere il comma 1.

1.2

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della coerenza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 105, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica mette a disposizione delle università strumenti e criteri omogenei per l'autovalutazione dei rispettivi programmi di fabbisogno del personale».

1.16

VALDITARA

Al comma 1, dopo le parole: «per la valutazione» *inserire le seguenti:* «di compatibilità finanziaria».

1.8

SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la facoltà delle università di ricorrere alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente e alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale non docente, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio».

1.3

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione ha come oggetto esclusivo il controllo della compatibilità finanziaria del programma triennale di fabbisogno di personale con le risorse disponibili sul bilancio di ciascuna università e con il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.4

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della valutazione sono comunque valide le procedure per l'assunzione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato deliberate dalle università nel rispetto del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza oneri per il bilancio dello Stato.».

1.9

D'ANDREA, SOLIANI, ACCIARINI, TESSITORE, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso Ministero rende note le proprie valutazioni entro il 31 maggio 2005».

1.10

D'ANDREA, SOLIANI, Vittoria FRANCO, PAGANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dei programmi senza che il Ministero abbia espresso le proprie valutazioni, questi si intendono compatibili con le disponibilità finanziarie del Fondo di finanziamento ordinario».

1.5

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 105 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "programmi triennali", sono inserite le seguenti: ", aggiornabili annualmente,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica," è inserita la seguente: "esclusivamente"».

1.6

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: "Per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2004"».

1.7

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al comma 2 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,"».

1.11

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1º gennaio 2005 al ricercatore universitario non confermato è attribuito lo stesso trattamento economico della prima classe stipendiale della progressione economica del ricercatore universitario confermato. Conseguentemente è abrogato il terzo periodo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 29.248.636», «euro 44.366.700;», «euro 40.828.223» e «euro 16.247.604» *rispettivamente con le seguenti:* «euro 43.872.954» «euro 66.550.050», «euro 61.242.334» e «euro 24.371.406».

1.12

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «In attesa» *a* «delle università».

1.15

D'ANDREA, SOLIANI, MODICA

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 31», *con le seguenti:* «e per il personale docente di cui agli articoli 31 e 23».

1.13

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «È parimenti ridotto ad un anno il periodo di tre anni previsto per la conferma in ruolo del professore associato e per il conseguimento dell'ordinariato da parte del professore straordinario. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università.».

1.17

BRIGNONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ridotto inoltre ad un anno il periodo per il giudizio di conferma per i professori associati di cui all'articolo 23 del medesimo decreto n. 382 del 1980, risultati idonei nei concorsi espletati in data antecedente al 31 dicembre 2002, già chiamati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e valutati "a costo zero" dalle proprie università al momento della chiamata».

1.14

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I professori universitari di prima e seconda fascia che prendono servizio presso un'università provenendo direttamente dai ruoli dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche di altre università, sono inquadrati, sia ai fini giuridici che economici, rispettivamente, come professori ordinari e come professori associati confermati. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università.».

1.18

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'incremento di risorse pari a euro 8.811.000 previsto sul capitolo 1714 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, viene destinato alla parziale copertura delle assunzioni dei ricercatori delle università che siano risultati vincitori di concorso dal 1º novembre 2003 al 31 dicembre 2004».

1.19

BRIGNONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente delle università, al personale, rimasto in servizio ai sensi degli arti-

coli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni o della legge n. 204 del 1992, si applica, con decorrenza dal 1º gennaio 1994, il disposto dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 57 del 1987, convertito dalla legge n. 158 del 1987 e successive modificazioni. In particolare, a tale personale si applica, con uguale decorrenza, il disposto del comma 2 qualora ad essi sia stato attribuito quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

1.0.1/1

MODICA

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «7 per cento» *con le seguenti*: «2 per cento».

1.0.1/2

CORTIANA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, Vittoria FRANCO, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di spesa di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.0.1

IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Contributi per le università e gli istituti superiori non statali)

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla legge finanziaria per il 2005, è incrementata del 7 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2005».

1.0.2

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Programmazione e valutazione delle Università)

1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1 sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell'articolo 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresì alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate dall'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

1.0.7

BARELLI

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Trattamento economico del personale universitario)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il trattamento economico del personale docente e ricercatore universitario in servizio presso le università degli studi statali e non statali, ferma restando la distinzione nelle qualifiche e fasce esistenti alla suddetta data, è onnicomprensivo ed è costituito da una componente fissa di base, relativa ad un unico regime di impegno, e da una componente accessoria graduata in relazione alla tipologia delle prestazioni qualitative e quantitative richieste dall'università. Le predette componenti sono utili ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della tredicesima mensilità.

2. La componente fissa di base è costituita dalla somma dello stipendio iniziale, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno aggiuntivo nelle misure in vigore alla data della presente legge per il regime di impegno a tempo pieno. Dalla suddetta data le classi di stipendio, gli aumenti periodici biennali nonché le classi dell'assegno aggiuntivo cessano di essere corrisposti. Il valore degli automatismi comunque in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

3. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 2 viene mantenuta al singolo docente o ricercatore anche in caso di passaggio di ruolo e di fascia della docenza sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte dell'assegno personale a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

4. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la retribuzione individuale di anzianità viene attribuita ad apposito fondo di ateneo per la retribuzione del trattamento economico accessorio e variabile. Il predetto fondo in prima applicazione è costituito dalle risorse afferenti agli appositi stanziamenti di bilancio dell'università, risultanti dal relativo conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005, afferenti all'erogazione al personale docente e ricercatore dei compensi per gli affidamenti e le supplenze e da quelle per i contratti e consulenze per l'attività didattica e di ricerca.

5. La componente accessoria del trattamento economico è definita da ciascuna università tenendo conto sia del livello di impegno didattico aggiuntivo nella didattica e nella ricerca, nonché nelle attività ritenute strategiche sulla base di appositi programmi pluriennali di attività sia dei risultati conseguiti rispetto a predeterminati obiettivi. A tale scopo le università, nell'ambito della propria autonomia e nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 4, provvedono alla graduazione dei rispettivi livelli funzionali di impegno sulla base di indirizzi di carattere generale, con indicazione, altresì, dei parametri e criteri per la valutazione dei programmi, definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

6. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico nonché di quello dirigente delle università continua ad essere regolato contrattualmente ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.0.6

TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art.1-*bis.*

(Anzianità pregressa dei ricercatori universitari)

1. Ai ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valutazione comparativa riservata in base alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, è riconosciuta l'anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati o di funzionari tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza, fino ad un massimo di 8 anni, con conseguente adeguamento della classe stipendiale e ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.10

CAVALLARO

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Scuole di specializzazione)

1. L'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, non si applica se il rettore dispone con decreto che coloro i quali hanno superato l'esame del secondo anno possono chiedere di conseguire il diploma ai soli fini previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis),* del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 262, previa discussione di una dissertazione scritta. Restano ferme le norme stabilite dagli statuti delle università per il conseguimento del titolo di cui all'articolo 11, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.».

1.0.23

ASCIUTTI

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali)

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.24

FAVARO

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni per l'alta formazione europea)

1. Alla Scuola di ateneo per l'alta formazione europea "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli, di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono affidate la promozione degli obiettivi del partenariato euro-mediterraneo e la disseminazione delle correlate informazioni attraverso l'attivazione e la partecipazione a reti per l'insegnamento a distanza e attraverso la realizzazione e il coordinamento di specifici progetti didattici e di ricerca.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Scuola resta abilitata ad integrare il proprio autonomo organico attraverso il trasferimento, per mobilità, di docenti e ricercatori, che ne facciano richiesta, strutturati nello stesso Ateneo, in altre università italiane e straniere, ed in istituzioni pubbliche di alta formazione e di ricerca e potrà espletare gli interventi di mobilità previsti dall'articolo 5 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

3. La Scuola è altresì autorizzata a costruire, con altri enti universitari e di ricerca, organismi euro-mediterranei di alta formazione e di insegnamento a distanza, a partecipare a programmi e presentare progetti comunitari, nazionali, e regionali, a svolgere ogni iniziativa pubblica e privata correlata all'area europea e mediterranea, a favorire la partecipazione di altri Atenei, italiani e stranieri, alle proprie iniziative».

1.0.16

MORRA

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Istituto musicale di Ceglie Messapico)

1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto musicale di Ceglie Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento allo stabile all'attuale personale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 141.000 annui, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.18

ASCIUTTI

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana)

1. Per le esigenze dei corsi per stranieri, presso le università per stranieri di Perugia e di Siena è istituito il ruolo dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiani per non italofoni.

2. L'assunzione dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana può essere effettuata dalle citate università, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a seguito di selezione pubblica riservata a laureati in possesso dei titoli specialistici definiti nei bandi.

3. I professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana sono assunti con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato per un numero di ore annuo variabile da un minimo di 300 ad un massimo di 550 ore di didattica frontale.

4. I professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana possono altresì essere assunti per particolari esigenze temporanee, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un monte ore da determinare nel contratto stesso.

5. Lo stato giuridico dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto università.

6. Il trattamento economico dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, sia a tempo indeterminato che determinato, è quello previsto per i ricercatori stabilito dalla contrattazione collettiva specifica.

7. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 204 del 17 febbraio 1992, in servizio come figure ad esaurimento presso l'Università per Stranieri di Perugia, ed i «docenti di italiano» in servizio presso l'Università per Stranieri di Siena sono ammessi nel ruolo dei professori assistenti per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con oneri a carico del bilancio delle università mantenendo lo stato giuridico ed economico in godimento.

8. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 7 anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per i ricercatori».

1.0.3

TOGNI, MALABARBA, Tommaso SODANO

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Assunzione dei presidi incaricati)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b).».

1.0.13

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Norme in materia di dirigenza scolastica)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p, Fondo per il funzionamento della Scuola di cui alle leggi n. 440 del 1997 e alla legge n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b).».

1.0.14

FAVARO, FORLANI

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Assunzione dei presidi incaricati)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria - nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerenti a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b).».

1.0.5

BATTAFARANO

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art.1-*bis.*

(Assunzione dei preside incaricati)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria, nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.0.9

CAVALLARO

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Assunzione dei preside incaricati)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di accademia o di conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.0.8

SCARABOSIO, EUFEMI, JERVOLINO

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Assunzione di dirigenti scolastici)

1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 20 dicembre 2001 – quarta serie speciale – che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli anni 2005-2006. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 447».

1.0.15

SODANO, BOREA

Dopo **l'articolo 1** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Assunzione di idonei al concorso per dirigenti scolastici)

1. Il personale che ha partecipato al corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, sia esso in possesso di tutti i requisiti ma che non sia stato assunto con incarico a tempo indeterminato per insufficienza di posti disponibili, sia esso inserito con riserva, ma che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso. suddetto e che risulti collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente ad esaurimento, per fasce secondo gli anni di incarico svolto, con rapporto a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2005-2006.

2. Le assunzioni di cui al presente articolo sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 447».

1.0.19

SODANO, FALCIER, GABURRO, BOREA, SALZANO

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Assunzione di idonei al concorso per dirigenti scolastici)

1. I presidi incaricati che hanno partecipato al corso-concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, siano essi in possesso di tutti i requisiti ma che non sono stati assunti con incarico a tempo indeterminato per insufficienza di posti disponibili, siano essi inseriti con riserva, ma che abbiano comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso. suddetto e che risultino collocati nelle graduatorie finali del concorso medesimo, sono assunti gradualmente ad esaurimento, per fasce secondo gli anni di incarico svolto, con rapporto a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2005-2006.

2. Termine, modalità e criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.0.25

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Graduatoria nazionale degli ammessi con riserva)

1. Gli aspiranti che sono stati ammessi con riserva pure in mancanza del requisito di servizio prescritto e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – quarta serie speciale – n. 100 del 30 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nella graduatoria regionale, nel rispetto del punteggio di cui all'esame finale del sopra citato corso-concorso utilizzabile per la copertura dei posti messi a concorso con il citato decreto dirigenziale, dopo la nomina dei vincitori dello stesso concorso in ambito regionale.

2. Con decreto del competente direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri per la formazione delle predette graduatorie regionali».

1.0.26

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Incarichi di Presidenza)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti.

2. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza.

3. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione

del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2006/2007, almeno un anno di incarico di presidenza».

1.0.11

FALCIER, FAVARO, MAGNALBÒ, EUFEMI, JERVOLINO, BEVILACQUA

Dopo **l'articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Assunzione di dirigenti scolastici)

1. Le assunzioni dei dirigenti scolastici hanno luogo, dal 1º settembre 2005 per il 50 per cento dei posti disponibili tramite il corso-concorso ordinario di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 156, e per il restante 50 per cento attingendo da apposite graduatorie permanenti regionali, distinte per i diversi ordini e gradi di scuole.

2. Nelle graduatorie di cui al comma 1 sono inseriti a domanda:

a) in una prima fascia, coloro che, possedendo i requisiti richiesti dal bando, abbiano conseguito l'idoneità al corso-concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – quarta serie speciale – n. 100, del 20 dicembre 2002, e non si siano collocati utilmente nelle graduatorie per insufficienza dei posti disponibili;

b) in una seconda fascia, subordinatamente alla progressiva maturazione del requisito di aver ricoperto per almeno un triennio le funzioni di dirigente scolastico:

1. coloro che, essendo stati ammessi con riserva al corso-concorso riservato di cui alla lettera a), abbiano conseguito l'idoneità risultando collocati nelle graduatorie finali del concorso medesimo;

2. coloro che risultino idonei nel corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – quarta serie speciale – n. 94, del 26 novembre 2004.

3. La seconda fascia, di cui al comma 2, lettera b), è suddivisa in scaglioni corrispondenti all'anno scolastico in cui gli aspiranti hanno conseguito o conseguiranno il requisito di aver ricoperto per un triennio le funzioni di dirigente scolastico. All'interno di ciascuna fascia e scaglione, gli aspiranti sono ordinati a seconda del punteggio conseguito al termine del corso-concorso cui hanno partecipato. Ai fini della copertura dei posti disponibili, si fa ricorso alla seconda fascia solo dopo l'esaurimento della

prima. Nell'ambito della seconda fascia, hanno priorità gli scaglioni corrispondenti ad anni scolastici antecedenti.

4. Ai fini della costituzione delle graduatorie, sono ammessi di diritto, per il conseguimento esclusivo dell'idoneità, al corso-concorso di cui al comma 2, lettera b), numero 2), partecipando esclusivamente alle prove orali, come prova di ammissione, al periodo di formazione e all'esame finale:

a) coloro che, privi dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, li abbiano maturati nell'anno scolastico 2002-2003;

b) coloro che abbiano comunque ottenuto almeno un incarico di presidenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il personale di cui al comma 4, lettera b), ha diritto alla conferma dell'incarico di dirigente scolastico fino all'espletamento del concorso.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, in sede di prima applicazione le graduatorie sono destinate alla copertura dei posti rimasti vacanti nei diversi ambiti regionali dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di cui al comma 2, lettera a).

7. Termini, modalità e criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.0.12

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di montagna)

1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3), è soppressa la lettera h)».

1.0.4

BRIGNONE

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Integrazione delle persone handicappate)

1. Per le finalità della legge 28 gennaio 1999, n. 17, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.0.17

ASCIUTTI, *relatore*

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riforma dell'ordinamento delle professioni)

1. Al fine di consentire il completamento della riforma dell'ordinamento delle professioni disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, con il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, il Governo provvede – entro il termine di scadenza degli ordini professionali fissato al 30 giugno 2005 – ad uniformare e semplificare le procedure elettorali, assicurando la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i con consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali».

1.0.20
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 1***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Organi di ordini professionali)

1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali».

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 439

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto che esso rappresenta un ulteriore tassello attuativo della legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema di istruzione, volto in particolare a disciplinare l'indispensabile raccordo fra formazione e mondo produttivo, anche sulla scorta dell'esperienza maturata a seguito del Protocollo d'intesa siglato dal Ministero dell'istruzione e Unioncamere nel giugno 2003 e in base al quale sono stati attivati 277 percorsi di alternanza, che hanno coinvolto 5.520 studenti, appartenenti a 294 scuole ubicate in 93 province,

registrato con rammarico – come già in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo relativo al diritto-dovere all'istruzione e formazione – che in sede di Conferenza unificata non è stato possibile raggiungere l'intesa sul provvedimento avendo le regioni e gli enti locali ritenuto pregiudiziale un'intesa sul Piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 ed avendo detti enti comunque giudicato il provvedimento privo di adeguata copertura finanziaria,

condiviso tuttavia – anche in questo caso – l'orientamento del Governo secondo cui l'attuazione della riforma scolastica non deve essere subordinata alla previa definizione del Piano programmatico summenzionato, in quanto esso è predisposto a sostegno del quadro complessivo della riforma e non solo della legge n. 53,

acquisiti i diversi orientamenti emersi nel dibattito e nel corso delle numerose audizioni svolte sul provvedimento, nonché le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali (1ª), industria (10ª) e lavoro e previdenza sociale (11ª).

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo per gli studenti dal quindicesimo al diciottesimo anno di età che frequentano il sistema dei licei o il sistema dell'istruzione e formazione professionale. Essa costituisce pertanto una metodologia didattica e non certo un ulteriore percorso formativo rispetto a quello liceale e a quello dell'istruzione e formazione professionale. Tuttavia, al fine di dissipare ogni eventuale perplessità, si invita il Governo a chiarire, da un lato, che essa si rivolge potenzialmente alla totalità degli

studenti e non solo ad una parte di essi e, dall'altro, il rapporto fra alternanza e apprendistato, atteso che quest'ultimo resta un percorso in cui è possibile assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione. In particolare, si auspica una modifica della norma, pur contenuta nella legge n. 53, secondo cui l'alternanza deve necessariamente applicarsi all'intero periodo di formazione dai 15 ai 18 anni. Sarebbe infatti preferibile prevedere che essa possa essere attivata solo per una parte di tale periodo, ad esempio da ragazzi intorno ai 16 o 17 anni.

2. Quanto all'articolo 2, relativo alle finalità dell'alternanza, si segnala l'esigenza di individuare adeguati incentivi nei confronti degli studenti, ad esempio attraverso l'erogazione di borse di studio, e delle imprese, il cui interesse nei confronti dell'alternanza non può essere scontato.

3. Con riferimento al Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, previsto all'articolo 3, comma 2, si sollecita anzitutto il Governo a prevedere anche una rappresentanza delle camere di commercio, che da anni svolgono una importante funzione di raccordo fra sistema scolastico e formativo da un lato e mondo del lavoro dall'altro. Si suggerisce inoltre un raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico, di recente riordinato.

4. Sempre all'articolo 3, viene poi demandata (comma 3) ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni fornite dal richiamato Comitato, la definizione fra l'altro dei requisiti dei soggetti che intendono accogliere gli studenti per esperienze lavorative. Al riguardo, pur senza negare l'utilità di demandare alla fonte normativa secondaria taluni aspetti di dettaglio, si ritiene opportuno che il decreto legislativo fissi quanto meno i principali requisiti richiesti alle imprese che intendono accogliere gli studenti. Ad esempio, si potrebbe, da un lato, accertare il rispetto della legalità, con particolare riferimento alle norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'ambiente e, dall'altro, selezionare le imprese dando priorità a parametri qualitativi, quali l'apporto formativo nei confronti degli studenti e il livello di innovazione dei processi e dei prodotti. Inoltre le aziende, una volta identificate, potrebbero essere inserite in un apposito albo regionale, dal quale potessero attingere le singole scuole.

5. All'articolo 4, comma 4, secondo cui le esperienze lavorative possono essere svolte anche in periodi diversi rispetto a quelli stabiliti dal calendario scolastico, potrebbe essere utile integrare il decreto legislativo con qualche ulteriore precisazione, onde evitare una totale deregolamentazione delle attività lavorative svolte al di fuori del calendario scolastico. Inoltre, si sollecita una riflessione sull'opportunità di fissare un rapporto minimo tra le ore dedicate alla didattica in aula e quelle trascorse in attività lavorativa, al fine di contemperare le condivisibili esigenze di flessibilità con il rispetto di un certo grado di uniformità a livello nazionale.

6. Con riferimento alla figura del *tutor* formativo esterno, prevista dall'articolo 5, si prende atto che esso debba essere indicato dai soggetti di

cui all'articolo 1, comma 2. Si osserva tuttavia che, poiché fra tali soggetti vi sono anche le istituzioni scolastiche e formative, sarebbe opportuno specificare se si intenda prevedere un esplicito coinvolgimento anche di queste ultime nella scelta del *tutor* esterno (ed eventualmente di che tipo) ovvero se tale scelta sia di esclusiva competenza dei soggetti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento lavorativo.

7. All'articolo 6, in tema di valutazione e verifica dei percorsi formativi in alternanza, si suggerisce un raccordo con l'attività di monitoraggio e valutazione svolta dal Comitato nazionale di cui all'articolo 3, comma 2.

8. Sarebbe opportuna una riformulazione dell'articolo 7, atteso che esso si limita, sostanzialmente, a riprodurre l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, senza dare a tale ultima disposizione alcun concreto sviluppo attuativo.

9. All'articolo 9, che individua le risorse dirette alla realizzazione degli interventi recati dal provvedimento, si chiede al Governo di integrare il testo con indicazioni più specifiche riguardo agli incentivi alle imprese, atteso che l'attuale formulazione si limita sostanzialmente a confermare quanto già contemplato dall'articolo 4, lettera *b)*, della legge n. 53. Inoltre, sarebbe auspicabile chiarire in che modo i privati possano mettere a disposizione proprie risorse per il potenziamento degli interventi relativi ai percorsi formativi professionali. Infine, si sollecita il Governo ad approfondire la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla concessione di microcrediti alle nuove imprese costituite da giovani che abbiano fruito dell'alternanza».

PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO PRESENTATO DAI SENATORI ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, TESSITORE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, D'ANDREA e MONTICONE SULL'ATTO N. 439

«La 7ª Commissione del Senato,

esaminato che lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto è stato presentato alle Camere, nonostante che nella seduta del 14 ottobre 2004 la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 abbia espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5, 6 comma 1, adottando così una procedura straordinaria non applicabile al contrasto di merito manifestato dalle Regioni che come tale doveva essere risolto con l'adozione di soluzioni concordate sui temi controversi;

tra tali temi figurava quello della mancata presentazione del Piano finanziario di cui l'articol01, comma 3 della legge 53/2003, mancanza che dal governo è stata definita "non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi";

sullo stesso schema di decreto e con le medesime valutazioni espresse dalla conferenza Unificata si sono pronunciare negativamente sia l'ANCI che l'UPI;

lo schema di decreto non accoglie le più importanti valutazioni critiche espresse dal CNPI nella seduta del15 luglio 2004;

rilevato che:

il testo legislativo in esame postula il richiamo ad elementi di contesto che, lungi dall'avere natura solo formale, sembrano incidere significativamente sull'attuazione dell'alternanza e sul ruolo che essa riveste all'interno del sistema educativo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, quali:

la mancanza di provvedimenti definitivi che traccino il quadro del secondo ciclo e definiscano gli obiettivi di apprendimento in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni e il profilo di uscita degli studenti;

le incertezze gravanti circa l'estensione del principio di autonomia, costituzionalmente garantito, anche alle istituzioni formative e non solo a quelle scolastiche;

la carenza di linee di riferimento relative alle modalità organizzative ed all'individuazione delle risorse umane e finanziarie;

l'assenza di una chiara identificazione dei profili e dei requisiti che le imprese coinvolte devono possedere;

rilevato altresì che:

l'alternanza scuola-lavoro, anche alla luce del dettato di cui all'articolo 4 della legge n. 53 del 2003, debba essere intesa come strategia didattica del secondo ciclo, in grado di rispondere a bisogni formativi individuali connessi con diversi stili cognitivi di apprendimento per mettere l'allievo nelle condizioni di percepire la complessità del sistema del lavoro, favorire forme di auto orientamento scolastico e professionale e promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, muovendo da problemi concreti, contestualizzati e connessi all'esperienza lavorativa;

lungi dall'essere un percorso limitato solo ad alcuni indirizzi o destinato al recupero di alunni in difficoltà, si configura come metodologia d'insegnamento/apprendimento atta a perseguire finalità educative e formative nell'ambito del secondo ciclo anche ai fini della correlazione dell'offerta educativa con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del raccordo tra la formazione d'aula e l'esperienza pratica;

intendendo l'alternanza come "una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo", non può non essere rilevata l'incongruenza esistente tra detta definizione e quella che si dà all'articolo 1, comma 1, là dove è prevista la possibilità di svolgere con l'alternanza l'intera formazione tra i 15 e i 18 anni proponendola in tal modo come un percorso separato e come un ulteriore indirizzo;

lo schema di decreto non esclude che l'alternanza riguardi solo un parte degli studenti invece di qualificarla come una metodologia didattica che deve rivolgersi a tutti, al fine di evitare che diventi un altro percorso formativo riservato ad alcuni: o solo i più bravi o i più deboli;

lo schema manca di qualsiasi indicazione oraria, qualunque riferimento al rapporto tra aula ed extra scuola, preludendo alla presenza ancora una volta di tanti percorsi, molto diversi fra loro, che non rispondono ad un criterio minimamente unitario. Un curricolo, nominalmente uguale, potrebbe essere svolto con orari e discipline diversi;

la disposizione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, non essendo indicato uno specifico stanziamento, fa dipendere la realizzazione dei progetti in alternanza dalle "risorse destinate dal Fondo di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 e dal fondo di cui all'articolo 68, comma 4, lettera 9) della legge n. 144 del 1999", relegandola di fatto nell'ambito della formazione professionale e confliggendo in tal modo con la piena attuazione del "diritto-dovere" all'istruzione e con il conseguente riconoscimento a ciascuno ed a tutti dell'esercizio del diritto alle pari opportunità formative;

esprime un parere contrario allo schema di decreto legislativo in esame».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

424ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GRILLO invita il relatore, senatore Cicolani, a redigere una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo al fine di aprire su tale proposta il dibattito.

La Commissione conviene con il Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

425ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'ASSTRA – Associazione Trasporti signor Enrico Mingardi, il direttore generale avvocato Guido del Mese e il dirigente economico finanziario dottor Antonio Marzia della stessa Associazione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto pubblico locale e della mobilità urbana e sulle implicazioni concernenti la riduzione dei livelli di congestione in materia di traffico: audizione dei vertici dell'ASSTRA – Associazione Trasporti

Il presidente GRILLO, dopo aver brevemente ricordato gli scopi dell'indagine conoscitiva in titolo, dà la parola al signor Enrico Mingardi, presidente dell'ASSTRA – Associazione Trasporti.

Il presidente MINGARDI descrive preliminarmente il quadro del trasporto pubblico locale in Italia scaturito dalla riforma avviata all'inizio della scorsa legislatura, soffermandosi in particolare sui suoi principi ispiratori consistenti nel trasferimento alla competenza regionale del trasporto pubblico locale, nella trasformazione in società per azioni delle aziende di trasporto locale, nella definizione di un contratto di servizio tra le amministrazioni locali e le società che gestiscono il servizio stesso nonché in nuove modalità di trasferimento delle risorse da impiegare per la mobilità pubblica di livello locale. A tale riguardo ricorda che il decreto legislativo n. 422 del 1997 prevede che una quota dei costi per i servizi di trasporto, pari al 35 per cento, sia coperta con i proventi delle tariffe. Dagli ultimi dati a disposizione dell'ASSTRA risulta tuttavia che i proventi delle tariffe coprono soltanto il 30 per cento di tali costi. Ciò è dovuto alla circostanza per cui la politica tariffaria è ancora gestita dalle amministrazioni comunali e le tariffe non sono state più aggiornate dall'anno 2000. In tale contesto si colloca inoltre l'emergenza ambientale, in questi giorni particolarmente avvertita a causa dei provvedimenti di limitazione del traffico adottati da diverse amministrazioni comunali di grandi e medie città. Suggerisce pertanto alcuni interventi da porre in essere per far fronte ad

una situazione così complessa. Innanzi tutto è necessario agire sugli investimenti finalizzati al rinnovo del parco autobus delle aziende di trasporto; tali risorse hanno infatti subito una forte contrazione dovuta al mancato incremento dei relativi fondi regionali. A tale proposito sottolinea la positiva incidenza, per quanto riguarda i livelli di inquinamento dell'aria, del trasporto effettuato con il mezzo collettivo rispetto a quello privato, ricordando che il rapporto, per esempio, tra il numero di abitanti ed il numero di veicoli circolanti a Roma è pari a più del doppio rispetto alle capitali europee più trafficate. Ritiene poi che l'incentivazione da parte dello Stato alla rottamazione degli autoveicoli privati più inquinanti e la contestuale sostituzione con auto di nuova generazione non rappresenti una soluzione soprattutto perché non alleggerisce il problema della congestione del traffico. Appare più fruttuoso sviluppare una politica dei trasporti collettivi che privilegi strumenti operativi come il maggiore impiego delle corsie preferenziali o la defiscalizzazione delle spese sostenute per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico. Le risorse necessarie potrebbero essere reperite attraverso una maggiorazione di lieve entità dell'accisa sulla benzina. I proventi così raccolti potrebbero essere impiegati principalmente nell'utilizzo più consistente di tecnologie informatiche e telematiche al servizio dei trasporti pubblici. Risulta altresì necessario intervenire anche sul versante delle procedure per l'acquisto dei mezzi di trasporto, rendendo più celeri i tempi per lo svecchiamento del parco veicoli delle aziende di trasporto pubblico. In sintesi è necessario agire, come l'Associazione ha avuto modo di far presente in più occasioni al Governo, sul versante delle regole, su quello delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni locali nonché sulle problematiche derivanti da un'attenzione eccessiva ai costi del servizio, anche per la forza delle organizzazioni sindacali del settore, ed incurante dei livelli di qualità del medesimo.

Il presidente GRILLO dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* dichiara di condividere la posizione espressa dal presidente Mingardi sul fatto che il trasporto pubblico locale costituisca una soluzione concreta ai problemi ambientali delle città. Chiede quindi se, secondo l'ASSTRA, sia corretta ed efficace l'articolazione delle competenze in materia di trasporto pubblico locale tra le Regioni e i Comuni e se l'esempio inglese di restrizione dell'accesso ai centri storici, attraverso pedaggi di considerevole entità, sia effettivamente esportabile nelle maggiori città italiane e se possa essere considerato efficace ai fini di una riduzione del traffico. Chiede altresì di essere aggiornato sullo stato di avanzamento del processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nelle maggiori città italiane e sul loro livello di integrazione tra i diversi tipi di trasporto. Domanda inoltre se l'ASSTRA abbia effettuato un'indagine sulle reazioni dei cittadini ai recenti interventi di limitazione del traffico, come si strutturino i rapporti tra queste amministrazioni e le aziende di trasporto con riferimento alla realizzazione dei parcheggi di scambio e quali siano le considerazioni dell'Asso-

ciazione riguardo alla competitività dell'industria italiana nella produzione dei mezzi di trasporto pubblico. Chiede infine se le amministrazioni comunali, per favorire la velocità dei trasporti pubblici urbani, assicurino il rispetto delle corsie preferenziali e dei divieti di sosta.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)* chiede chiarimenti sull'ordine di grandezza delle risorse necessarie a rinnovare il parco veicoli delle aziende di trasporto pubblico e a realizzare gli interventi infrastrutturali che l'ASSTRA ritiene più urgenti. Per quanto riguarda poi il processo di liberalizzazione del settore chiede di conoscere se l'Associazione lo ritenga effettivamente possibile e quali siano gli strumenti che le amministrazioni locali possono porre in essere, con riferimento alla necessità di dotarsi di un sistema di regole.

Il senatore LAURO *(Misto-CdL)* interviene nel dibattito chiedendo se l'istituzione della figura del *mobility manager* sia in grado di apportare benefici al sistema del trasporto pubblico locale e se le imprese operanti nel settore abbiano avviato forme di *bench-marking* nel processo di apertura alla concorrenza. Chiede infine se l'ASSTRA ritenga che la liberalizzazione del mercato del trasporto pubblico locale possa costituire un'occasione di sviluppo per il Mezzogiorno d'Italia.

Il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* chiede se gli interventi legislativi di proroga dei termini per la trasformazione in società per azioni delle aziende di trasporto pubblico locale operati in questa legislatura abbiano inciso negativamente sul processo di liberalizzazione del settore. Domanda poi se l'ASSTRA ritenga necessario un intervento sulla normativa nazionale o se gli interventi da porre in essere siano limitati esclusivamente all'ambito locale. Per quanto riguarda infine la questione relativa alle accise sulla benzina chiede di conoscere quale sia l'opinione dell'ASSTRA in merito alla reale volontà politica di agire su tale leva.

Il senatore PEDRAZZINI *(LP)* ritiene possibile combattere l'inefficienza della gran parte delle aziende di trasporto pubblico soltanto attraverso una forte liberalizzazione del settore. Per quanto riguarda le fonti di reperimento delle risorse necessarie, reputa iniquo che un eventuale aumento delle accise debba gravare anche sugli automobilisti di quelle parti d'Italia che non sono toccate dal problema della congestione. Chiede infine chiarimenti sulle modalità attraverso cui il trasporto pubblico locale è in grado di contenere le emissioni inquinanti.

Il presidente MINGARDI, in sede di replica, fa presente la necessità di procedere, nell'ambito del sistema delle autonomie regionali e locali, ad una semplificazione delle competenze in materia di trasporto pubblico. Per quanto riguarda i sistemi di pedaggio ai fini della restrizione dell'accesso ai centri storici, ritiene che essi siano efficaci anche se necessitano di periodiche revisioni poiché gli automobilisti tendono comunque ad abituarsi

al pagamento di pedaggi come quello imposto nella città di Londra. In merito alla liberalizzazione del settore ritiene poi che non si siano verificate, almeno finora, le ricadute positive tanto attese. A tale riguardo le gare bandite non hanno tenuto nel dovuto conto la qualità dei servizi puntando principalmente alla minimizzazione dei costi resa peraltro difficile dalla conflittualità sindacale del settore che nell'offerta del trasporto pubblico non può basarsi unicamente sul mero calcolo contabile. In tale contesto non ha certo giovato, ai fini della completa liberalizzazione, la previsione dell'articolo 35 della legge finanziaria per l'anno 2004 con la quale è stato previsto l'affidamento dei servizi cosiddetti «*in house*». Tra le soluzioni proposte dall'ASSTRA, ai fini di un recupero della competitività delle imprese di trasporto pubblico locale, segnala poi il passaggio dall'acquisto dei mezzi di trasporto al cosiddetto «acquisto per chilometri», sperimentato in Inghilterra, a vantaggio dell'efficienza e della flessibilità delle stesse imprese. Ritiene poi che le regioni e gli enti locali abbiano manifestato poca accortezza nella gestione delle funzioni a loro attribuite dalla riforma del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie per l'ammodernamento del parco autobus delle aziende di trasporto locale sui livelli europei, ritiene realistica una previsione di circa 600 milioni di euro. Sottolinea quindi la necessità di un vero e proprio piano industriale, di livello nazionale, che consenta di non subire la colonizzazione del settore da parte dei principali operatori europei e permetta di conservare il valido *know-how* posseduto dalle imprese italiane.

Il presidente GRILLO interviene incidentalmente dichiarando di condividere l'opinione del presidente Mingardi riguardo agli effetti dell'articolo 35 della legge finanziaria per l'anno 2004 sul processo di liberalizzazione del settore. Chiedevo poi ulteriori chiarimenti in merito alla questione del «costo per chilometro».

Il presidente MINGARDI, dopo aver fornito qualche chiarimento sul sistema del «costo per chilometro», sottolinea come sia necessario trovare soluzioni al fine di sostituire il vecchio parco autobus che deve andare ad esaurimento perché fortemente inquinante. Il salto di qualità per le aziende che effettuano il trasporto pubblico urbano sarebbe quello, appunto, di non comprare i mezzi ma il costo chilometrico per lo svolgimento del servizio, attraverso l'affidamento ai costruttori dei mezzi di trasporto, che sono costruttori globali, della gestione e della manutenzione dei mezzi stessi. In questo modo le società potrebbero occuparsi esclusivamente di fornire un servizio di qualità ai cittadini. Per quanto riguarda poi la questione delle accise sulla benzina fa presente al senatore Pedrazzini che i mezzi inquinanti lo sono su ogni parte del territorio: se si rendono necessarie misure di carattere istituzionale esse, pertanto, devono essere prese nei confronti di tutti i cittadini.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i rappresentanti dell'ASSTRA, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

289ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3294) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RUVOLO *(UDC)* ricordando che l'oggetto del disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, consiste nella proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, il relatore segnala la particolare rilevanza dell'articolo 6-*sexies*, in materia di IVA agricola, ove viene previsto che le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 2006. In forza di tale disposizione, nel caso di esercizio di più attività da parte di una medesima impresa agricola, tali attività vengono unitariamente considerate sotto il profilo fiscale, con particolare riguardo al regime speciale in materia di detrazione forfetaria di prodotti agricoli di cui al citato articolo 34. Ciò comporta, pertanto, che le imprese agricole che esercitano più attività potranno applicare separatamente l'imposta ancora nel corso dell'anno 2005.

Attraverso la rimozione del divieto dell'applicazione separata dell'IVA, nell'ambito dell'impresa agricola, prosegue il relatore, viene posto rimedio al difetto di coordinamento venutosi a determinare a causa del comma 506 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che abrogava il comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo

n. 313 del 1997 (cioè la sospensione del divieto di separazione delle attività contenuto nell'articolo 34, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

In tal modo, le imprese agricole potranno applicare separatamente, fino al 31 dicembre 2005, l'imposta in presenza di più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa. Alla data di effettiva applicazione della disposizione, le imprese agricole che liquidano l'imposta con scadenza mensile avranno già effettuato la liquidazione IVA del mese di gennaio, considerando unitariamente le attività esercitate. Le imprese medesime potranno altresì riprendere la liquidazione separata a partire da quella relativa a febbraio, conguagliando quella del mese precedente in sede di dichiarazione IVA annuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 17 febbraio, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

243ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,45.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente. Risulta eletta la senatrice D'IPPOLITO *(FI)*, alla quale il presidente PONTONE rivolge, a nome della Commissione, le proprie congratulazioni.

La senatrice D'IPPOLITO *(FI)* esprime quindi i propri ringraziamenti ai senatori della Commissione per la fiducia accordatale.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

256ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MASCIONI

indi del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Luigi Cataliotti, professore ordinario di chirurgia presso l'Università di Firenze, nonchè presidente della Società europea di mastologia, il professor Nicola Colacurci, professore ordinario di ginecologia ed ostetricia alla II Università di Napoli nonchè segretario generale della Società italiana di ginecologia ed ostetricia e la professoressa Paola Muti, direttore del Dipartimento di epidemiologia dei tumori dell'Istituto nazionale tumori «Regina Elena» di Roma nonchè professore ordinario all'Università di Buffalo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 febbraio 2005.

Il presidente MASCIONI introduce l'audizione.

Svolgono le rispettive relazioni sul tema oggetto dell'indagine il professor CATALIOTTI, il professor COLACURCI e la professoressa MUTI.

Ai quesiti posti dal senatore SALZANO *(UDC)* rispondono quindi la professoressa MUTI, il professor CATALIOTTI ed il professor COLACURCI.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1437) ***ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari***

(2279) ***RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari***

(2943) ***TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 maggio 2004.

Ha la parola il relatore SALZANO *(UDC)*, il quale propone di assumere quale testo base il disegno di legge n. 2943, in ragione di una maggiore organicità e completezza di contenuti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 17 febbraio, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

396ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MULAS avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli»: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Il ministro MATTEOLI riferisce sullo stato di attuazione della cosiddetta «legge Galli», facendo innanzitutto presente che, al 31 dicembre 2004, la situazione è così rappresentata: su 91 Ambiti territoriali ottimali (ATO) previsti se ne sono costituiti 87, con oltre 54 milioni di abitanti, pari al 97 per cento della popolazione italiana; il 96 per cento delle Autorità di Ambito Ottimali (AATO) risulta insediato; il 75 per cento dei piani di ambito risulta approvato e il 46 per cento degli affidamenti del servizio idrico integrato risulta effettuato. La situazione attuale dimostra che si è quasi decuplicato il numero di ATO che hanno approvato il Piano: dai

7 del 2000 ai 68 del 2004; gli ATO insediati sono passati dai 48 del 2000 agli 87 del 2004 (non si sono ancora insediati 3 ATO del Friuli Venezia Giulia e 1 ATO del Piemonte raggiungendo così i 91 ATO totali a livello nazionale); gli affidamenti effettuati sono passati da 2 del 2000 ai 42 del 2004; i dati raccolti evidenziano che, per quanto riguarda le scelte sulla modalità di affidamento, in ben 26 casi su 38 è stata scelta la formula del partenariato pubblico-privato, affidando il servizio a una società cosiddetta mista. Da rilevare a tale riguardo, che solo in una minoranza di questi la procedura per la scelta del partner privato è avvenuta nel rispetto dalla normativa vigente. Nei rimanenti casi, 13 Autorità d'ambito hanno optato per un affidamento diretto a società tutta pubblica (con evidenti profili di irregolarità) e gli altri hanno aggiudicato il servizio sulla base di una gara. Si noti come in Sicilia, in tutte le Autorità d'ambito si sia optato per la concessione a terzi del servizio, sulla base del Decreto Ministeriale del 22 novembre del 2001.

I progressi compiuti, nei termini evidenziati, non possono e non debbono far dimenticare che, a distanza di 10 anni dall'emanazione della «legge Galli», si è ancora lontani dal raggiungimento delle finalità che la legge si proponeva. Infatti, se è vero che vi è stata una prima razionalizzazione delle gestioni con una sensibile diminuzione degli oltre 13.000 gestori presenti, per fare un bilancio della riforma non si può fare a meno di valutare l'adeguamento del servizio idrico integrato ai parametri previsti dal quadro comunitario di riferimento, a cominciare dai segmenti riguardanti la depurazione e la fognatura. Le numerose infrazioni inerenti questo comparto stanno chiaramente a significare che c'è stato e c'è tuttora un grave *deficit* in termini di investimenti funzionali volti a raggiungere gli *standards* europei. Occorre dunque riconoscere che molto deve ancora essere fatto sul fronte della gestione, della programmazione dell'utilizzo della risorsa, della pianificazione e dell'integrazione dei diversi livelli di quest'ultima.

Non sembra comunque che i ritardi nel raggiungimento degli obiettivi europei siano da attribuirsi soltanto all'impianto normativo – sicuramente migliorabile, ed è quello che ci si appresta a fare con l'attuazione della legge delega – bensì che i soggetti attuatori della legge non abbiano fatto ciò che avrebbero potuto e dovuto fare. Si riferisce per certi aspetti alle Autorità d'ambito, che sono gli enti deputati alla regia dell'attuazione della legge: ad esse compete la regolazione intesa come predisposizione degli atti funzionali all'affidamento del servizio – ovvero la redazione del cosiddetto Piano d'ambito inteso come Programma degli interventi – la correlata programmazione degli investimenti e l'individuazione della tariffa nel territorio di riferimento. Vi sono carenze sotto l'aspetto pianificatorio tali da rendere conseguentemente debole il ruolo e la funzione a cui gli Enti d'ambito sono chiamati nella fase successiva all'affidamento del servizio, ovverosia quella del controllo. La scelta del modello gestionale ed organizzativo si traduce sovente nell'affidamento ai gestori esistenti, ai quali non è chiesto alcun confronto con altri operatori.

La sovrapposizione fra chi controlla e chi gestisce, inevitabile conseguenza degli affidamenti senza gara alle società di casa, i cui azionisti sono gli stessi comuni presenti nell'Autorità deputata alla regolazione ed al controllo, vizia irrimediabilmente il sistema e non garantisce il cittadino-utente. Questa è la causa principale della mancata attuazione della riforma: troppe energie volte unicamente a blindare il mercato invece che a favorire una crescita in termini realmente industriali.

Tutto ciò ha provocato una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nella quale si imputa all'Italia il mancato rispetto del quadro normativo comunitario derivante dai Trattati, a causa dell'eccessiva lunghezza delle proroghe di affidamenti assentiti senza gara, e si rimproverano affidamenti diretti, *ex* novo, soprattutto in materia di servizio idrico integrato, reputati illegittimi perché avvenuti senza alcuna procedura concorsuale.

Al fine di esplicitare le modalità di affidamento corrette, nell'ambito della cornice normativa esistente, il Ministero ha emanato numerosi provvedimenti: il Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 20 della «legge Galli», che disciplina la concessione a terzi del servizio; la relativa Circolare del 22 novembre 2001 esplicativa dello stesso; la Circolare del 17 ottobre 2001, relativa all'affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico-privato, finalizzata a richiamare le procedure da seguire per la selezione del *partner* privato. Ed ancora, la circolare del 18 marzo 2003 relativa all'affidamento del servizio ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, ed alla separazione della gestione delle reti e del servizio; infine, le circolari del 6 dicembre 2004 riguardanti, rispettivamente, l'affidamento del servizio; e l'affidamento in *house* del servizio, con la quale si forniscono elementi per individuare il rapporto di delegazione interorganica, precisandone l'eccezionalità e residualità, al fine di non eludere i principi del diritto comunitario.

Sempre in riferimento al completamento della riforma, ricorda infine altri due decreti emanati in attuazione dei principi generali contenuti nella «legge Galli» e in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999: il decreto 12 giugno 2003 n. 185, recante le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue e il decreto 28 luglio 2004 che prevede le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino e per la definizione del deflusso minimo vitale.

Consegna quindi agli Uffici una tabella esplicativa sugli ATO.

Il senatore RIZZI *(FI)* ringrazia vivamente il Ministro per la disponibilità mostrata e per la puntuale relazione svolta. Richiama quindi l'attenzione del ministro Matteoli sull'audizione, prevista per domattina, di rappresentanti della «Tutela ambientale del Magentino S.p.A.», azienda *leader* in Lombardia nel settore della depurazione delle acque. Tale audizione acquista un particolarissimo significato, se si tiene conto dell'importanza determinante delle attività di depurazione nella gestione di un bene primario come l'acqua. Invita pertanto il Ministro a prendere visione, se lo ritiene, degli atti dell'audizione che verrà svolta domani, audizione che po-

trebbe anche offrire utili spunti di interesse per l'attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il ministro MATTEOLI ringrazia il senatore Rizzi, e lo assicura che non mancherà di prendere visione, con la massima attenzione, dei resoconti della seduta appena ricordata. Condivide infatti pienamente quanto poc'anzi affermato dal senatore Rizzi in merito all'importanza determinante della depurazione in un comparto così delicato come quello della gestione delle acque, ed è quindi interesse del Ministero dell'ambiente prendere visione delle utili esperienze fatte dalle società di gestione come quella menzionata, anche in vista delle future determinazioni in materia di politica ambientale.

Il senatore VALLONE *(Mar-DL-U)* fa presente di rappresentare una regione, il Piemonte, *leader* nel settore della depurazione; personalmente, ha collaborato alla costituzione dell'ATO2 di Torino. Peraltro, non ritiene che sia condivisibile la tesi in base alla quale sarebbe opportuno affidare la gestione del settore ai privati, in quanto l'acqua, bene assolutamente primario, dovrebbe essere sempre gestita dal gestore pubblico. Perplessità desta pertanto l'ipotesi di separare la gestione della rete dalla gestione del servizio.

Il ministro MATTEOLI prende atto delle opinioni del senatore Vallone, che peraltro non appaiono in linea con quella che è la filosofia della «legge Galli». D'altra parte, in effetti, fino a quando l'acqua , bene primario, avrà un costo politico, non si possono certo ignorare le perplessità e le preoccupazioni sottese all'intervento del senatore Vallone. L'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione ambiente del Senato, quindi, potrà rappresentare l'occasione di un utilissimo confronto su tali tematiche.

Il presidente MULAS ringrazia vivamente il ministro Matteoli per la sua disponibilità.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell'effettiva entrata in vigore del Protocollo di Kyoto: seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il ministro MATTEOLI, prima di rispondere ai senatori intervenuti nelle precedenti sedute sulle politiche da adottare in vista dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, ci tiene a sottolineare come non rispondano al vero talune affermazioni riportate ieri da un organo di informa-

zione, secondo cui sarebbe stato respinto il Piano nazionale delle assegnazioni delle quote di emissione.

In relazione alle considerazioni svolte dai senatori intervenuti sulla strategia del Governo per la lotta ai cambiamenti climatici da attuare nel periodo *post*-2012, sottolinea che le dichiarazioni rese durante la decima sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici si limitavano ad evidenziare che non è realistico procedere nell'adozione di misure unilaterali per la lotta ai cambiamenti climatici. Infatti per quanto ambiziosi potranno essere gli sforzi di riduzione delle emissioni messi in atto dalla Unione europea, essi non saranno mai di dimensioni tali da poter contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici. È evidente, pertanto, che in vista delle azioni da intraprendere per il periodo *post*-2012, occorre reintegrare nella discussione tutte le Parti della Convenzione. Per questo ha personalmente espresso piena soddisfazione per l'accordo raggiunto a Buenos Aires sull'organizzazione di un seminario sulle azioni da intraprendere in futuro per la lotta ai cambiamenti climatici, non solo per i contenuti della decisione, ma soprattutto per il significato che essa riveste avendo coinvolto tutte le Parti.

Riguardo le valutazioni del Governo in merito all'efficacia del Protocollo di Kyoto, ricorda che l'Italia si è costantemente adoperata ai livelli più elevati, sia come parte della cosiddetta Troika della UE, sia in qualità di Presidenza di turno della UE, affinché la Federazione Russa ratificasse il trattato. Ci sono tuttavia chiare evidenze scientifiche che indicano come la riduzione di emissioni conseguibile attraverso l'attuazione del Protocollo di Kyoto costituisca soltanto il primo passo per contrastare efficacemente il problema dei cambiamenti climatici e che pertanto, al fine di conseguire l'obiettivo ultimo della Convenzione – ossia la stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra in atmosfera ad un livello tale da impedire interferenze dannose con il sistema climatico – occorrono riduzioni più consistenti conseguibili soltanto attraverso un processo di decarbonizzazione delle economie di tutti i Paesi. Pur di raggiungere tale obiettivo, occorre esplorare tutti i possibili mezzi a disposizione.

Riguardo le presunte lamentele del Governo sui costi di attuazione del Protocollo di Kyoto, ricorda che esistono valutazioni eseguite da organismi internazionali indipendenti, dalle quali si evince che a causa degli elevati valori di efficienza energetica e bassi valori di intensità di carbonio raggiunti dall'Italia i costi marginali di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'Italia sono nettamente superiori a quelli che devono affrontare gli altri stati membri della UE.

Alla luce di tali evidenze, la dimensione e la tipologia delle misure nazionali per il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto sono state individuate considerando l'esigenza di non avere ripercussioni negative sull'economia italiana e sulla competitività delle imprese, la necessità di assicurare la modernizzazione e l'aumento di efficienza dell'economia italiana, la necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, obiettivo che a partire dal 2001 è stato assunto quale priorità nazionale. Tale priorità, è stata resa operativa attraverso il cosiddetto decreto sblocca

centrali dell'allora ministro Enrico Letta, riproposto successivamente dal ministro Antonio Marzano ed approvato dal Parlamento. A tale riguardo sottolinea che la necessità di perseguire l'obiettivo della sicurezza energetica ha cambiato sostanzialmente lo scenario energetico, che ad oggi è caratterizzato da un importante aumento della offerta di elettricità. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha individuato le misure che fanno riferimento ai settori con maggiori potenzialità di recupero di efficienza e che comportano minori costi.

Oltre ai suddetti interventi sono state anche segnalate le potenzialità connesse all'assorbimento di CO2 attraverso l'aumento e la migliore gestione delle aree forestali e boschive per l'assorbimento del carbonio. Accanto alle suddette misure nazionali per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, sono state individuate due tipologie di interventi da attuarsi a livello internazionale.

A proposito del ruolo dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto all'interno della strategia nazionale per la riduzione delle emissione di gas ad effetto serra, dissente da alcune valutazioni espresse, secondo le quali tali meccanismi potrebbero produrre un effetto negativo, incentivando i Paesi industrializzati ad acquistare crediti a basso costo, piuttosto che affrontare seriamente i problemi energetici nazionali. Infatti se da un lato il ricorso ai meccanismi flessibili permetterà ai Paesi industrializzati di abbattere i costi di attuazione del Protocollo di Kyoto ricorrendo al mercato dei permessi, dall'altro la promozione di progetti di *Joint Implementation* e *Clean Development Mechanism* costituisce di fatto uno strumento per promuovere il trasferimento di tecnologie pulite nei Paesi con economia in transizione e nei Paesi in via di sviluppo, agevolando così la transizione verso un economia globale decarbonizzata necessaria per contrastare efficacemente il problema dei cambiamenti climatici.

Del resto le regole approvate nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici danno ampie garanzie in termini di compatibilità ambientale di progetti realizzati, pertanto non si ritiene di dover mettere a punto regole più restrittive di quelle già esistenti.

Riguardo l'opportunità di favorire iniziative nazionali rispetto ad iniziative di cooperazione internazionale, come osservato dal senatore Iovene, evidenzia che la strategia per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, senza compromettere la competitività del sistema economico nazionale e delle imprese che lo compongono, deve necessariamente basarsi su un *mix* equilibrato dei diversi meccanismi flessibili e azioni nazionali.

Infatti se è pur vero che l'utilizzo dei meccanismi flessibili basati su progetto e il ricorso all'acquisto di permessi di emissione comporta un trasferimento di risorse economiche verso l'esterno del sistema nazionale, limitando gli eventuali benefici di indotto che sarebbero associati a tali risorse se fossero investite sul territorio nazionale, tuttavia è evidente che tali benefici sono minori dei maggiori costi delle misure nazionali, costi determinati non solo dai limitati margini tecnici di riduzione delle emissioni, ma anche dalla tempistica di breve e medio termine nell'ambito

della quale tale riduzione dovrebbe essere effettuata per rispettare gli accordi internazionali già sottoscritti. Tale tempistica, infatti, si contrappone a tutti gli effetti agli attuali obiettivi politici di sviluppo economico del Paese, in quanto implicherebbe l'imposizione di oneri al settore industriale che potrebbero compromettere la concorrenzialità dello stesso.

Riguardo la richiesta di chiarimento del senatore Rollandin circa le azioni intraprese dal Governo per ovviare alle difficoltà che stanno incontrando le aziende nell'attuazione della direttiva «*Emission Trading*» segnala che da più di due anni è attivo un tavolo di lavoro permanente presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive, che grazie al supporto dato dalla Confindustria, vede coinvolti tutti i settori regolati dalla direttiva. Grazie all'attivazione di questo canale di dialogo è stato possibile non solo approfondire i vari aspetti tecnici relativi all'attuazione della direttiva, ma anche fornire supporto specifico ai gestori degli impianti nelle varie fasi di attuazione della stessa.

In relazione al tema dell'energia nucleare segnalato dallo stesso senatore Rollandin, sottolinea che si tratta di una questione che può essere meritevole di dibattito, ma che, in ogni caso, non implica un programma del Governo di riconsiderare tale forma di approvvigionamento energetico. Tuttavia può affermare che è nell'interesse del nostro Paese partecipare attivamente ai programmi di ricerca per lo sviluppo di tecnologie sempre più sicure per l'utilizzo dell'energia nucleare.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* presenta ed illustra la proposta di risoluzione n. 1, (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) e ricorda che alla Camera dei deputati è stato presentato uno strumento di indirizzo volto ad impegnare il Governo ad attuare tra il 50 e l'80 per cento delle riduzioni di emissioni previste sul territorio italiano. Fa presente infine che da qualche tempo il livello di efficienza energetica in Italia si colloca al livello della media europea.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* presenta la proposta di risoluzione n. 2 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore RIZZI *(FI)* preannuncia la presentazione di una proposta di risoluzione, e chiede che venga fissata al più presto una seduta della Commissione dedicata all'esame delle diverse proposte di risoluzione presentate.

Il ministro MATTEOLI coglie l'occasione per ribadire di essersi sempre adoperato, a tutti i livelli, per la ratifica e per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, anche alla luce della mancata ratifica da parte degli U.S.A., intervenendo anche presso i Ministri degli esteri italiani. Ed in effetti, qualcosa sembra muoversi, come testimoniato dal fatto che il presidente Bush ha chiamato il responsabile dell'Agenzia competente in materia a far parte dell'Esecutivo.

Il presidente MULAS ringrazia il Ministro per il suo intervento in Commissione.

Il seguito dell'affare viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PROPOSTE DI RISOLUZIONE CON RIFERIMENTO ALL'AFFARE ASSEGNATO

«Sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell'effettiva entrata in vigore del Protocollo di Kyoto»

1.

GIOVANELLI, VALLONE, LIGUORI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI

La 13ª Commissione del Senato,

impegna il Governo:

a dare attuazione agli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto;

a correggere il P.N.A. delle quote di emissione già presentato, con la previsione di un volume complessivo di emissioni ridotto rispetto alla proposta iniziale di almeno il 20 per cento;

a sostenere gli orientamenti dell'Unione europea riassunti nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2005 in favore di un'iniziativa per un nuovo accordo *post* 2012, volto a prevedere riduzioni certe e quantificate delle emissioni così da contenere l'aumento delle temperature entro i due gradi centigradi, limiti oltre il quale è consistente il pericolo di cambiamenti climatici.

2.

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

La 13ª Commissione del Senato,

considerato che:

il 16 febbraio 2005 entra in vigore il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997, a seguito della ratifica definitiva della Russia che ha consentito il raggiungimento del requisito fissato dalla Convenzione medesima relativo all'adesione di almeno cinquantacinque parti responsabili per almeno il 55 per cento delle emissioni di biossido di carbonio quantificate in base ai dati relativi al 1990;

il Protocollo indica gli impegni di riduzione e di limitazione quantificata delle emissioni di gas serra (biossido di carbonio – CO2; metano –

CH4; protossido di azoto – N2O; idrofluorocarburi – HFC; perfluorocarburi – PFC; esafluoro di zolfo SF6) e prevede inoltre che le Parti dovranno, individualmente o congiuntamente, assicurare che le emissioni antropogeniche globali siano ridotte di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012;

per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione assegnati i singoli Paesi aderenti hanno a disposizione strumenti che incidono sui livelli di emissioni di gas sia a livello nazionale che transnazionale, ed il Protocollo indica espressamente le nuove misure di flessibilità consentite. Tali misure sono l'*Emissions trading*, il *Clean Development* e la *Joint Implementation*;

gli Stati membri dell'Unione europea devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8 per cento tra il 2008 e il 2012 mentre, per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a compiere progressi nella realizzazione dei loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove;

la decisione n. 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano, ha fissato per l'Italia l'obiettivo della riduzione delle emissioni serra del 6,5 per cento rispetto all'anno di riferimento 1990;

l'Italia ha provveduto alla ratifica del Protocollo attraverso la legge n. 120 del 1º giugno 2002, nella quale è riconfermato l'impegno assunto in sede comunitaria di ridurre le emissioni serra del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, nel periodo 2008-2012;

in base ai dati forniti in sede di *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) le emissioni italiane nel 2002 risultano cresciute dell'8,8 per cento rispetto al 1990, a fronte di un calo del 2 per cento fatto registrare dalla Francia, una diminuzione del 2,5 per cento per la media dei paesi dell'Unione europea, del 14,5 per cento della Gran Bretagna e del 18,5 per cento della Germania;

in base all'obiettivo nazionale di riduzione nel periodo di adempimento 2008-2012, la quantità di emissioni assegnate all'Italia non potrà eccedere le 487,1 Mt CO2 equivalenti, mentre le emissioni italiane del 2002 hanno superato i 553 milioni di tonnellate di CO2 (pari a 7,4 tonnellate *pro-capite)*, portando il contributo dell'inquinamento italiano a toccare il 2 per cento sul totale mondiale, più della Francia e poco meno di paesi maggiormente industrializzati come Germania e Gran Bretagna che presentano comunque una tendenza alla forte diminuzione delle emissioni;

alla luce dei dati forniti in Parlamento dal Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, a fine 2004 il *gap* effettivo che separa l'Italia dal raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto supera 138,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (Mt CO2 eq) e le emissioni italiane rappresentano quasi il 12 per cento delle emissioni dell'intera Unione europea;

tra le misure che il Governo italiano ritiene già adottate a seguito della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione eco-

nomica (CIPE) n. 123 del 19 dicembre 2002 sono ricomprese quelle che riguardano l'aumento delle importazioni di energia elettrica per rispondere all'incremento della richiesta sulla rete e l'aumento della produzione di energia elettrica da raggiungere attraverso il completamento della riqualificazione del parco termoelettrico mediante la trasformazione degli impianti esistenti in impianti a ciclo combinato, nonché attraverso la realizzazione di nuovi impianti. Per quanto riguarda gli altri combustibili, viene considerato un aumento dal 10 al 16 per cento del carbone che, insieme ad altre misure, dovrebbe conseguire l'effetto di ridurre il *gap* italiano a circa 88,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente;

secondo il rapporto Energia Ambiente 2004 presentato dall'ENEA nel novembre 2004 le emissioni italiane in eccesso rispetto all'obiettivo del Protocollo di Kyoto ammontano a non meno di 80 milioni di tonnellate di CO2 ed il *trend* crescente non sembra dare adito a futuri cambi di rotta;

lo scenario di riferimento delle emissioni, considerato sulla base della normativa vigente e delle misure in via di attuazione ai sensi della citata delibera CIPE n. 123 del 2002 con cui è stato approvato il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, prevede il raggiungimento nel periodo 2010-2012 di un livello di emissioni di CO2 vicino a 530 milioni di tonnellate, corrispondente ad uno sforamento finale di oltre il 40 per cento rispetto agli obiettivi assegnati;

lo stesso Piano nazionale di riduzione delle emissioni prevedeva una riduzione di appena 51 milioni di tonnellate rispetto ai livelli del 1990, mentre sarebbe necessaria una ulteriore riduzione di almeno 41 milioni di tonnellate per il conseguimento degli obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria;

le emissioni di anidride carbonica nel 2002 sono causate per il 35 per cento dal settore dell'energia, il 28 per cento dai trasporti, il 18 per cento dalle industrie e costruzioni, la restante parte dagli altri settori dell'economia. Rispetto al 1990, le emissioni di CO2 nel solo settore dei trasporti risultano aumentate del 22,7 per cento, che si somma ad una crescita di emissioni di oltre il 15 per cento attribuibile al settore dell'energia;

a dicembre 2004 si sono svolti la decima Conferenza delle Parti (COP10) della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici a Buenos Aires al fine di decidere la strategia del periodo *post*-Kyoto nonché un Consiglio ambiente dell'Unione europea sulle politiche a medio e lungo termine in materia di cambiamenti climatici, mentre il nostro Paese non aveva neppure completato la predisposizione di molti degli strumenti giuridici indispensabili per il conseguimento degli obiettivi di Kyoto;

al 31 gennaio 2005, infatti, l'Italia non aveva ancora recepito ed attuato la direttiva n. 2003/87/CE, con cui si istituisce il mercato europeo dello scambio dei permessi di emissione, che doveva essere ratificata entro il 31 dicembre 2003 in modo da consentire alle imprese italiane di disporre degli strumenti giuridici necessari per mettere in regola le proprie

emissioni in ambito comunitario. Per tale motivo nei confronti dell'Italia è stata aperta una procedura di infrazione che è tuttora in corso;

l'Italia doveva notificare alla Commissione europea entro il mese di marzo del 2004 il piano previsto dall'articolo 9 della citata direttiva, contenente in particolare l'elenco dei livelli di emissione assegnati a ciascun settore produttivo e l'inventario delle emissioni per ciascun impianto fonte di gas serra;

la mancata predisposizione del piano nei termini prefissati ha comportato l'apertura di una ulteriore procedura di infrazione a carico del nostro Paese, nonché la impossibilità per le imprese italiane di trovarsi in regola dal gennaio 2005 con la normativa comunitaria in materia di emissioni ed il rischio di essere conseguentemente sanzionate;

il piano di assegnazione delle emissioni è stato presentato all'Unione europea dall'Italia solo nell'estate 2004 ed è stato tra i pochi (5 su 25) a non essere approvato dalla Commissione, in quanto privo degli elementi essenziali richiesti dalla direttiva n. 2003/87, con particolare riferimento alla mancanza dell'elenco delle fonti di gas serra, alla mancanza dell'elenco delle quote assegnate e all'assenza di misure idonee a conseguire effettivamente l'avvicinamento agli obiettivi di abbattimento delle emissioni;

il Piano dovrebbe costituire il primo strumento di controllo effettivo sulle emissioni, dal momento che le imprese che dovessero superare il tetto delle emissioni autorizzate per i rispettivi impianti sono soggette a sanzioni, a meno che non acquisiscano da altri produttori quote in eccedenza relative ad emissioni autorizzate ma non effettuate;

il Piano predisposto dal Governo italiano, secondo le valutazioni delle associazioni di protezione ambientale, consente di fatto un aumento delle emissioni di CO2 del 22,8 per cento, il che rende praticamente impossibile il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione sancito dalla legge di ratifica del Protocollo di Kyoto e pianifica, al contrario, la crescita delle emissioni e dei consumi energetici;

per quanto riguarda il settore elettrico, lo scenario di riferimento per il 2010 già nella prima bozza del piano prevedeva un aumento delle emissioni totali del 12,3 per cento, che per i settori interessati al Sistema di *Emission Trading* saliva al 17,9 per cento (+16,3 per cento per la sola CO2). Dal momento che da questi settori deriva poco meno della metà delle emissioni totali, ne discende la conseguenza che tali settori non solo non hanno alcun effettivo obbligo di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 6,5 per cento, ma al contrario sembrano autorizzati sin da ora ad allontanare ulteriormente il nostro paese dal suddetto obiettivo;

lo scenario previsto dal Piano italiano comporta quindi necessariamente un massiccio ricorso all'acquisto di quote di eccedenza dall'estero nonché un maggior ricorso ai meccanismi flessibili, con un ulteriore aggravio per i conti pubblici e per il bilancio economico del sistema energetico nazionale, procedendo in ambito nazionale ad una crescita delle emissioni proprio nei settori maggiormente responsabili delle stesse;

impegna il Governo:

ad attuare sul territorio italiano gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2012 rispetto ai livelli del 1990, rivedendo coerentemente a tal fine il Piano nazionale di riduzione ed il Piano di assegnazione delle quote di emissioni ed invertendo immediatamente la tendenza in atto di aumento delle emissioni di CO2;

a considerare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionale nei termini previsti dal Protocollo con l'obiettivo prioritario rispetto al ricorso ai meccanismi flessibili ed all'acquisto di quote di riduzione sul mercato internazionale;

a considerare il Protocollo di Kyoto non un vincolo ma un'opportunità di sviluppo per la ricerca e per il sistema produttivo nel suo complesso, orientando in tale direzione l'insieme delle politiche economiche, industriali, energetiche e dei trasporti ed in particolare ad investire in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie sul fronte dell'efficienza energetica media e delle fonti energetiche rinnovabili, in modo da raggiungere i livelli dei paesi più virtuosi dell'Unione europea;

a riconvertire gli attuali piani volti alla realizzazione di nuovi grandi impianti, molti dei quali a carbone, aventi un rendimento energetico oscillante fra il 40 e il 50 per cento, previsti per circa 30.000 megawatt (MW), al fine di favorire invece la realizzazione di piccoli e medi impianti di cogenerazione a gas metano e/o biomasse per la distribuzione di elettricità, calore e freddo in rete locale, con rendimenti superiori all'80 per cento (cogenerazione/trigenerazione);

a sviluppare reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica e ad investire ulteriormente risorse pubbliche, in aggiunta ai meccanismi vigenti, per un programma straordinario di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, pulite, in particolar modo il solare termico ed il fotovoltaico;

ad escludere, ai fini della concessione di incentivi economici e facilitazioni amministrative, qualunque assimilazione tra le fonti rinnovabili, il combustibile derivato da rifiuti (CDR) ed i rifiuti stessi, compresa la parte non biodegradabile, con le relative conseguenze per le procedure di realizzazione dei relativi impianti di incenerimento;

ad adottare tutte le misure necessarie al fine di conseguire un effettivo abbattimento delle emissioni di CO2 nel settore della produzione di energia elettrica, attuando ulteriori provvedimenti volti al conseguimento del risparmio energetico ed invertendo l'attuale tendenza ad un massiccio ritorno dell'uso energetico del carbone;

a riattivare la *carbon tax* come strumento di orientamento e non di aggravio del carico fiscale sulle imprese, scoraggiando ulteriori investimenti in grandi centrali alimentate con combustibili altamente inquinanti quali carbone ed oriemulsion, ed incoraggiando invece i cicli combinati ad alto rendimento con gas naturale, la microgenerazione e la microcogenerazione;

ad agire con misure ulteriori e maggiormente incisive rispetto a quelle previste dal decreto ministeriale 20 luglio 2004 sull'efficienza energetica, al fine di contenere e ridurre la domanda di elettricità ed i consumi energetici di aziende, abitazioni civili ed elettrodomestici;

a coinvolgere pienamente il settore dei trasporti e della mobilità nelle politiche di contenimento delle emissioni, favorendo il trasporto pubblico su ferro e l'intermodalità;

a sostenere concretamente la strategia comunitaria in materia di cambiamenti climatici, impostando su tale base, che non può prescindere dal sistema di fissazione di obiettivi e di vincoli, il negoziato multilaterale relativo alle scelte da assumere successivamente al 2012;

a dare piena, immediata e coerente attuazione agli indirizzi contenuti nel Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) e nella seconda relazione sull'attuazione del programma europeo per il cambiamento climatico, nonché alle direttive e alle decisioni della Commissione in materia;

ad agire in sede comunitaria e multinazionale al fine di introdurre tra gli obiettivi prioritari del negoziato in materia di cambiamenti climatici la riduzione di almeno il 30 per cento nel 2020 e del 60 per cento nel 2050 (rispetto ai livelli del 1990) delle emissioni di gas serra;

a promuovere iniziative per incentivare tra i cittadini comportamenti finalizzati a ridurre gli sprechi di energia elettrica nella gestione quotidiana degli elettrodomestici, dell'illuminazione, del riscaldamento, favorendo l'uso di elettrodomestici e lampade a maggiore efficienza e l'introduzione di modifiche strutturali negli impianti domestici e condominiali.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Intervengono la dottoressa Donata Lodi, direttore delle relazioni esterne del Comitato italiano per l'Unicef Onlus, e la dottoressa Anna Orlandi Contucci, addetta ai rapporti istituzionali dello stesso Comitato.

La seduta inizia alle ore 13,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti del Comitato italiano per l'UNICEF con riferimento alla situazione infantile nel Sud-Est asiatico dopo lo *Tsunami*

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia la dottoressa Lodi e la dottoressa Orlandi Contucci per aver voluto informare la Commissione sulla situazione dei bambini nel Sud Est asiatico nelle zone colpite recentemente dal maremoto, una tragedia di immani dimensioni che ha profondamente scosso la pubblica opinione.

La dottoressa Donata LODI, direttore delle Relazioni Esterne del Comitato italiano per l'Unicef, ringraziando per l'opportunità offerta, sottolinea come fatto positivo la grande mobilitazione internazionale successiva alla tragedia dello scorso dicembre che ha consentito una ingente raccolta di fondi in tutto il mondo, circa 300 milioni di dollari, fino ad oggi. Solo in Italia sono stati raccolti dall'Unicef 12 milioni di Euro. Gli interventi nelle aree colpite dallo *tsunami* in primo luogo devono essere orientati al coordinamento degli aiuti; in secondo luogo occorre intervenire per le emergenze di carattere sanitario provvedendo agli impianti igienici e all'acqua potabile per evitare l'insorgere di malattie infettive. Nello Sri Lanka vi è ora anche una emergenza concernente la sistemazione degli

sfollati. La costa, che è di tipo lagunare, è stata devastata; la popolazione, spesso pescatori, si è spostata inizialmente e ora cerca di fare ritorno ai luoghi di origine. Inoltre c'è il problema delle famiglie monogenitoriali: se è sopravvissuta la madre c'è il rischio di povertà, perché le donne spesso non hanno un'occupazione; se è sopravvissuto il padre c'è il rischio di abbandono per i minori perché nessuno si occupa di loro. Non è infrequente il caso di affidamento di bambini ai vicini sopravvissuti che si prendono cura di loro. Le scuole sono in gran parte andate distrutte o vengono impiegate per il ricovero degli sfollati, ma questo non deve divenire motivo per non riprendere l'attività scolastica come segno di ripresa di normalità. Nello Sri Lanka peraltro le Autorità hanno dato indicazioni coerenti, un modulo unico, per la ricostruzione degli edifici scolastici, malgrado vada tenuto presente che l'importante più che la ricostruzione degli edifici scolastici è la ripresa dell'attività di insegnamento. In Indonesia, dove per fortuna il movimento indipendentista non ostacola gli aiuti, il numero dei morti, purtroppo, è il più alto. La costa è alta e rocciosa e intervallata da valli nelle quali sono state costruite le città ancor più pesantemente colpite dallo *tsunami*. Manca acqua potabile, l'agricoltura è stata gravemente penalizzata. Preoccupano le condizioni sanitarie, gravi i rischi di epidemie e i trasporti sono estremamente difficili. Va poi spesa qualche parola su realtà meno conosciute, come le Maldive, dove la devastazione causata dal maremoto si è abbattuta in particolare sulle isole meno note, quelle abitate dai nativi maldivani. In Somalia il maremoto ha causato ben 300 morti. L'India, come è sua tradizione, ha rifiutato gli aiuti dei governi, ma ha accettato l'aiuto delle organizzazioni internazionali. Nello Sri Lanka i guerriglieri *tamil* hanno stabilito una tregua con il governo ma non va abbassata la guardia sul reclutamento dei bambini soldato. Da ultimo va ricordato che nello Sri Lanka sono stati spesi 21 milioni di dollari, mentre 30 sono già stati impegnati; in Indonesia sono stati spesi 20 milioni di dollari, altri 20 sono stati impegnati.

La dottoressa Anna ORLANDI CONTUCCI, addetta ai Rapporti istituzionali del Comitato italiano per l'Unicef, ricorda che tutti i dati sono raccolti nelle pubblicazioni periodiche dell'Unicef che farà giungere ai senatori attraverso gli uffici.

Il presidente PIANETTA chiede informazioni più precise sul coordinamento fra le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative.

Il senatore IOVENE *(DS-U)* chiede se i 12 milioni di Euro comprendano una quota stanziata dall'Unicef prelevando da fondi propri. Chiede inoltre se la raccolta attuata attraverso gli *sms* sia stata d'intralcio o d'aiuto nella raccolta generale dei fondi. Un'altra questione interessante riguarda le modalità di coordinamento degli interventi. Chiede da ultimo se vi siano state richieste di ricongiungimento con famigliari residenti in Italia da parte di persone colpite dal maremoto.

Il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)* chiede notizie in ordine al trauma psico-sociale e si domanda se l'assenza di informazioni precise sul numero dei bambini morti in Indonesia sia da attribuire alle dimensioni del disastro. Una annotazione specifica ma non irrilevante riguarda il perché sia stato poco impiegato il latte in polvere per aiutare le genitrici nelle aree colpite dallo *tsunami.*

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* osserva come vada valutata positivamente la grande mobilitazione umanitaria della comunità internazionale. Va riconosciuto all'Unicef il merito di aver dato risalto a questo aspetto. Chiede inoltre notizie riguardanti il fenomeno dello spostamento delle popolazioni colpite dal maremoto.

La senatrice DATO *(Mar-DL-U)* chiede se vi siano forme di sostegno verso le famiglie che nelle zone colpite dal maremoto accolgono bambini. Chiede inoltre se vi sia il pericolo di traffico di minori allo scopo di espianto di organi.

La senatrice BONFIETTI *(DS-U)* domanda se l'Unicef abbia deciso di inviare proprio personale insegnante nelle aree colpite dallo *tsunami.*

La dottoressa LODI precisa che l'attività di coordinamento con tutte le organizzazioni impegnate sul terreno umanitario, dopo una emergenza, è la priorità e viene attuata con grande efficacia e disponibilità di tutti. Peraltro le organizzazioni non governative erano praticamente assenti in Indonesia, mentre si registravano in un certo numero nello Sri Lanka. La raccolta fondi in Italia, va ribadito, è stata massiccia ed ha visto una grande mobilitazione dell'opinione pubblica, nonostante il sistema di raccolta sia diverso da altri paesi, come l'Olanda o la Germania. Nel primo sono stati raccolti 25 milioni di dollari, nel secondo 110 milioni di dollari: in entrambi i paesi la raccolta avviene attraverso un numero unico, espressione delle organizzazioni più rappresentative. Una riflessione merita il latte in polvere che per essere utilizzato deve essere diluito nell'acqua, quindi se l'acqua non è in condizioni igieniche accettabili, può diventare causa di mali peggiori. Si cerca anzi di attuare campagne favorevoli all'allattamento al seno. Va ricordato che si è cercato sin dall'inizio di fare gli acquisti di generi alimentari, o di altro tipo, sui mercati locali, allo scopo di incoraggiare i commerci e le economie locali. Quanto ai traumi psico-sociali, mentre per i bambini un lavoro può essere utilmente svolto, più difficile è la situazione degli adulti che vivono drammi inimmaginabili. Quanto al traffico dei bambini al momento questo non costituisce un rischio, ma certo non va abbassata la guardia; non risultano rapimenti allo scopo di espianto d'organi. In quei paesi sono a rischio in particolare i bambini costretti a mendicare sulle strade. Il governo italiano, in questa situazione, comunque, non deve dimenticare altre emergenze umanitarie, come ad esempio l'Africa. Il parlamento deve continuare ad ascoltare le organizzazioni impegnate direttamente sul campo, come l'Unicef, e deve

vigilare affinché il governo, le stesse organizzazioni internazionali e le o.n.g. svolgano al meglio i loro compiti.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare i rappresentanti dell'Unicef per l'ampia ed esaustiva relazione, sottolinea come l'impegno della Commissione diritti umani su questo argomento non verrà meno; un aggiornamento della situazione sarà senz'altro utile fra qualche tempo proprio per effettuare con attenzione un monitoraggio sul lavoro che viene svolto nelle aree colpite dal maremoto specie a favore dei bambini.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul problema degli effetti delle deliberazioni della Commissione e dei rapporti tra la Commissione e la RAI ed esame di documenti
(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta di ieri erano iniziate le dichiarazioni di voto sulla proposta di risoluzione presentata dai commissari Labellarte, Gentiloni Silveri, Melandri, Franco, D'Andrea, Falomi, Giulietti, Panattoni e Carra.

Il deputato CAPARINI annuncia il voto contrario del Gruppo della Lega Nord osservando come il testo in votazione rappresenti un tentativo, destinato a rimanere inefficace come il precedente, da parte dell'opposizione di costringere alle dimissioni con mezzi inidonei perché non rientranti fra i poteri di questa Commissione, un Consiglio di amministrazione pienamente legittimo.

La sterilità di questo tentativo appare tanto più evidente laddove si consideri che ci si avvicina ormai alla data di scadenza del Consiglio in carica, fissata dal nuovo Statuto della RAI.

Egli ritira quindi la proposta di risoluzione da lui sottoscritta, la cui presentazione aveva evidentemente un valore polemico, in quanto tesa a sottolineare la strumentalità della proposta dell'opposizione.

La proposta di risoluzione dei commissari Labellarte, Gentiloni Silveri, Melandri, Franco, D'Andrea, Falomi, Giulietti, Panattoni e Carra, posta ai voti, non è accolta.

Essendo stata ritirata la proposta di risoluzione proposta dal deputato Caparini, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione.

Seguito della discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di mercoledì 9 febbraio 2005.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che, nella seduta precedente, erano stati illustrati gli emenadamenti all'articolo 3.

Pone quindi ai voti l'emendamento 3.100 da lui presentato.

L'emendamento non è approvato.

Il deputato GIORDANO chiede al Presidente di conoscere quali siano le conseguenze della mancata approvazione dell'emendamento da lui presentato, ed in particolare quali forze politiche risulterebbero escluse dalla prima fase della campagna elettorale.

Il deputato LA RUSSA ritiene inopportuna la domanda del deputato Giordano, sia in considerazione del fatto che non si può sapere oggi quali soggetti politici decideranno di partecipare alle elezioni, sia perché è evidente che le disposizioni in discussione devono essere conformi a criteri generali di razionalità e conformità alla legge, e non possono dipendere dall'interesse particolare di questo o quel partito politico.

Il PRESIDENTE fa presente al deputato La Russa che la norma in discussione concerne il diritto a partecipare alla fase elettorale antecedente alla presentazione delle liste.

Premesso che per quanto riguarda tale fase i criteri indicati dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000 sono abbastanza generici – a differenza di quanto avviene per i criteri relativi al periodo successivo alla presentazione delle candidature – in sede di illustrazione egli aveva chia-

rito come il testo da lui proposto in qualità di relatore riproducesse criteri di ammissione consolidati nella regolamentazione della Commissione e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; tali criteri erano però stati sostanzialmente innovati nel senso dell'allargamento in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo, ed anzi la Commissione ne aveva dato poi, all'unanimità, una interpretazione particolarmente estensiva a fronte delle proteste di soggetti politici che erano comunque rimasti esclusi.

Gli era perciò sembrato giusto e ragionevole proporre un emendamento che introducesse anche per queste elezioni criteri altrettanto inclusivi.

La mancata approvazione dell'emendamento, rispetto ai soggetti ammessi alla prima fase della campagna elettorale in occasione delle elezioni europee, comporterà l'esclusione dei Socialisti democratici italiani, dell'UDEUR, dei due partiti repubblicani, dei pensionati, nonché di Alternativa sociale, che non aveva partecipato alla prima fase della campagna elettorale per le europee, ma che ha poi conquistato un parlamentare europeo.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.1.

Il senatore FALOMI annuncia il voto favorevole ed invita la Commissione ad approvare l'emendamento, rilevando che, seppure il testo proposto dal relatore recepisce l'orientamento tradizionale dei regolamenti emanati dalla Commissione e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non si può negare che tale orientamento da una parte non trova alcun fondamento testuale nei criteri dettati dalla lettera a) del comma 2, articolo 4, della legge n. 28 del 2000, e, dall'altra, che contraddice lo spirito e l'ispirazione complessiva di tale legge, che sono quelli di assicurare parità di condizione a tutti i soggetti politici nella comunicazione politica e, in particolare, in quella elettorale.

Il deputato GIORDANO annuncia il voto favorevole di Rifondazione comunista.

Il deputato LA RUSSA, nell'osservare come il testo proposto dal relatore disciplini la ripartizione dei tempi fra i soggetti aventi diritto nella fase antecedente alla presentazione delle candidature, secondo un criterio che, pur avendo un precedente, appare comunque assai meno proporzionalistico di quello che è stato adottato nella stragrande maggioranza dei casi, ritiene che debba essere fatto ogni sforzo per arrivare ad un testo per quanto possibile condiviso da tutti.

In questo spirito egli propone al senatore Falomi di ritirare l'emendamento da lui presentato; in tal caso la maggioranza ritirerebbe l'emendamento 3.2, consentendo una convergenza sul testo proposto dal relatore.

Il deputato GIULIETTI ritiene che l'emendamento 3.1 sia conforme allo spirito della legge e ad un principio di correttezza della competizione

politica, che richiede che tutti i soggetti concorrenti siano messi in condizione di parità, così da consentire agli elettori la libera formazione di un proprio convincimento.

Che la questione abbia carattere di principio e non strumentale è confermato del resto dal fatto che i Democratici di Sinistra, così come altre componenti maggiori dell'opposizione, averebbero tutto l'interesse a sostenere l'emendamento proposto dalla maggioranza, che invece respingono in quanto coerente con un orientamento – quello sotteso alle proposte di riforma della *par condicio* – volto a garantire i vantaggi dei soggetti politici più forti e più ricchi.

Egli ritiene comunque che, anche per non andare ad uno scontro che vedrebbe la maggioranza vincente ed il testo peggiorato, la proposta del deputato La Russa possa essere accolta.

Concordano il deputato GENTILONI SILVERI e il deputato PECORARO SCANIO, il quale invita peraltro il deputato La Russa ad un'ulteriore mediazione, in modo da disciplinare la ripartizione dei tempi secondo un criterio più vicino a quello paritario.

Dopo che il deputato LA RUSSA ha confermato di ritenere che il testo del relatore sia l'unico punto di mediazione possibile, il senatore FALOMI, nel ribadire che la soluzione da lui proposta è quella più conforme allo spirito della legge, accetta la proposta del deputato La Russa nell'intento di evitare che il testo possa subire modifiche peggiorative.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono quindi ritirati.

Il PRESIDENTE invita il presentatore a ritirare l'emendamento 3.3, che risulta di fatto inapplicabile.

Il deputato CAPARINI ritira l'emendamento 3.3.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili 3.4, 3.5 e 3.6, in quanto contrastanti con le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge n. 28 del 2000.

L'articolo 3, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il deputato CAPARINI illustra l'emendamento 4.1, diretto ad evitare la costituzione strumentale di Gruppi consiliari con la mera finalità di acquisire visibilità in campagna elettorale.

Il deputato GENTILONI SILVERI si dichiara contrario all'emendamento che, limitando la partecipazione alla prima fase della campagna elettorale a diffusione regionale ai soli soggetti politici che costituiscano

Gruppo nelle Assemblee da rinnovare fin dall'inizio della legislatura, escluderebbe soggetti politici importanti, come la Margherita, che non si erano ancora costituiti nelle elezioni del 2000.

I deputati BUTTI e CAPARINI, preso atto della fondatezza dell'obiezione del deputato Gentiloni Silveri riformulano l'emendamento come segue:

«4.1
BUTTI CAPARINI

Al comma 2 alla lettera a), *dopo le parole* "che costituiscano" *sono inserite le altre*: "da almeno un anno"».

Dopo dichiarazioni di voto contrarie del deputato FALOMI l'emendamento 4.1 è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 4.2, in quanto contrastante con le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge n. 28 del 2000.

Il senatore FALOMI, nell'illustrare l'emendamento 4.3 – diretto a stabilire anche per la prima fase della campagna elettorale delle trasmissioni a diffusione regionale il principio di ripartizione paritaria dei tempi che aveva proposto per le trasmissioni a diffusione nazionale con l'emendamento 3.1- si dichiara disposto a ritirarlo qualora i presentatori ritirino gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Stante il consenso dei presentatori, sono ritirati gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 4.6 e 4.7 in quanto contrastanti con le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge n. 28 del 2000.

L'articolo 4, posto ai voti nel testo emendato, è approvato.

Senza discussione è approvato l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il PRESIDENTE invita il senatore Falomi a trasformare l'emendamento 6.1 in una raccomandazione rivolta alla RAI, dal momento che non appare possibile obbligare la RAI ad effettuare trasmissioni di approfondimento su un particolare tema, data anche l'evidente estraneità della questione all'oggetto del regolamento in discussione.

La senatrice FRANCO, pur comprendendo le obiezioni del Presidente Petruccioli, sottolinea peraltro la necessità di ribadire con forza quanto già richiesto alla RAI da questa Commissione con la risoluzione precedentemente approvata, in cui si impegnava l'azienda di servizio pubblico a dare un'ampia informazione ai cittadini sui temi della procreazione assistita e della relativa iniziativa referendaria.

Accogliendo la proposta del Presidente, il senatore FALOMI trasforma il suo emendamento nella seguente raccomandazione rivolta alla RAI, cui aggiunge la sua firma la senatrice FRANCO:

«La Commissione raccomanda alla RAI di predisporre trasmissioni di approfondimento informativo appositamente dedicate alle tematiche oggetto dei referendum che si voteranno nel 2005, garantendo la presenza all'interno di esse dei Comitati promotori».

La raccomandazione, posta ai voti, è approvata.

Il deputato CAPARINI chiede al Presidente che, nel trasmettere la raccomandazione alla RAI, ribadisca anche la richiesta di una adeguata informazione sulle problematiche concernenti l'adesione all'Unione Europea della Turchia.

L'articolo 6, posto ai voti, è approvato.

Senza discussione gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e il testo nel suo complesso sono approvati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato PECORARO SCANIO fa presente al Presidente la necessità di dare al più presto indicazioni alla RAI sullo svolgimento del prossimo refendum regionale in Sicilia.

Il PRESIDENTE dà assicurazione al deputato Pecoraro Scanio che, non appena sarà resa nota la data di indizione del referendum sarà calendarizzata l'approvazione del relativo regolamento ai sensi della legge n. 28 del 2000.

Il deputato GIULIETTI, dopo aver espresso vivo apprezzamento per l'attenzione con cui la RAI sta seguendo la drammatica evoluzione del rapimento della giornalista Sgrena, chiede al Presidente se, in particolare a fronte di una RAI che ha introdotto l'assurdo criterio della riparazione, sia in qualche modo immaginabile una rettifica delle affermazioni rese dal Presidente del Consiglio nel corso dell'ultima tribuna politica, nella quale si è lamentato di insulti alla sua persona che in realtà erano stati rivolti a Romano Prodi.

Il deputato LAINATI esprime vivo stupore per l'intervento del collega Giulietti, intervento le cui finalità risultano incomprensibili, dal momento che la Commissione non può certamente pronunciarsi sulle affermazioni di un uomo politico.

Peraltro, qualora il deputato Giulietti intenda lamentarsi di espressioni sgradite che sono state rivolte a Romano Prodi, egli sarebbe pronto a fornire una amplissima documentazione degli attacchi, non politici ma personali, che l'opposizione riserva abitualmente al Presidente del Consiglio.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente, come già in passato, la Commissione abbia avuto modo di convenire sulla necessità di una verifica della prima applicazione della delibera sulla comunicazione politica in periodo non elettorale del 18 dicembre 2003.

Egli si propone di mettere rapidamente questo argomento all'ordine del giorno, e certamente in quella sede potrà essere affrontata anche la questione dell'applicazione a queste trasmissioni del diritto di rettifica previsto dalla legge; del resto nelle tribune politiche degli anni Sessanta e Settanta era abituale che, se qualcuno riteneva di dover chiedere la rettifica di affermazioni fatte in una tribuna in cui non aveva partecipato, lo facesse entro la data della tribuna successiva; il moderatore ne dava poi conto all'inizio della trasmissione.

Peraltro una cosa è l'esercizio di rettifica, altro è che la RAI o la Commissione possano intervenire in qualche modo su affermazioni, per quanto sgradevoli, errate, ingiuriose o inaccettabili, che un esponente politico ritenga di dover fare sotto la propria responsabilità nel corso di una tribuna politica.

La seduta termina alle ore 15,20.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

g) vista la legge della regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2004, recante: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;

h) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2 recante: «Disposizioni in materia l'elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;

i) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

j) tenuto conto che per sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

k) rilevato altresì che, in data 17 febbraio 2005, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

l) rilevato altresì con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

m) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da RAI International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le

disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI, la possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2005.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 5.

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio provinciale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di Presidente dalla Giunta regionale;

b) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per i Consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano per i Consigli regionali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario.

6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2005.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali, provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a),* in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b).*

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui alla lettera a) del comma 2, le trasmissioni

di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei sog-

getti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

Art. 7.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali dell'accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 11, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

3. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente provvedimento, i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali, la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni regionali, provinciali e comunali del 3 e 4 aprile 2005 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 3 e 4 aprile 2005, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e nelle regioni di cui al comma 2, articolo 2, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2 ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4 comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4 ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4 comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 4. dell'articolo 4.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 9.

6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale dalle sedi regionali della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del

tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, ovvero per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

13. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.

(Trasmissione per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e MALABARBA e dall'onorevole GAMBA.

Al termine dell'audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

Seguito audizione del professor Gualtiero Tamburini, presidente dell'Associazione dell'industria immobiliare (ASSOIMMOBILIARE)
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il professor Tamburini è accompagnato dal dottor Paolo Crisafi, consigliere generale, e dal dottor Riccardo Delli Santi, coordinatore comitato iniziative normative dell'Assoimmobiliare.

Dispone che la documentazione prodotta dal professor Tamburini venga allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il professor Gualtiero TAMBURINI, *presidente dell'Associazione dell'industria immobiliare*, e l'avvocato Riccardo DELLI SANTI, *coordinatore comitato iniziative normative dell'Assoimmobiliare,* rispondono ai quesiti emersi nell'audizione del 2 febbraio scorso.

Intervengono il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, a più riprese, e il senatore Tiziano TREU *(MARGH-U)*.

Il professor Gualtiero TAMBURINI, *presidente dell'Associazione dell'industria immobiliare,* e l'avvocato Riccardo DELLI SANTI, *coordinatore comitato iniziative normative dell'Assoimmobiliare*, replicano fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione, ricordando che l'audizione del presidente e del direttore generale dell'INPDAP, prevista per domani, giovedì 17 febbraio, alle ore 8,30, sarà rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,15.

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dall'Archivio centrale dello Stato: fascicolo 15.2.10599.7 del Gabinetto Presidenza del Consiglio 1951-1954.

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

dal Tribunale militare di La Spezia: copia del fascicolo R.G. n. 996, relativo all'omicidio di Afro Fiorini.

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna: copia del decreto di archiviazione e della connessa documentazione in relazione al procedimento 49/02 RGNR (Tossani ed altri).

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha altresì declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: 23/89, 23/106, 23/87, 23/74, 23/82 e 49/14.

La Commissione prende atto.

Audizione del senatore a vita Giulio Andreotti
(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giulio ANDREOTTI, *senatore a vita*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), il deputato Carlo CARLI (DS-U), il senatore Walter VITALI (DS-U), il deputato Enzo RAISI (AN) e i senatori Giampaolo ZANCAN (VERDI-Un.) e Luciano GUERZONI (DS-U), ai quali risponde Giulio ANDREOTTI, *senatore a vita.*

Flavio TANZILLI, *presidente,* ringrazia il senatore Giulio Andreotti, i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione a giovedì 17 febbraio alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,30.

S O T T O C O M M I S S I O N I

D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

40ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1966) ***BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere non ostativo con osservazioni;

(2256) ***CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi***: parere favorevole con osservazioni;

alla 3ª Commissione:

(3269) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 6ª Commissione:

(2786) ***PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi***: parere favorevole.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

424ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

(3186) ***Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005***
(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo si è riservato di fornire ulteriori chiarimenti su alcune norme del provvedimento in titolo.

Il relatore FERRARA *(FI),* sulla scorta dei chiarimenti già forniti dal Governo, ritiene di essere in grado di formulare una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 8 nel presupposto che l'apertura di nuove delegazioni diplomatiche avverrà soltanto dopo l'avvenuta soppressione di altre ritenute non più prioritarie, nonché parere di nulla osta sulle restanti disposizioni alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che vengano soppresse le lettere *c)* ed *h)*, del comma 1 dell'articolo 3;

b) che venga soppressa la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7;

c) che all'articolo 14, comma 1, le parole: "di cui al Capo I" vengano sostituite dalle altre: "di cui ai Capi I e III" e che venga aggiunto, in

fine, il seguente comma: "1-*bis*. Dalle disposizioni di cui al Capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

d) che venga soppresso il comma 3 dell'articolo 15.».

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana al fine di consentire ai Senatori di prendere visione della proposta testé formulata. Propone altresì di rinviare l'esame degli emendamenti ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del testo, nonché l'esame degli emendamenti, vengono quindi rinviati.

(2274 e 2275-A) ***Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI sollecita i chiarimenti sui profili di copertura del provvedimento in titolo, al fine di giungere con sollecitudine all'espressione del prescritto parere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Apprezzate le circostanze, il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame, auspicando di acquisire le necessarie delucidazioni nella seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri.

La seduta termina alle ore 9,45.

425ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2742-C) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CICCANTI *(UDC)* illustra gli ulteriori emendamenti 24.100 (testo 2) e 24.110 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle suddette proposte per verificare la congruità delle relative clausole di copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulle proposte in esame in quanto la quantificazione indicata non risulta congrua rispetto agli effetti finanziari ad esse connessi.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 24.100 (testo 2) e 24.110 (testo 2).

(3186) ***Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parzialmente contrario, limitatamente all'articolo 15, comma 3. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame del testo sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stata illustrata dal relatore una proposta di parere.

Ad integrazione dei chiarimenti già forniti nel corso del dibattito svolto, il sottosegretario VEGAS, in relazione alle osservazioni relative all'articolo 8, comma 1 lettera *b)*, rileva che le delegazioni diplomatiche e speciali sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri e trovano attuazione unicamente nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio. In merito all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, rileva che la tassa in misura ridotta sulle concessioni governative per il porto d'armi delle guardie giurate non costituisce una nuova agevolazione a legislazione vigente. Essa è già prevista dalle norme sulla tariffa delle concessioni governative approvata con il decreto ministeriale 28 dicembre 1995. Peraltro – prosegue l'oratore – l'allegato 2-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante l'elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative, non ha modificato l'importo della tassa prevista in misura ridotta. Per quanto riguarda, poi, gli effetti finanziari connessi al comma 1 dell'arti-

colo 15, concernente la soppressione del documento fiscale atto a certificare il servizio svolto, precisa che si tratta di una duplicazione della documentazione tributaria prevista per i trasporti ovvero di un inutile aggravio per gli operatori del settore. Infatti, nei confronti dei terzi committenti, soggetti passivi di imposta, deve essere emessa la fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nei confronti di utenti privati devono esser rilasciati la ricevuta o lo scontrino fiscale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996. Per tali ragioni, dichiara che la soppressione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 non comporta alcun effetto negativo, in termini di gettito, per l'erario. In relazione al comma 3 dell'articolo 15, precisa che la proposta di abrogazione dell'articolo 3 del Regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, concernente l'obbligo della compilazione semestrale dei moduli riepilogativi delle movimentazioni inerenti alle rendicontazione rese dai funzionari delegati, si fonda sulla circostanza che i dati contenuti nella citata documentazione sono già desumibili, per numero ed importo, dal sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, integrato con i sistemi informativi della Corte dei conti e della Banca d'Italia. La soppressione della norma determina, tra l'altro, un risparmio per il bilancio dello Stato ed un miglior impiego delle risorse umane.

Dopo un intervento del relatore FERRARA *(FI)* volto a chiedere ulteriori chiarimenti sulla portata delle norme soppressive di cui al comma 3 dell'articolo 15, prende la parola il senatore CADDEO *(DS-U)* per chiedere alcune delucidazioni sul comma 1, lettera *b)* dell'articolo 8, anche al fine di conoscere se ad esso trova applicazione la clausola di invarianza degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI, in merito all'articolo 9, ricorda che il Governo, in una nota depositata agli atti della Commissione nella seduta pomeridiana del 2 febbraio scorso, ha specificato che l'autonomia e la peculiarità funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri rendono ragionevole l'esclusione di tale istituzione dall'applicazione del decreto legislativo n. 286 del 1999. Propone pertanto, conformemente al relatore, di esprimere avviso favorevole sull'articolo in questione. Per quanto attiene, poi, alla proposta di soppressione dell'articolo 15, comma 3, avanzata dal relatore, ritiene più condivisibile l'espressione di un parere contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, non si può escludere che si tratti di obblighi di rendicontazione che sono comunque rilevati dai più moderni sistemi informatizzati. In replica ai chiarimenti richiesti dal senatore Caddeo, precisa, infine, che dal combinato disposto delle condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 14 e del presupposto illustrato dal relatore, si perviene alla conclusione che

la norma, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8, è soggetta comunque alla clausola di invarianza degli oneri.

Interviene il relatore FERRARA *(FI)* per condividere le osservazioni svolte sul comma 3 dell'articolo 15 dal Presidente e per illustrare una nuova proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 8 nel presupposto che l'apertura di nuove delegazioni diplomatiche avverrà soltanto dopo l'avvenuta soppressione di altre ritenute non più prioritarie, parere contrario sul comma 3 dell'articolo 15 nonché parere di nulla osta sulle restanti disposizioni alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che vengano soppresse le lettere *c)* ed *h)*, del comma 1 dell'articolo 3;

b) che venga soppressa la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7;

c) che all'articolo 14, comma 1, le parole: "di cui al Capo I" vengano sostituite dalle altre: "di cui ai Capi I e III" e che venga aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. Dalle disposizioni di cui al Capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere sul testo formulata dal relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 1.0.1 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.0.2, 2.2, 2.1, 4.41, 4.17, 4.18/2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.5/1 e 15.0.1/1 sembrano comportare maggiori oneri privi dell'adeguata copertura finanziaria e che la proposta 11.0.3 determina un disallineamento temporale tra minori entrate e copertura finanziaria (comma 7) nonché maggiori oneri per le amministrazioni comunali privi di copertura finanziaria (comma 1). Posto che l'articolo 14 prevede una clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione delle deleghe contenute nel Capo I, rileva la necessità di valutare se le modifiche indicate nelle proposte 4.14, 4.18/1 e 4.15 (volte ad includere nel riassetto in materia di adempimenti amministrativi delle imprese anche quelli fiscali e previdenziali) e nell'emendamento 5.14 (il quale prevede l'introduzione della contabilità ambientale nelle amministrazioni dello Stato) siano attuabili secondo il suddetto criterio. Osserva, poi, che occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari delle proposte 4.19 (per verificare se, sostituendo tutte le concessioni per svolgere l'attività d'impresa con una denuncia di inizio attività, sia suscettibile di determinare una minore entrata per lo Stato), 4.5 (per valutare se possano derivare maggiori oneri per le autonomie territoriali), 9.11 (limitatamente all'ultimo periodo del capoverso 8 stante la previsione di potersi avvalere di istituti specializzati),

11.0.1 (limitatamente al comma 13 per valutare eventuali effetti di cassa derivanti dal meccanismo dell'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale anziché ordinario o straordinario) e 11.0.2 (per vagliare se sia suscettibile di determinare una riduzione delle entrate per il rilascio di concessioni edilizie). Segnala, poi, le seguenti proposte: 3.1, che appare contraria alle norme di contabilità di Stato ed in particolare all'articolo 2, comma 4-*quinquies* della legge n. 468 del 1978; 5.6, che attribuisce autonomia di bilancio a ciascuna unità amministrativa di reali responsabilità; 9.11, limitatamente ai capoversi 4, 5 e 6, che interviene sui contenuti del DPEF e modifica le norme concernenti il processo di formazione del bilancio della legge n. 468 del 1978 (articolo 4-*bis)*. Per quanto attiene alle proposte 15.0.1 e 15.0.1/2, stante la previsione che dal 2010 perdono efficacia le disposizioni legislative antecedenti al 1970, sottolinea la necessità di valutare l'opportunità di prevedere una clausola volta ad escludere dall'abrogazione le disposizioni legislative che producano entrate per la finanza pubblica. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore sui rilievi segnalati in quanto connessi ad emendamenti suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica inclusa la proposta 11.0.3, per le ragioni testé evidenziate. Esprime in particolare avviso contrario sulle proposte 4.14, 4.18/1, 4.15 e 5.14, in quanto ritiene che non possano essere attuate osservando il criterio dell'invarianza degli oneri per l'attuazione delle deleghe a cui tali proposte sono riferite. Esprime altresì avviso contrario su tutte le restanti proposte segnalate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 4.19, sul quale ritiene che debbano essere eventualmente valutati gli effetti indotti derivanti dalla semplificazione che con esso si intende introdurre.

Sulla proposta 4.19 si apre un dibattito in cui intervengono i senatori MORANDO *(DS-U)*, per proporre l'introduzione di una condizione volta a garantire che alla dichiarazione di inizio attività l'imprenditore sia obbligato a pagare una somma equivalente a quella attualmente dovuta a titolo di concessioni governative, CADDEO *(DS-U)*, per evidenziare che la proposta potrebbe determinare maggiori oneri per gli enti locali in quanto suscettibile di incrementare le competenze legislative del sistema delle autonomie locali, DETTORI *(Mar-DL-U)*, per chiedere chiarimenti sulla portata della proposta emendativa in esame, ed il relatore FERRARA *(FI)*, per convenire con l'opportunità di indicare, fermo restando l'obiettivo condivisibile della proposta emendativa, una condizione in grado di salvaguardare il gettito erariale associato alle concessioni governative vigenti.

Il presidente AZZOLLINI, in merito all'emendamento 4.19, propone di introdurre un differimento della soppressione delle norme concernenti le concessioni governative in attesa dell'emanazione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'invarianza degli oneri.

Sulla proposta 9.11 interviene il senatore MORANDO *(DS-U)* per rilevarne la portata modificativa della legge di contabilità di Stato e per sottolineare che essa appare suscettibile di stravolgere gli elementi di coerenza rintracciabili all'interno delle norme che presiedono alla programmazione economica e finanziaria. Riscontra pertanto l'esigenza di esprimere un avviso contrario richiamando l'articolo 81 della Costituzione non solo limitatamente all'ultimo periodo del capoverso 8, bensì anche sui capoversi 4, 5 e 6, i quali – come segnalato dal relatore – intervengono sui contenuti del DPEF e sulla modifica delle norme concernenti il processo di formazione del bilancio dello Stato.

Prende la parola il senatore CADDEO *(DS-U)*, per rilevare che anche il capoverso 7 potrebbe essere suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato – giustificando in tal modo l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS, a sostegno della tesi testé sostenuta, ricorda che la legge n. 468 del 1978 è, per espressa previsione normativa, direttamente attuativa dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Intervengono anche i senatore GRILLOTTI *(AN)* e TAROLLI *(UDC)* ed il relatore FERRARA *(FI)* per convenire sull'opportunità di esprimere un avviso contrario sulla proposta 9.11, indicando espressamente il citato articolo 81.

Dopo un intervento del senatore MORANDO *(DS-U)* sulla proposta 11.0.1, volto a sollevare alcune perplessità in merito ai profili finanziari connessi anche ai capoversi 3 e 4, prende la parola il PRESIDENTE per rilevare che la proposta in questione, ad eccezione del comma 13 che appare manifestamente oneroso, sembra contenere norme meramente ordinamentali. Infine, sulle proposte 15.0.1 e 15.0.1/2 propone di esprimere avviso contrario, sebbene condivida il merito, in quanto, in assenza di un puntuale esame delle disposizioni legislative abrogate, non si può escludere un rilevante impatto per il bilancio dello Stato.

Sulla base dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore FERRARA *(FI)* formula una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi del seguente tenore: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.0.1 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.0.2, 2.2, 2.1, 4.41, 4.17, 4.18/2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.5/1, 15.0.1/1, 11.0.3, 4.14, 4.18/1, 4.15, 5.14, 4.5, 9.11, 11.0.1 (limitatamente al comma 13), 11.0.2, 3.1, 5.6, 15.0.1 e 15.0.1/2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 4.19, sulla quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 1-*quinquies* siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quelli necessari ad assicurare l'invarianza del gettito erariale derivante dall'attuazione dei commi

da 1 a 1-*quater*, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(2855) ***BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale***

(2925) ***CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale***

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il relatore FERRARA *(FI)*, richiamando le considerazioni critiche già svolte sul complesso del testo unificato in esame, nonché la proposta di parere già illustrata nella precedente seduta, evidenzia come il suddetto testo unificato, pur muovendo da un intento in sé condivisibile, ovvero fissare regole più certe per lo svolgimento delle transazioni economiche e dei contratti nel settore dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, reca tuttavia una serie di disposizioni che, ove attuate, introdurrebbero forti elementi di rigidità nel settore stesso, riducendo notevolmente il grado di concorrenza e di efficienza del mercato, a svantaggio sia delle aziende e degli enti, sia degli stessi dipendenti che utilizzano tali servizi. Ribadisce, pertanto, l'opportunità di esprimere un avviso contrario sul complesso del provvedimento, ferme restando le più stringenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proposte su specifici punti nello schema di parere da lui già illustrato.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* richiama anch'egli le considerazioni già svolte sugli effetti fortemente negativi, dal punto di vista economico generale, derivanti dalle norme del provvedimento in esame, che in certi casi potrebbero assumere dimensioni anche rilevanti. Come già ampiamente rilevato nelle precedenti sedute, tali disposizioni infatti potrebbero ridurre il livello di concorrenza del mercato, favorendo il formarsi di posizioni di monopolio e alterando sistematicamente i meccanismi di formazione dei prezzi, da cui deriverebbe una riduzione dell'efficienza e della qualità dei servizi resi, con maggiori costi sia per gli utenti che per le aziende e le amministrazioni pubbliche che usufruiscono dei servizi stessi. Considerata anche la rilevanza del settore economico interessato, ossia quello dei servizi sostitutivi di mensa, invita la Commissione a valutare l'opportunità di censurare in maniera più severa il suddetto testo unificato, per i profili di competenza, esprimendo sul complesso dello stesso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)* si associa alle considerazioni del senatore Morando, sottolineando come, in base ad una specifica ricerca da

lui condotta sull'attuale struttura del mercato dei servizi sostitutivi di mensa, il testo unificato relativo ai citati disegni di legge nn. 2855 e 2925 avrebbe effetti addirittura deleteri, in quanto limita le condizioni di partecipazione al mercato, prevede una determinazione per legge del margine di guadagno degli operatori, incide sul bilancio degli enti pubblici e, infine, pone barriere all'entrata, fermando le dinamiche competitive interne e stabilizzando le attuali quote di mercato, con la conseguenza di creare monopoli geografici. Per tale ragione, ritiene anch'egli opportuno che la Commissione esprima parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul complesso del provvedimento.

Il senatore CADDEO *(DS-U)*, nel condividere le argomentazioni già svolte nei precedenti interventi, rileva che le norme in esame potrebbero avere pesanti effetti anche sulla finanza pubblica, in quanto, a seguito delle gare CONSIP già effettuate in passato per la fornitura dei servizi sostitutivi di mensa alle varie amministrazioni pubbliche, si potrebbe determinare una cristallizzazione delle posizioni di mercato già acquisite dai vari fornitori, con conseguenti maggiori oneri a carico degli enti pubblici interessati che vedrebbero ridotta la loro capacità contrattuale in materia.

Il presidente AZZOLLINI, stante la necessità di approfondire ulteriormente i vari profili del testo unificato in esame, al fine di giungere alla formulazione di una proposta di parere che tenga adeguatamente conto di tutte le osservazioni emerse nel dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2852) ***Disciplina del settore erboristico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo ha depositato una nota di chiarimenti sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario VEGAS, richiamando la suddetta nota, conferma in risposta alle osservazioni del relatore che gli articoli 4 e 19 del disegno di legge in titolo attribuiscono alle regioni la facoltà di promuovere iniziative concernenti il settore erboristico, nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito, ritiene che, trattandosi di interventi facoltativi, alla realizzazione dei quali le regioni potranno destinare risorse il cui ammontare andrà determinato caso per caso, gli oneri correlati alle predette attività pro-

mozionali potranno essere modulati dalle regioni stesse entro i limiti delle risorse disponibili. In merito all'articolo 12, ritiene che la vigilanza igienico-sanitaria sull'attività di vendita di prodotti erboristici possa rientrare tra quella esercitata a legislazione vigente dalle Regioni, ferma restando l'esigenza di acquisire indicazioni più precise al riguardo dalle amministrazioni interessate (Ministero della salute e Aziende sanitarie locali). Suggerisce, comunque, l'opportunità di precisare nel testo normativo che a tali attività si provvede nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie delle suddette amministrazioni.

Con riferimento all'idoneità dei contributi versati dagli iscritti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 15, comma 3, rileva che la previsione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per definire le modalità di versamento dei contributi in questione è idonea ad assicurare, in sede attuativa, che dall'organizzazione dei predetti corsi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea poi, in merito all'articolo 16, comma 3, che il tenore della disposizione è idoneo ad escludere che dalla medesima possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui al comma 1. Circa l'articolo 17, comma 1, che prevede il finanziamento di progetti di ricerca sulle piante officinali, precisa che lo stesso, pur non risultando configurabile come meramente facoltativo, potrà avere luogo esclusivamente in relazione a progetti realizzabili nei limiti delle risorse attribuite a legislazione vigente agli enti coinvolti nei programmi di ricerca.

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sul disegno di legge in titolo, che tenga conto anche delle indicazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

54ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3294) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

Schema di decreto legislativo recante «Codice dell'amministrazione digitale» (n. 448): osservazioni favorevoli con rilievo

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

21ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7ª Commissione:

(3276) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione*****:*** rinvio dell'emissione del parere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 2005

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESSINA

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame delle domande di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo
(Esame delle domande e approvazione)

Riferisce alla Sottocommissione il Presidente PESSINA.

Successivamente, in applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, inserito con la modifica del 20 ottobre 2004, che consente a ciascun soggetto avente titolo di presentare non più di una domanda ogni 3 mesi per ciascun mezzo di accesso radiofonico, televisivo e per mezzo televideo, non sono approvate le domande di accesso contrassegnate con i numeri di protocollo 5806 e 5846 – in quanto è approvata la domanda n. 5805 presentata dalla stessa associazione – 5808, 5809, 5810, 5811, 5812 e 5813 – in quanto è approvata la domanda n. 5807 presentata dalla stessa associazione – 5828, 5829, 5841, 5842 e 5843 – in quanto è approvata la domanda n. 5827 presentata dalla stessa associazione – 5838 e 5839 – in quanto è approvata la domanda n. 5837 presentata dalla stessa associazione – 5857 – in quanto approvata la domanda n. 5856 presentata dalla stessa associazione – e 5874, in quanto è approvata la domanda n. 5873 presentata dalla stessa associazione.

Sempre in applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 2, nel quale si prevede che non possano essere presentate nell'arco dello stesso trimestre più domande da parte di soggetti che hanno collegamento organico con

uno stesso soggetto politico o sindacale, non viene approvata la domanda n. 5835, essendo stata approvata la domanda n. 5878, in quanto le associazioni presentatrici risultano collegate con lo stesso soggetto politico.

Infine, in applicazione di quanto previsto dalla lettera *d*-bis) del comma 5 dell'articolo 3, non sono approvate le domande 5821, 5822 e 5823, nonché la domanda 5861, in quanto le associazioni dei richiedenti non appaiono di effettiva rilevanza nazionale, cosicché sono invitate a indirizzare le loro domande di partecipazione alle competenti sedi regionali.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15,20.

Esame della disciplina delle domande approvate precedentemente alle modifiche apportate al Regolamento dell'accesso nella seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 20 ottobre 2004

Riferisce alla Sottocommissione il PRESIDENTE Pessina.

Come è noto, il 20 ottobre 2004 la Commissione, su proposta della Sottocommissione ha apportato una serie di modifiche al Regolamento dell'accesso, fra le quali in particolare quella che consente la presentazione di non più di una domanda ogni 3 mesi per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva o con il mezzo di televideo.

Tale riforma, come è noto, si era resa necessaria a seguito del crescente successo delle trasmissioni dell'accesso che ha fatto aumentare negli ultimi anni il numero dei richiedenti, rimanendo però immutata la prassi consolidatasi in precedenza per cui molti soggetti erano abituati a presentare numerose richieste. Si tratta come è noto di un problema al quale la Commissione aveva fatto fronte in un primo momento dettando alla RAI criteri per la formazione dei calendari tali da dare spazio a tutti i richiedenti, con la conseguenza però che numerose domande venivano approvate senza che ad esse venisse poi dato esito in trasmissione, cosa particolarmente grave perché creava una legittima aspettativa che non poteva essere soddisfatta.

Si pone però adesso il problema della gestione delle domande pregresse, che risultano essere in numero di 291, presentate da 88 associazioni.

Si apre un dibattito cui partecipano il PRESIDENTE, il deputato LAINATI e il senatore SCALERA, a conclusione del quale si stabilisce di invitare le associazioni che abbiano almeno una domanda approvata, e che non abbiano presentato richieste approvate nella seduta odierna, a indicare non più di una richiesta che intendono sia messa in calendario, ed invitare altresì tutte le associazioni a ripresentare le richieste cui siano tuttora interessate con la cadenza di una ogni 3 mesi per ciascuna sede di accesso.

La seduta termina alle ore 16.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visto il Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;

c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il 1º febbraio ed il 9 maggio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;

d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;

e) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposte ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

a) a garantire nei calendari relativi al periodo dicembre 2004-gennaio 2005 almeno un passaggio televisivo o radiofonico a ciascuna delle associazioni richiedenti;

b) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

c) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

d) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 (1), nonché i punti 4 e 5 della delibera del 9 maggio 2000 (2).

3. La Rai, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi al mese di gennaio delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo dicembre 2004-gennaio 2005.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

5. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

---

(1) Se ne riporta il testo: «*3.* La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico. *4.* Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi. *5.* Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni. *6.* La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine *rolling* che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999».

(2) Se ne riporta il testo: «*4.* Le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra sabato 1° luglio e domenica 1° ottobre 2000. *5. A* partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1».

Prot.	*Richiedente*	*Titolo*	*Tipologia*
5805	Associazione Intercultura	Aggiungi un posto a tavola: accogliere un giovane di un altro paese nella propria famiglia	TELEVISIVA
5807	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontati	Cos'è l'Afmal	TELEVISIVA
5814	Gruppo Atlante 2000	Progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano	RADIOFONICA
5815	Gruppo Atlante 2000	Progetto tutela dell'ambiente naturale ed urbano	TELEVISIVA
5816	Federazione dei Liberaldemocratici	Un altro voto è possibile	RADIOFONICA
5817	Federazione dei Liberaldemocratici	Un altro voto è possibile	TELEVISIVA
5818	Federazione dei Liberaldemocratici	Un altro voto è possibile	TELEVIDEO
5819	Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica	La malattia mentale: la cura, la privacy e il dopo di noi	TELEVISIVA
5820	Associazione sindrome post polio	Una legge per il riconoscimento della sindrome post polio	TELEVISIVA
5824	Associazione italiana informatori scientifici del farmaco	Informazione scientifica sui farmaci: ruolo e responsabilità degli informatori scientifici del farmaco	RADIOFONICA
5825	Associazione italiana informatori scientifici del farmaco	Informazione scientifica sui farmaci: ruolo e responsabilità degli informatori scientifici del farmaco	TELEVISIVA
5826	Associazione italiana informatori scientifici del farmaco	Informazione scientifica sui farmaci: ruolo e responsabilità degli informatori scientifici del farmaco	TELEVIDEO
5827	Centro Europa 2	Portualità Flegrea (Terzo millennio)	TELEVISIVA
5830	Associazione Vita Universale	Se Gesù, il Cristo, oggi potesse parlare, che cosa ci direbbe?	TELEVISIVA
5831	Associazione romana artisti associati	Alla scoperta dei nuovi talenti	TELEVISIVA
5832	Associazione Valeria Onlus	La giustizia come servizio a favore dei minori	TELEVISIVA
5833	Veteran Moto Club "S. Martino"	Non solo moto...	TELEVISIVA
5834	Associazione culturale Vietata riproduzione	Riconoscimento nazionale del titolo di insegnante di danza effettuato tramite il CONI	TELEVISIVA
5836	Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2.8.80	Per non dimenticare	TELEVISIVA
5837	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Una giornata per noi... Una giornata per noi	TELEVISIVA
5840	Unione Professionale Esperti Informatici	La new economy per migliorare la qualità della vita	TELEVIDEO
5844	Confederazione Unitaria Quadri	I diritti disattesi	TELEVISIVA
5845	Associazione per il cinema e il turismo	Il festival europeo del cinema amatoriale e semiprofessionale	TELEVISIVA
5847	Associazione Bioterapeuti europei	In buone mani. La Biopranoterapia/Bioenergeutica esercitata a livello professionale	RADIOFONICA
5848	Associazione Bioterapeuti europei	In buone mani. La Biopranoterapia/Bioenergeutica esercitata a livello professionale	TELEVISIVA
5849	Associazione Bioterapeuti europei	In buone mani. La Biopranoterapia/Bioenergeutica esercitata a livello professionale	TELEVIDEO
5850	Federazione unitaria di centrosinistra	L'unità del centrosinistra	RADIOFONICA
5851	Federazione unitaria di centrosinistra	L'unità del centrosinistra	TELEVISIVA
5852	Federazione unitaria di centrosinistra	L'unità del centrosinistra	TELEVIDEO
5853	Movimento consumatori	I diritti dei pensionati	RADIOFONICA
5854	Movimento consumatori	I diritti dei pensionati	TELEVISIVA
5855	Movimento consumatori	I diritti dei pensionati	TELEVIDEO

5856	L'Italia nell'Europa Libera e Unita	Mondializzazione dei mercati: quali regole?	TELEVISIVA
5858	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Adotta un villaggio: progetti a lungo termine per il Sud-Est Asiatico	RADIOFONICA
5859	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Adotta un villaggio: progetti a lungo termine per il Sud-Est Asiatico	TELEVISIVA
5860	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Adotta un villaggio: progetti a lungo termine per il Sud-Est Asiatico	TELEVIDEO
5862	Associazione italiana familiari e vittime della strada	Le richieste di giustizia delle vittime della strada	TELEVISIVA
5863	Associazione Integra - Coordinamento scientifico delle comunità terapeutiche in Psichiatria	La comunità terapeutica: una via d'uscita per la follia	TELEVISIVA
5864	Associazione culturale "I have a dream - Saranno famosi"	Sport, music, together - Sport, muscia, insieme	TELEVISIVA
5865	A.N.V.U.	Il riordino del sistema di polizia in Italia. Particolare riferimento alle forze di polizia locale	TELEVISIVA
5866	DRI - Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Nuove tecnologie e beni culturali	TELEVISIVA
5867	DRI - Ente interregionale di promozione culturale e turistica	HERITY Italia: due anni di lavoro	TELEVISIVA
5868	Federazione Nazionale Pensionati	Oggi domani anziani	TELEVISIVA
5869	Associazione Philanthropy Centro Studi	Il fundraising in Italia	TELEVISIVA
5870	Federazione italiana bancari e Assicurativi	La responsabilità sociale delle imprese finanziarie per una positiva gestione del risparmio e uno sviluppo economico sostenibile	TELEVISIVA
5871	Associazione italiana contact center in outsourcing	Le professioni nel contact center e i costi del servizio	TELEVISIVA
5872	Unione nazionale imprese recupero crediti e informazioni commerciali	Il recupero crediti. Opportunità di lavoro per i giovani, per le donne, per i disoccupati ultra 50enni	TELEVISIVA
5873	Donneuropee - Federcasalinghe	Le nuove norme per la deducibilità fiscale e l'assegno alla casalinga	TELEVISIVA
5875	Lega italiana disturbi d'ansia agorafobia e panico	Dieci minuti di riflessione sul panico	RADIOFONICA
5876	Lega italiana disturbi d'ansia agorafobia e panico	Dieci minuti di riflessione sul panico	TELEVISIVA
5877	FEDERPROPRIETA'	Un nuovo ruolo della proprietà immobiliare nell'assetto delle città ed in particolare in funzione dei programmi di rinnovo urbano	TELEVISIVA
5878	Ass. Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Libertà di ricerca scientifica	TELEVISIVA
5879	Associazione di volontariato Croce Verde Castelfidardo Onlus	Il Servizio Civile Nazionale alla Croce Verde di Castelfidardo: un'esperienza pionieristica	TELEVISIVA
5880	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	La danza come fatto interculturale	RADIOFONICA
5881	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	La danza come fatto interculturale	TELEVISIVA
5882	Associazione Fertilità Onlus	L'infertilità e la PMA oggi	TELEVISIVA

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 4ª e 8ª RIUNITE

(4ª - Difesa)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 17 febbraio 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per i lavori del Genio militare» (n. 445).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 17 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

– Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (3294) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana (1635).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani (3219) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051) *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).*

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

– e del voto regionale n. 126 ad essi attinente.

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi l'Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita –DL- l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di rife-

rimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

– D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006 (n. 447).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante «Codice dell'amministrazione digitale» (n. 448).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedì 17 febbraio 2005, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad esso attinenti.

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e

71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/*bis*) *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione).*

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato CIRIELLI ed altri *(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge)*. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 17 febbraio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

– Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 17 febbraio 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) *(Fatto proprio dal*

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al *rating* per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) *(Approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).

– PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 17 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo concernente: «Codice dell'amministrazione digitale» (n. 448).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 449).

– Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004-2005 (n. 450).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

– Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori. – SIAE (n. 132).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività

culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 17 febbraio 2005, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli»: audizione di rappresentanti della Tutela ambientale del Magentino S.p.A.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 17 febbraio 2005, ore 13,30, 14 e 14,30

ORE 13,30

– Audizione del presidente della provincia di Avellino, Alberta De Simone.

ORE 14

– Audizione del direttore generale dell'Arpa Campania, Luciano Capobianco.

ORE 14,30

– Audizione del sindaco del comune di Manocalzati (AV), Vittorio Ciampi.

€ 8,16